MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale dei Ponti e Strade

STRADE COMUNALI OBBLIGATORIE

Esecuzione della legge 30 agosto 1868

I. *Relazione a S. E. il Ministro dei Lavori Pubblici* — II. *Decreto* 14 *aprile* 1874 — III. *Istruzioni per l'esecuzione d'ufficio della legge* 30 *agosto* 1868 *sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie.*

I.

Roma, il 29 gennaio 1874.

ECCELLENZA,

La legge del 30 agosto 1868 per la costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie, votata dalla Rappresentanza nazionale come suprema necessità per una nazione, il cui territorio per due terzi era pressochè privo di quella categoria di strade, destinate a penetrare dovunque vi sia un centro comunale, una fonte di ricchezza agricola od industriale da animare, stabiliva due periodi d'esecuzione ben distinti. — Nel primo si faceva assegnamento sulla libera iniziativa comunale, e la legge assumeva il carattere di aintatrice benefica degli sforzi dei comuni; nel secondo si prescriveva l'ingerenza diretta del Governo dovunque neppure il largo suo concorso arrivasse a promuovere i sagrifici delle Amministrazioni comunali; e il carattere della nuova disposizione legislativa mutavasi in provvedimento fiscale, diretto ad ottenere coi mezzi coercitivi ciò che i comuni non seppero o non vollero fare. — Senonchè, e nel testo stesso della legge e nella discussione che sollevò alla Camera il suo esame, se si ravvisa ben distinto e chiaro il concetto del legislatore che dovesse il potere esecutivo in ogni modo, dopo scorso un certo periodo di tempo, provvedere direttamente alla costruzione delle strade comunali obbligatorie, appare nondimeno assai chiaramente che le agevolezze con cui si cercò favorire l'iniziativa dei comuni si supponeva avrebbero ristretto a ben poco il procedimento coattivo; sicchè, mentre disponevansi delle norme per la distribuzione dei sussidi nel caso che l'affollarsi delle domande rendesse necessaria una certa graduatoria, a norma della quale i sussidi stessi si dovessero distribuire, non si tenne conto di tutto che poteva interessare quel periodo di coazione posto nella legge quasi soltanto come minaccia di provvedimenti, a cui non si sarebbe forse avuto bisogno di ricorrere. E questo intendimento si rivela ben presto, se si confrontano appunto le disposizioni che regolano la distribuzione dei sussidi colle somme stabilite *come termine minimo* che si dovevano ogni anno erogare dal Governo. Tre milioni di lire equivalgono a 12,000,000 di lire di lavori, ossia a circa 1200 chilometri di nuove strade da costruirsi agni anno, nè era questo concorso l'ultima parola della legge, inquantochè è detto in essa che non doveva *essere inferiore* a 3,000,000 dando così implicitamente la promessa di più larghi aiuti.

Io non rifarò all'E. V. la storia dell'esecuzione di questa legge; devo però osservare che il primo biennio passò senza che si potessero compiere nemmeno le classificazioni. La legge non fu intesa da quanti la dovevano eseguire, e lo stesso riconoscimento legale delle strade che cadevano sotto l'impero delle sue disposizioni, cioè la compilazione degli elenchi, non ebbe altra guida che il capriccio o l'ignoranza; nessuno prevedendo che quegli elenchi potevano diventare quasi altrettanti ruoli d'imposta, e che sarebbe venuto il giorno in cui il Governo si sarebbe presentato al comune per esigere la costruzione delle strade dal comune medesimo riconosciute obbligatorie.

Gli scarsi risultati ottenuti scossero l'eccessivo assegnamento che si era fatto su quella legge, e quando l'Amministrazione governativa si accinse ad adempiere scrupolosamente ai suoi obblighi, si trovò di fronte a quella sfiducia, che se si può spiegare come conseguenza di speranze troppo presto deluse, non aveva però ragione alcuna di essere, e che costituì e forma oggi ancora un grave inciampo all'opera del Governo.

Le successive discussioni che su questa legge, al tempo dell'esame dei bilanci annuali, si fecero nel Parlamento nazionale, le relazioni dei capi delle provincie, manifestanti quasi tutti la poca fede che in essa si aveva, contribuirono non poco, ed oggi pure contribuiscono, a far più gravi gli ostacoli che si son dovuti superare; e così faranno ancora finchè l'evidenza dei fatti e la ragione del successo verranno a dimostrare la potenza della legge e a rianimare la fede con cui fu votata e le speranze che su di essa si fondarono.

Anche del tempo occorrente a far sì che la legge del 1868 si svolga nella sua massima ampiezza, si è fatto ben poco calcolo; tempo che indipendentemente dalla natura stessa dell'operazione che si doveva compire, la quale esigeva lavori preparatorii importantissimi, doveva pur considerarsi non breve, trattandosi di far entrare nei costumi delle nostre popolazioni agricole un'imposta com'è quella delle prestazioni, che iniziata sulla fine dello scorso secolo in un paese a noi vicino, consigliata ai comuni nel 1804, resa obbligatoria nel 1824, disciplinata nel 1836, non ha potuto arrecare quei meravigliosi risultamenti che noi oggi ammiriamo, se non quasi un mezzo secolo dopo il giorno in cui fu ordinata.

Comunque sia però, l'opera che il Governo ha iniziata procede rapidamente verso il suo massimo sviluppo, e l'E. V. ben sa quali progressi siamo lieti di registrare ogni giorno che passa, progressi che all'Amministrazione stessa che li ha potuti ottenere paiono veramente mirabili. — Ed infatti, se guardiamo all'allargarsi della rete sussidiata, la troviamo:

nel 1870	per kilom.	311	per un valore di L.	3,467,000
» 1871	»	469	»	5,322,000
» 1872	»	1011	»	10,092,000
» 1873	»	2002	»	22,216,836

E i lavori eseguiti sulle linee sussidiate e i pagamenti fatti dal Governo progredirono come segue:

	Lavori eseguiti	Pagamenti fatti
nel 1870 .	L. 409,000	L. 77,000
» 1871 .	» 313,300	» 54,100
» 1872 .	» 2,314,000	» 532,700
» 1873 .	» 5,146,959	» 1,123,238

Pel periodo coattivo però, in cui siamo entrati, essendo obbligo del Governo di condurre mano mano tutti i comuni che hanno strade da costruire e da sistemare ad erogare in esse per intero i redditi del fondo speciale a cui i comuni stessi devono per legge attingere i mezzi occorrenti per adempiere ai loro obblighi, è necessario il dettare delle norme regolamentari, capaci a disciplinare questo servizio che sorge nuovo in Italia, perchè gli sforzi che noi facciamo e i sagrifici stessi che ai comuni si impongono, diano i più utili risultati.

Già con particolareggiate istruzioni, rivolte fin dal 29 febbraio 1872 a tutti i comuni del Regno, si cercò di far penetrare in tutti i luoghi il commentario della legge e la convinzione dei vantaggi che essa offre alle popolazioni; dei rapporti periodici, opportunamente ordinati, pongono l'Amministrazione in grado di sorvegliare l'andamento generale della legge; delle istruzioni pubblicate il 10 dicembre 1872, stabiliscono le norme generali pel servizio coattivo; un regolamento, per le prestazioni di opere, è sottoposto all'esame del Consiglio di Stato; e finalmente, col regolamento di servizio, sul quale prego l'E. V. di richiamare l'esame del Consiglio superiore dei LL. PP., si completa quella serie di disposizioni regolamentari che si son credute necessarie a studiare, per dare a questo servizio quell'organamento, senza del quale, incerta riescirebbe sempre l'opera dell'Amministrazione e meno utili ed uniformi i provvedimenti che è costretta di adottare.

Il regolamento che ho l'onore di presentare all'E. V. basa anzi tutto sulle istruzioni approvate con decreto del 10 dicembre 1872, le quali, prescrivendo l'esecuzione coattiva della legge, stabiliscono un servizio distinto, che riunisce i comuni sotto la guida di un delegato stradale; siffatto delegato si sottopone alla direzione dell'ufficio di genio civile e della prefettura; e gli uni e gli altri fan capo all'Amministrazione centrale.

Gli studi che il Ministero aveva creduto suo dovere di compiere su tutti gli elenchi omologati a tutto il 1871, lo avevano persuaso che non si sarebbe potuto iniziare il procedimento coattivo, senza provvedere prima alla revisione degli elenchi, revisione che non si poteva più lasciare all'arbitrio dell'Amministrazione comunale, sia perchè persistevano le stesse cause che influirono sui cattivi risultati delle prime operazioni, sia perchè a queste aggiungevansi le risoluzioni, ormai note, del Governo, di esigere da tutti i comuni assolutamente l'esecuzione della legge del 1868, la quale essenzialmente si basa sugli elenchi di classificazione.

Imponendo l'esecuzione coattiva senza di questa revisione, sarebbe certamente avvenuto di intimare ai comuni la costruzione di strade che, quantunque registrate nell'elenco, non avevano i caratteri di obbligatorie voluti dalla legge, oppure di trascurare di provvedere per costruzione di quelle che quantunque obbligatorie, non vennero negli elenchi medesimi classificate. — Le istruzioni quindi del 10 dicembre, più volte mentovate, prescrivevano anzi tutto questa revisione, compiuta la quale soltanto si poteva provvedere all'organizzazione del servizio coattivo. E siccome prevedevasi già, per gli scarsi risultati sino a quel tempo ottenuti, che ad un bel numero di comuni si sarebbe dovuto estendere l'applicazione delle nuove disposizioni, così nell'interesse economico ed amministrativo ed anche per assicurare la miglior riuscita dell'impresa, vasta e difficile, si prescrissero le concentrazioni in gruppi dei comuni medesimi. — In questo modo, per la compilazione dei progetti, oltrechè si può sperare di raggiungere il limite massimo dell'economia possibile in questo servizio, si aumentano le garanzie della buona riuscita dell'operazione, garanzie che saranno sempre maggiori di quelle che si possono sperare da contratti a *forfait* o da ingegneri assunti straordinariamente e per un solo incarico, ai quali non resta nemmeno la speranza di poter sorvegliare e dirigere i lavori progettati.

Per le costruzioni poi, siccome piccole sono le forze del fondo speciale in ciascun comune, pochi quindi i lavori che si possono ogni anno eseguire, le spese di direzione e di sorveglianza avrebbero assorbito buona parte dei redditi in denaro disponibili, e sarebbero divenute affatto sproporzionate all'ammontare delle opere eseguite.

In tutto ciò che concerne l'organamento di questo servizio delle strade obbligatorie, è troppo necessario il non dimenticar mai il principio su cui si basa la costituzione del fondo speciale, principio fecondo di ottimi risultati, principio che trae la sua ragione di essere e la sua potenza economica dalla natura tutta speciale dei lavori alle cui spese provvede. — Per costruire le strade occorrono danaro e lavoro non solo, ma bisogna ancora che queste due forze stiano fra di loro in un certo rapporto, perchè possano dare il massimo risultato utile.

Non è qui il caso di ricercare quale debba essere questo rapporto e in quale misura le due forze siano capaci di dare il loro massimo effetto utile: quello che è certo si è che per poco che si turbi l'equilibrio che la legge ha stabilito, le difficoltà dell'esecuzione della legge medesima si fanno sempre più grandi, fino ad impedirla del tutto, quando una delle dette forze venisse a mancare.

Di qui la necessità di riunire in gruppi i comuni di una provincia contro il quali si deve procedere coattivamente, per poter suddividere su di una massa più grande di lavori le necessarie spese di direzione e di sorveglianza. — E le istruzioni del 10 dicembre si occuparono appunto di questa suddivisione, dei criteri che la devono informare e della scelta del delegato stradale da preporsi a ciascun gruppo.

Riveduti gli elenchi, raccolti i comuni in gruppi speciali, nominati i delegati stradali, si dovevano determinare gli incarichi dei medesimi, si doveva provvedere al loro mantenimento. L'articolo 14 della legge del 30 agosto 1868 obbliga il prefetto *a far intraprendere la compilazione dei progetti relativi ai comuni che dichiarano di non poter provvedere direttamente, a ripartire le spese di tutti questi progetti fra i comuni in ragione del numero di chilometri di strada loro spettante.* Evidentemente se il prefetto doveva far queste spese, importava che avesse a sua disposizione i fondi occorrenti, nè questi fondi potevano essere quelli speciali dei comuni di cui all'articolo 2 della legge, perchè questi si sarebbero ridotti al solo 5 per cento sulle imposte dirette, ed oltrechè essere insufficienti a far fronte a questa natura di spese, così impiegati disturbavano quell'accordo che più sopra abbiamo visto che la legge stessa stabilisce fra le prestazioni in natura e quelle in danaro, rendendo così impossibile l'incominciamento dei lavori. E d'altra parte la dizione collettiva dell'articolo di legge, quella di stabilire il criterio, secondo il quale dovevansi suddividere poi queste spese stesse, indicava già che dovevansi dare al prefetto i mezzi per porre in esecuzione le disposizioni di quell'articolo, sicchè fu stabilito che le spese di compilazione dei progetti sarebbero state anticipate dal Governo, mentre poi quelle relative alle spese di direzione e di sorveglianza lasciavansi ai comuni. — Di qui la necessità delle disposizioni del capo III, IV, V e VI delle accennate istruzioni, le quali trovano nel regolamento di servizio non altro che una più ampia esplicazione, come vedremo più avanti.

Determinata così la base del regolamento di servizio, di cui ora si tratta, aggiungerò ancora come con circolare del 3 febbraio 1873, numero 2366-799, il Ministero si rivolgeva a tutti gl'ingegneri capi del Regno, per ottenere da essi uno schema di regolamento su cui poi studiare quello che il Ministero stesso aveva in animo di diramare; come la maggior parte degli uffici del genio civile inviarono le loro proposte; come infine su queste si potesse combinare il regolamento provvisorio che, dichiarato esecutivo con circolare del 24 giugno, n. 12276-5246, venne diramato con obbligo agli ingegneri capi ed alle prefetture di assumerlo in attento esame e di proporre poi nel termine di due mesi tutte quelle modificazioni ed aggiunte che avessero creduto del caso.

Raccolte le quali, e tenuto conto di esse, si compilò lo schema che qui unisco, e sul quale prego l'E. V. di sentire l'illuminato avviso del Consiglio superiore dei LL. PP.

L'accennato regolamento si suddivide in cinque parti. — Tratta la prima della sezione speciale di cui all'articolo 2 delle istruzioni del 10 dicembre; — la seconda dei delegati stradali di cui all'art. 3 delle medesime; — la parte terza versa sulla compilazione dei progetti e la sorveglianza ai lavori; — la parte quarta dà le norme per la contabilità generale e speciale delle spese; — la quinta finalmente contiene disposizioni generali e disciplinari.

L'articolo 1 della parte prima non è che l'articolo 1 e 2 delle già accennate istruzioni del 10 dicembre, e gli articoli 2 e 3 stanno pure negli articoli 2 e 3 delle medesime.

Stabilita la sezione delle strade comunali obbligatorie negli uffici del genio civile, importava determinarne gli incarichi, i quali o riflettono l'andamento generale della legge, o si riferiscono soltanto all'esecuzione coattiva. Al primo caso provvede l'articolo 4 prescrivendo anzi tutto la revisione degli elenchi, dell'importanza della quale operazione già più sopra si è detto. Tutte le altre incumbenze, o sono già determinate dalle leggi e da' regolamenti che disciplinano il servizio del genio civile, o sono stabilite dal regolamento 11 settembre 1870 sull'esecuzione della legge del 1868, o si aggiunsero nell'interesse generale del servizio, come l'incarico d'aiutare le prefetture nella redazione delle relazioni trimestrali, le quali pongono l'Amministrazione centrale in grado di sorvegliare efficacemente la esecuzione in tutti i comuni del Regno della legge del 1868. — Rispetto all'esecuzione coattiva, gli obblighi compresi nell'articolo 5 sono tassativamente indicati dalle istruzioni in discorso (nn. 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9), o vi vennero aggiunti per obbedire alle prescrizioni del regolamento 11 settembre 1870 (nn. 6, 7 e 8). — L'articolo 6 è compreso nell'art. 3 delle istruzioni, il 7 nell'articolo 4. — Il settimo poi stabilisce un criterio di paragone per dare agli uffici norme a cui attenersi nella composizione delle delegazioni stradali. — Già si è accennato alla convenienza di riunire i comuni, contro cui si agisce d'ufficio, in gruppi speciali, e si è pure toccato dei criterii che devono guidare a questa suddivisione. — Pei progetti, la lunghezza delle strade da progettare, il numero dei comuni, od anche fino ad un certo punto la condizione dei territorii, non possono, in dati limiti, influire sull'economico organamento del servizio, purchè si accordi al delegato quel personale di cui abbisogna per compiere in due anni (art. 45 delle istruzioni del 10 dicembre) i progetti della propria delegazione; ma per le costruzioni la cosa procede ben diversamente. Convien notare che l'esecuzione d'ufficio non può contare che sui redditi del fondo speciale che si devono ogni anno convertire in lavori stradali, che questi redditi generalmente son limitati assai, che infine i comuni impiegheranno ad ultimare una strada un numero d'anni che varia da uno a venti e più anni. Conviene adunque subordinatamente al criterio delle condizioni dei territorii, delle distanze dei comuni, dare al delegato stradale tante strade in costruzione sulle quali si possa ogni anno ultimare una certa quantità di lavoro capace a rendere il meno grave possibile la spesa di direzione. Notasi ancora che il delegato è coadiuvato nel comune dal sorvegliante, specialmente incaricato dell'esazione delle imposte delle prestazioni, sorvegliante che può supplire alle assenze del delegato per i piccoli bisogni del limitato lavoro. — Confrontato lo stipendio del delegato con l'importare dei lavori eseguiti in un anno, le spese di direzione saranno tanto più piccole quanto più grande sarà la quantità delle opere compiute. — In terreni facili e in comuni non troppo disgiunti fra loro il delegato potrà avere in costruzione un gruppo di 15 comuni che può visitare ogni settimana e quindi all'incirca provvedere al massimo a 40 chilometri di strada da ultimarsi nell'annata sulle 15 strade in costruzione nei comuni. — Le spese di direzione allora, cioè lo stipendio del delegato, le spese varie di stampati, verifiche ed altro, riusciranno le minime possibili, potendosi instituire il seguente calcolo, sulla base della durata del lavoro che in ogni anno si presume di 5 mesi al più, cioè nelle epoche in cui riesce più facile l'impiego delle prestazioni:

a) Stipendio del delegato a lire 250 al mese.	L.	1,250 »
b) 10 sorveglianti locali a lire 150 al mese e per 5 mesi .	»	7,500 »
c) Spese diverse	»	1,250 »
Totale . .	L.	10,000 »

E potendosi ritenere di 400,000 lire l'importo dei lavori eseguiti nell'anno, questa natura di spese starà in ragione del 2 50 per cento dell'ammontare dei lavori eseguiti, compresa l'esazione dell'imposta delle prestazioni che pur deve importare qualche spesa.

Il rapporto fra l'importare dei lavori e il valore delle prestazioni sta anche in Italia nelle proporzioni di 60 a 100 circa, cosicchè nel 2 50 per cento ora accennato sarebbero comprese, oltre le somme occorrenti a pagare la Direzione tecnica dei lavori, quelle pur necessarie ad esigere 240,000 lire di un'imposta abbastanza difficile, e che a differenza delle altre tutte che costituiscono i tributi generali della nazione, subisce una conversione nel momento stesso della riscossione, conversione che ha bisogno di essere disciplinata e diretta.

Ben è vero che questo rapporto, tra le spese e l'importare dei lavori, va soggetto ad aumenti, dove la tenuità del fondo speciale consiglierebbe un agglomeramento di comuni maggiore di quello che l'asprezza dei luoghi e la distanza delle strade da costruire lo permetterebbero. — Ma in questo caso il più sfavorevole, se diminuisce il valore delle opere che si possono esigere, ogni anno diminuisce pure il numero dei comuni e il tempo occorrente per compiere le opere e quindi le spese per sorveglianti locali; sicchè, dato che un gruppo comprenda solo quattro comuni, nei quali, coi redditi del fondo speciale, non sia possibile eseguire dei lavori per più di 70,000 lire all'anno, avremo pel delegato stradale a lire 250 . . . . L. 1,250

Per tre sorveglianti e per quattro mesi	»	1,800
» spese diverse	»	250
Totale . . .	L.	3,300

Il che vuol dire 5 per cento circa per la direzione dei lavori, l'esazione di 42,000 lire d'imposta delle prestazioni, la conversione di queste in lavori. Rapporto non esagerato, se si tiene conto che diversi comuni pagano già ora il 10 per cento di sole spese di direzione, non compreso il sorvegliante per le prestazioni, e che sarà sempre meno grave di quello che si otterrebbe se non si dovesse ricorrere all'espediente della concentrazione dei distretti stradali dei comuni in discorso.

L'articolo 7 non è che l'art. 4 delle istruzioni del 10 dicembre, come pure gli articoli 10, 11 e 12 equivalgono agli articoli 42 e 43 delle istruzioni medesime.

Gli articoli 13, 14 e 15 danno le norme necessarie per dare compìeta esecuzione all'articolo 11 del regolamento 11 settembre 1870, il 16, il 17 e il 18 ripetono le raccomandazioni più volte fatte, sui riguardi necessari per l'esame dei progetti delle contabilità e del collaudo dei lavori, nè meritano se ne faccia speciale argomento di spiegazione.

Uno dei più gravi ostacoli che incontra l'esecuzione della legge del 1868 è il timore che i comuni si hanno di essere tratti in ispese eccessive e non proporzionali affatto all'utile che dalla strada potranno trarre. — E questo timore è, a dir vero, pienamente giustificato. Senza indagare le ragioni dei fatti avvenuti si può affermare però che le esigenze dell'ingegnere incaricato di compilare progetti di modeste diramazioni comunali, sia per i compensi dei progetti stessi, come per il genere di lavoro che proponevano, erano tali da spaventare qualunque amministratore comunale che pur intendesse la suprema necessità delle comunicazioni rotabili. — E non fu raro il caso di vedere comuni impegnati nella costruzione di strade da 8 a 10 metri di larghezza, con tracciati di dispendiose gallerie, viadotti, imponenti trincee, ecc., dove la giacitura dei luoghi permetteva i più economici sviluppi, sospendere i lavori dopo aver incontrate enormi passività. Ciò che contribuì ad accrescere quel senso di sfiducia con cui fu accolta la legge del 1868 e l'opera del Governo che la voleva eseguita; sfiducia che dura tuttavia, e che forma uno dei principali ostacoli alla esecuzione della legge. — Richiamare quindi chi è incaricato dell'esame dei progetti, della revisione della contabilità, del collaudo dei lavori, a non permettere sulle linee sussidiate almeno (chè sulle altre non sussidiate il Governo non ha un'ingerenza diretta) che il compimento di quei lavori che sono indispensabilmente necessari ad aprire al transito le nuove linee, senza dimenticar mai che la strada, migliorando le condizioni economiche della regione che attraversa, migliorerà pure sè stessa, e tenendo conto de' mezzi che i comuni possono impiegare in questa natura di lavori, è a ritenersi un'urgente necessità. E gli articoli in esame provvedono a questa necessità assoluta e richiamano tutta l'attenzione degli uffizi tecnici su di un argomento di vitale interesse per l'esecuzione della legge del 1868.

La 2ª parte del regolamento tratta dei delegati stradali. — Non bisogna dissimularlo, i grandi risultati ottenuti in Francia dalla legge del 1836 son dovuti per la maggior parte all'articolo 16 di quella legge, il quale dà la facoltà ai prefetti di nominare in servizio *des chemins vicinaux* gli agenti stradali. Questi tremila e più funzionarii sparsi sul territorio della Repubblica, non educati alla scuola dei grandi lavori, modesti nelle loro esigenze, devoti all'opera che dirigono, sollecitati dalle velleità degli ingegneri dei ponti e strade, che tendono ad acquistare un'ingerenza diretta nelle costruzioni delle piccole strade comunali sfuggita loro il dì che ritennero non di loro competenza l'occuparsi di queste minori diramazioni stradali, han saputo acquistare tanto diritto alla riconoscenza del paese, seppero per tal modo curare lo sviluppo della viabilità comunale, che ad essi si devono in principal modo gli splendidi risultati ottenuti dalla legge del 1836 in Francia.

Non è certamente intenzione dell'Amministrazione di creare un nuovo personale ad imitazione di quanto fu stabilito dalla legge francese, ma dacchè le necessità della esecuzione coattiva ci obbligano a ricorrere a queste misure transitorie e straordinarie, dobbiamo fare in modo da dare alle medesime tale un ordinamento da poterne trarre il massimo effetto utile, non solo per le costruzioni, ma eziandio per le manutenzioni il giorno in cui si dovrà pur pensare a questo importante completamento della legge del 1868.

Se esaminiamo le legislazioni straniere su quest'argomento, oltre la Francia, che come abbiamo visto, mantiene un corpo speciale di tecnici addetti al servizio della *vicinalità*, troviamo che il Belgio, oltre i commissarii stradali, ha un servizio centrale di ispezione comprendente un ispettore generale, e due ingegneri pagati dallo Stato; nella massima parte dei cantoni svizzeri, lo Stato concorre nelle spese di manutenzione delle strade comunali pagando il personale di ispezione e di sorveglianza e perfino i cantonieri. Un corpo di commissari speciali (Way-Warden e highway-surveyor) in Inghilterra sorveglia la manutenzione delle strade parrocchiali sotto la direzione di un Comitato e con norme di servizio precisate con cura speciale. Il collegio dei sindaci, aiutato da speciali commissari stradali, sovraintende nelle Fiandre orientali alla manutenzione delle strade comunali. Le Waterstaat nei Paesi Bassi hanno alla loro dipendenza degli assistenti pagati dalle provincie per sorvegliare alla manutenzione delle strade rotabili provinciali e comunali.

Nel progetto di legge presentato alle Camere prussiane nel 1865, ma non ancora votato, si propone a ciascun distretto stradale un commissario incaricato di assistere il Consiglio provinciale nella sorveglianza che deve esercitare sulla manutenzione delle strade rotabili. In Italia stessa la manutenzione delle strade comunali è assicurata, se, come in parte delle provincie della Venezia e della Lombardia, l'organizzazione del servizio di sorveglianza è fatta sulle basi di un'ingerenza tecnica diretta e continua.

Col regolamento in esame si vuol raggiungere questo scopo senza pregiudicare affatto l'impor-

tanto quo tiene, se convenga dare un assetto stabile a questo servizio; e mentre si assicura l'economica esecuzione della legge del 1868, si procurano gli elementi necessari per risolvere, ove occorra, l'altra importante questione della manutenzione delle strade costrutte.

L'art. 19 non è che l'art. 8 delle istruzioni già citate: il 28 traduce le disposizioni dell'articolo 9, determinando però tassativamente a chi spetta di fissare la residenza ordinaria del delegato.

Trattandosi di un delegato che ha e deve avere dei rapporti continui coll'ufficio del genio civile, coi comuni, coi sorveglianti municipali, cogli appaltatori, era necessario lo stabilire non solo il luogo di sua residenza stabile, ma l'obbligo di tenere un ufficio in cui raccogliere i documenti tutti e i rapporti relativi al servizio che deve disimpegnare. — Fu pure dibattuto l'argomento se gli strumenti necessarii dovevansi acquistare dall'Amministrazione, oppure si dovessero ritenere a carico dei delegati. I pareri degli ingegnericapi furono, a dir vero, discordi. Considerando però che l'Amministrazione avrebbe fatta una ingente spesa a carico dei comuni senza sapere poi come usufruire, nè come dividere, terminati gli studii, gli acquistati strumenti; considerando che oggetti di questa natura sono soggetti a deperimenti notevoli, quasi in ragione della cura che si può avere di adoperarli, e che nel conservarli non si avrebbe il voluto riguardo ove il delegato non fosse proprietario dei medesimi; considerando che ponendo queste spese a carico dell'Amministrazione le pretese sarebbero state di gran lunga maggiori di quelle dell'altro sistema, nè potevansi utilmente combattere di fronte al controllo che si voleva stabilire sul calcolo del tempo occorrente per ultimare questa natura di studii; considerato infine che è saggio principio di pubblica economia il ritenere che quando uno è chiamato a prestare un dato lavoro o un dato servizio, ha bisogno di istrumenti, utensili od altro, devono questi essere di proprietà di chi li deve usare; si è imposto al delegato l'obbligo contenuto nell'accennato art. 29, mitigato però dalle disposizioni che accorda al delegato stesso il diritto di riceverli dall'Amministrazione, rimborsando in rate mensili le spese relative.

L'articolo 30 ripete le norme per la consegna del servizio, già stabilite quando si trattò degli obblighi dell'ufficio del genio civile, ed all'articolo 31 si determina la condotta del delegato nel caso di divergenze fra i comuni, in adempimento alle prescrizioni dell'articolo 11 del regolamento 11 settembre 1870.

Come allorchè la Francia si decise colla legge del 1868 di stabilire un termine per il completamento della sua rete vicinale e di fissare le quote del concorso governativo in tali lavori, volle suddivise le strade che ancora a quell'epoca rimanevano a costruirsi, in tre categorie, secondo il loro minore o maggior grado di urgenza, così si è pur creduto necessario di stabilire fra noi una suddivisione che ci permettesse di provvedere alle costruzioni delle nostre strade obbligatorie secondo l'ordine della loro importanza.

Il decreto imperiale del 17 agosto 1867 prescriveva la suddivisione delle strade nelle seguenti categorie:

1. Quelle, la cui costruzione ha un carattere di urgenza;

2. Quelle, che, senza presentare lo stesso grado d'urgenza, sono riconosciute di vera utilità;

3. Quelle, di cui la costruzione poteva essere differita senza pregiudizio del comune.

Il nostro regolamento preciserebbe invece i criteri secondo cui giudicare dell'importanza delle strade da costruirsi e quindi della loro urgenza, perchè, se l'articolo 9 del regolamento 11 settembre 1870 dava facoltà ai Consigli comunali di prescrivere l'ordine con cui intendevano si procedesse alle costruzioni delle loro strade obbligatorie, trattandosi poi di esecuzione d'ufficio, non bastava di suddividere le strade secondo l'urgenza, ma bisognava altresì precisare in qualche modo i criteri con cui procedere nella determinazione di quest'urgenza. Le prescrizioni, del resto, di quest'articolo non sono che quelle dell'articolo 44 delle istruzioni del 10 dicembre.

Gli articoli 32 e 33 non risguardano che particolari di minima importanza.

L'articolo 46 delle istruzioni suaccennate prescrive che i progetti delle due prime categorie si devono compiere dal delegato stradale in un biennio.

Per ciò ottenere, è necessario il dare al delegato il personale occorrente, e l'art. 34 provvede a questa necessità del servizio, mentre l'articolo 29 afferma la responsabilità dei delegati anche pei lavori eseguiti dagli aiutanti temporanei.

Gli articoli 36, 37 e 38 non riguardano che suggerimenti ed avvertenze per i casi di accordi tra i delegati dei gruppi circa ai punti d'attacco delle linee sui confini delle delegazioni e l'obbligo del delegato di occuparsi, richiesto dal prefetto o dall'ingegnerecapo, anche dei lavori eseguiti dai comuni, non compresi nell'esecuzione d'ufficio e delle manutenzioni.

Il capitolo 3° si riferisce per intero alla compilazione dei progetti ed alla condotta dei lavori.

Per quanto già si disse più sopra sulla necessità di ridurre le spese per la costruzione di queste strade al loro limite minimo, non bastavano semplici raccomandazioni generali, ma importava entrare nei particolari di questi studi e precisare in massima i riguardi e gli espedienti che si possono usare o tollerare per raggiungere questa economia.

E quindi l'articolo 39 ammette una certa tolleranza anche per le contropendenze colle quali talvolta è possibile evitare lunghi contorni, o le spese di troppo alti edifici o muri di sostegno, e gli articoli 40 e 41 ammettono i ponti in legname e i piccoli manufatti, i quali, per le forti pendenze e per le ristrette sezioni delle strade, possono mantenersi sgombri senza aver bisogno di una sezione che permetta l'accesso sotto di essi del cantoniere.

Lo stesso articolo 39 ammette delle sezioni stradali ristrette anche a soli m. 3 50, con piazzette di ricambio, purchè queste riduzioni siano volta per volta giustificate da speciali relazioni. Su questo proposito la relazione che ebbi l'onore di presentare all'E. V. per ottenere una modificazione al comma *e* del regolamento 11 settembre 1870, così esprimevasi:

« Non si fu che colla *scorta degli* studi compiuti sulla potenza economica della legge del 1868 che sorse imponente la necessità di provvedere a che la legge stessa potesse venire eseguita anche dai comuni i cui redditi del fondo speciale sono tenuissimi, e pei quali le condizioni dei luoghi esigono forti spese, sia per l'occupazione di terreni costosissimi, sia per forti tagli di roccia, sia per qualunque altra di quelle ragioni di spesa che dalle sezioni ridotte della strada possono venir diminuite. Qualunque possano essere le ragioni tecniche a cui si può ricorrere per combattere questa deroga dal regolamento 11 settembre 1873, noi ci troviamo di fronte a delle necessità economiche, delle quali bisogna assolutamente tener conto, se vogliamo far eseguire la legge del 1868. — Si danno dei casi di strade che devono servire a comuni, o a popolose frazioni di comuni, poveri appunto perchè sin'ora perduti nel labirinto di valli remote e difficili, non fu loro possibile di migliorare le proprie condizioni economiche per l'isolamento in cui si trovano, strade che costrutte a forma del regolamento ora citato, importerebbero enormi spese, e tali da rendere impossibile al comune le loro costruzioni. Si dovrà per questo derogare alla legge e lasciare che quel comune resti eternamente isolato? E d'altra parte, come costruire, anche d'ufficio, le strade, se i redditi del fondo speciale son così piccoli, da richiedere un numero d'anni eccessivo?

« Occorreva quindi (e lo studio fatto dalla legge del 1868 lo additava) pensare ad una serie di provvedimenti capaci a rendere possibile l'apertura di comunicazioni rotabili in questi derelitti comuni. E il Governo, col suo concorso alla costruzione di nuove strade provinciali, iniziò la serie di questi provvedimenti, tra i quali havvi senza dubbio quello diretto a far diminuire le spese di costruzione. — Ridurre da m. 5 a m. 3 50 la sezione stradale, vuol dire diminuire di un terzo almeno queste spese, e in certi casi anche della metà, vuol dire il rendere possibile la costruzione di una comunicazione rotabile, dove altrimenti ci sarebbe stato impossibile il farlo.

« Quando poi le migliorate condizioni economiche del comune lo permetteranno, non vi ha a dubitare che il comune stesso provvederà ad allargare le sue strade, perchè il desiderio del meglio è innato in tutti, negli individui come nelle Amministrazioni comunali, e il soddisfacimento di questo desiderio sa farsi strada senza bisogno di leggi coattive, allorchè provvede ad imperiose necessità e se ne possono calcolare i vantaggi che esso può arrecare e la possibilità dei sagrifici che si devono sostenere. Iniziato il movimento degli scambi facilitati da una piccola strada non è più possibile arrestarlo, come non si arrestano le acque di una inalveazione, quantunque la sezione del nuovo canale sia stata costrutta in proporzione ristrettissima. — Le acque stesse, in questo caso, provvedono all'allargamento del letto, la necessità degli accresciuti commerci allargheranno le strade dove se ne manifesterà il bisogno.

« È pur necessario anche il considerare il sistema generale della viabilità di un territorio nel suo complesso. Le arterie principali del movimento generale di una regione devono poter ricevere tutte le più piccole diramazioni, e queste devono essere proporzionali ai limitati interessi a cui servono, perchè la somma di questi interessi costituisce appunto l'importanza del movimento generale della pubblica ricchezza.

« Condannare un comune a restar privo di una strada soltanto perchè non può costruirla della larghezza prescritta da un regolamento, sarebbe come l'impedire all'emissario di una valle di ricevere i piccoli rigagnoli che percorrono le piccole insenature delle coste, perchè questi sono di minima importanza rispetto al fiume principale.

« Lasciamo che si aprano pure queste piccole strade, perchè nell'alternativa, o di far nulla, o di costruire delle strade a sezioni ridotte, meglio è il secondo spediente, il quale sarà sempre più utile della via mulattiera non sempre praticabile. La necessità che ne deriva di restringere lo scartamento dei veicoli e di attendere sulle piazzette il cambio del carro che si incontra, sono inconvenienti ben lievi di fronte ai trasporti a soma per letto di fiumi ed al restare per mesi intieri affatto disgiunti dal commercio generale di un paese. »

Gli articoli dal 42 al 47 inclusivo non comprendono che norme generali per ben definire e scegliere i tracciati delle linee, i loro confronti, ecc., mentre l'art. 48 si riferisce al limite delle pendenze. E qui converrebbe ripetere quanto si è detto sopra, rispetto ai limiti minimi della sezione stradale, se non convenisse invece il far notare che la dizione di questo articolo è ben diversa da quella dell'articolo 39. Di una strada a miti pendenze e di sezione pur ridotta al minimo, il successivo allargamento eseguito per tratti è quistione di tempo, ed in ogni caso i lavori fatti non sono mai perduti. Le pendenze invece e i limiti delle stesse possono essere tali da non permettere alcun miglioramento che non sia l'abbandono di tutta o di parte della strada, quando si tratti di renderla più comoda al pubblico transito.

Nel mentre quindi l'articolo 39 permette il restringimento della sezione stradale fino a metri 3 50 con il semplice obbligo di giustificare l'adozione di tale partito, l'articolo 48 invece dice: Dateci delle strade nelle quali i limiti di pendenza siano possibilmente sempre ristretti fra il tre ed il quattro, usate parcamente del cinque, spingetevi al sei od al sette per brevi tratti e per evitare enormi spese nelle strade più importanti, in quelle di minore importanza *toccate eccezionalmente* il nove.

Come si vede nel modo con cui questo articolo è redatto, si evita il pericolo a cui dianzi si è accennato. Si concedono pendenze forzate per brevi tratti; il che vuol dire che così facendo, non si pregiudicherà mai tutto l'andamento della linea, e l'avvenire potrà, con poche varianti, correggere le forti pendenze che oggi si è costretti tollerare.

Senza ricorrere alle teorie dinamiche dello impiego delle forze animali sui piani inclinati, senza cercar di risolvere la questione di conoscere sino a qual punto il necessario allungamento di tracciato per le meno sentite pendenze possa compensare gli sforzi di trazione su di una rampa forzata, egli è certo però che l'inclinazione della direttrice altimetrica di una linea influisce molto sull'economia dei trasporti: ma d'altra parte è pur certo che una strada che in brevissimo tratto abbia pure delle pendenze spinte al 9 per cento, sarà immensamente più utile di un sentiero mulattiere. Lo sviluppo della forza viva di cui è capace un motore animale per brevi istanti, potendosi poi calcolare di gran lunga maggiore di quello che si verifica in lunghi periodi, ciò ne assicura che, mantenute brevi ed interrotte, queste maggiori pendenze poca influenza si avranno sul carico del veicolo.

Delle tavole ingegnosamente studiate da M. Favier, ispettore generale dei ponti e strade, ci permettono di trasformare le rampe in lunghezze orizzontali equivalenti, avuto riguardo allo spreco di forza viva del motore animale per percorrerle. Lo studio di quelle tavole ci permette di ritenere che si possono impiegare senza gravi perdite delle pendenze comprese tra il 3 ed il 6; ma la quistione non va considerata soltanto dal punto di vista dell'economia dei trasporti. Non basta, infatti, che queste spese sieno le minime possibili, bisogna ancora che la somma della spesa totale annua sia la più piccola.

Ora la spesa annuale si compone dell'interesse del capitale di costruzione, delle spese di manutenzione, ed infine delle spese di trasporto di tutto il tonnellaggio che circola sulla strada. Ciascuno di questi elementi parziali varia col variare delle pendenze adottate, dimodochè in ogni circostanza non sarà difficile il determinare la declività normale che dia il minimo delle spese annue.

Si ha ancora un'altra circostanza, indipendente affatto dalle formole ben precise più sopra accennate, ed è la possibilità di costruire col denaro del fondo speciale una strada nelle condizioni di economia dettate dal calcolo. E qui si dovrebbe ripetere quanto si disse a proposito della ridotta sezione della strada, ma aggiungo soltanto un'ultima considerazione. La strada costruita nei limiti di tolleranza fissati dall'articolo in discorso promuoverà uno scambio di prodotti, non v'ha dubbio, maggiori di quello che si effettua lungo i letti dei fiumi e per sentieri disastrosi e difficili. Le differenze tra il prezzo di trasporto a schiena e quello a ruote va a tutto vantaggio dei commerci, i quali aumenteranno i loro redditi annui fino al punto in cui sarà facile porre l'altra quistione, se convenga abbandonare la strada già costruita nella parte a forti pendenze, per costruirne altra a più miti inclinazioni.

Chiamiamo r, la pendenza unitaria della strada esistente;

d, il suo sviluppo;

l, la lunghezza orizzontale equivalente alla lunghezza reale d;

n, il numero delle tonnellate che passano annualmente sulla strada;

p, le spese di costruzione per metro corrente della nuova strada;

t, le spese di manutenzione per metro corrente;

e colle lettere r' d' l' le corrispondenti designazioni della nuova strada.

Perchè il cambio sia utile, bisogna che la lunghezza orizzontale l' sia più piccola di l, e che le economie che risultano nelle spese annuali di trasporto, economia che è rappresentata da $n \times 0{,}0002 + (l - l')$, sia più grande: 1. Delle maggiori spese di manutenzione necessarie pel più lungo sviluppo della nuova strada, maggior spesa rappresentata da $t\,(d' - d)$;

2. Dell'interesse al cinque per cento del capitale impiegato, $\frac{p\,d'}{20}$; si dovrebbe quindi avere

$$n\,(l - l') \times 0{,}0002 > t\,(d' - d) + \frac{p\,d'}{20}:$$

e dall'eguaglianza

$$n\,(l - l') \times 0{,}0002 = t\,(d' - d) + \frac{p\,d'}{20}$$

si ricaverà il valore di cui sopra, dal quale si dovrà trovare il tonnellaggio reale n della strada, perchè vi sia vantaggio di fare il cambio.

E notando che si ha:

$$p = \frac{d\,r}{r'};\ l = d\,c;\ l' = d'\,c' = \frac{d\,r}{r'}\,c'$$

essendo c e c' i due coefficienti corrispondenti alle inclinazioni r e $d\,r'$ si avrà:

$$n = \frac{20 \times t\,(r - r') + p\,r}{0{,}004\,(c\,r' - c'\,r)}$$

ciò che dimostra, che l'utile che si può avere nel fare le rettifiche non dipende affatto dallo sviluppo della parte che ha più forte pendenza, ma dall'aumentarsi piuttosto del tonnellaggio sulla strada. Non possiamo avere aumento senza iniziare prima la serie degli aumenti medesimi, nè possiamo iniziare questa serie senza permettere che si scriva il primo numero che la deve costituire coll'aprire le strade anche con pendenze eccezionalmente spinte fino al 9 per cento.

Tutte le disposizioni degli altri articoli dal 49 al 92 non credo meritino speciali dimostrazioni dopo quanto son già venuto esponendo, non trattando essi che di particolarità importanti a spiegare il concetto che il Ministero intende si debba seguire tanto nello studio dei progetti che nella condotta e disciplina dei lavori.

Ben poche parole mi resta ancora ad aggiungere sui capitoli 4 e 5 che che riflettono le contabilità generali e parziali, i resoconti, i riparti, ecc., e stabiliscono quel controllo pronto e rigoroso col quale soltanto si può sperare di mantenere questo servizio nei limiti di quell'economia senza della quale non solo non ci sarebbe possibile l'ottenere quei risultati che vogliamo raggiungere, ma la responsabilità dell'Amministrazione verrebbe seriamente compromessa. È una catena di disposizioni che hanno il loro addentellato e la loro base nelle istruzioni del 10 dicembre 1872 e conducono il delegato stradale e la sezione speciale a compiere quanto è prescritto dai regolamenti di contabilità in vigore per ciò che si riferisce alle anticipazioni per lo studio dei progetti e per mantenere in continua evidenza lo sviluppo delle spese con i risultati delle spese stesse.

Il servizio intorno all'organizzazione del quale si lavora, è affatto nuovo, sia se lo si considera per ciò che si riferisce allo svolgersi delle massime di giurisprudenza amministrativa, che vanno formandosi nei molteplici casi che l'esecuzione della legge fa sorgere, sia se si tien conto dell'ordinarsi di questa sostituzione dell'ingerenza governativa alla mancata iniziativa dei comuni.

Gli espedienti a cui si è costretti quindi di ricorrere per disciplinarlo, se non possono certamente pretendere di risolvere *a priori* tutte le quistioni che possono insorgere nell'ampio svolgersi dell'esecuzione coattiva della legge, devono però provvedere a quanto la pratica ha fin qui dimostrato necessario, non che a tutto quanto è prevedibile che possa aver bisogno a speciali norme regolamentari.

Ho quindi la fiducia di aver predisposto un lavoro che, sia pel modo con cui fu preparato, sia per le disposizioni che contiene, meriterà l'approvazione dell'E. V. una volta che l'esame dell'autorevole Consiglio dei LL. PP. vi avrà introdotte quelle modificazioni che il giudizio di quell'illustre consesso crederà necessario di proporre.

Il Direttore Generale
DELLA ROCCA.

II.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 13, 14 e 15 della legge 30 agosto 1868, n. 4613, sulla costruzione obbligatoria delle strade comunali;

Visti gli articoli 11, 15 e 31 del regolamento approvato con Regio decreto dell'11 settembre 1870;

Viste le istruzioni approvate col decreto Ministeriale del 10 dicembre 1872;

Considerando necessario di completare le istruzioni medesime con speciali norme regolamentarie, dirette a rendere più facile e più pronta la esecuzione coattiva della legge, e di rinchiudere le diverse disposizioni di servizio in un solo regolamento,

Decreta:

1. È approvato l'unito regolamento di servizio per l'esecuzione d'ufficio della legge 30 agosto 1868 sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie;

2. Le istruzioni del 10 dicembre 1872 sono abrogate.

Dato a Roma, il 14 aprile 1874.

Il Ministro: S. SPAVENTA.

III.

ISTRUZIONI

per l'esecuzione d'ufficio della legge 30 *agosto* 1868 *sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie.*

CAPITOLO I.

Dell'esecuzione d'ufficio. — Incarichi delle Sezioni negli uffici del Genio civile.

Art. 1. Ogniqualvolta il prefetto dovrà procedere alla esecuzione coattiva della legge del 30 agosto 1868, in forza degli articoli 14 e 15, per non avere i comuni o iniziata la compilazione dei progetti, o costituito il fondo speciale, o rivolto i redditi del medesimo per intero alla costruzione delle strade, farà anzitutto inscrivere d'ufficio, a norma dell'articolo 15 di detta legge, sul bilancio dei comuni le tre imposte *A*, *B*, *C*, del fondo speciale, di cui all'articolo 2 della legge stessa; ordinerà la formazione dei relativi ruoli e provvederà alla compilazione dei progetti ed alla esecuzione delle opere, per mezzo di ingegneri straordinari da destinarsi a uno o a più comuni, secondo le norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2. La direzione del servizio tecnico per l'esecuzione coattiva della legge del 30 agosto 1868 è affidata all'ingegnerecapo del genio civile, il quale formerà, nel suo ufficio, una sezione speciale che dovrà esclusivamente curare l'andamento di questo servizio.

Art. 3. Il servizio coattivo della viabilità obbligatoria nei comuni è affidato ad appositi delegati stradali.

Art. 4. La sezione speciale, nell'interesse generale dell'esecuzione della legge, dovrà:

a) Rivedere gli elenchi di classificazione di tutte le strade obbligatorie della provincia per constatarne la regolarità di fronte agli obblighi stabiliti dall'articolo 1 della legge del 30 agosto 1868;

b) Sorvegliare la compilazione dei progetti che i comuni facessero per loro iniziativa eseguire, col proposito di rendersi un esatto conto del loro andamento e di poter provvedere nei casi di sospensione degli studi o di eccessivi ritardi;

c) Esaminare e dar parere sui progetti prima della approvazione prefettizia dei medesimi;

d) Sorvegliare la regolare manutenzione delle strade obbligatorie non ancora ultimate e consegnate ai comuni, siano esse aperte o no al pubblico transito;

e) Visitare i lavori sulle linee sussidiate che si costruiscono liberamente per iniziativa dei comuni, esaminare le relative contabilità e compilare i certificati di pagamento delle quote di sussidio governativo, non che collaudarne le opere sussidiate, una volta ultimate;

f) Visitare i lavori delle strade non sussidiate per verificare il regolare andamento e proporre i provvedimenti che si ritenessero necessari qualora fossero sospesi, o procedessero con soverchia lentezza;

g) Esaminare tutte le contestazioni che possono insorgere per opposizioni alle classificazioni, ai progetti, alla costituzione dei consorzi ed ai riparti delle spese fra i comuni interessati;

h) Fornire alle prefetture gli elementi per la compilazione delle relazioni trimestrali;

i) Eseguire tutti quegli altri lavori e studi che il Ministero crederà di dover ordinare per facilitare l'esecuzione della legge delle strade obbligatorie.

Art. 5. Gli incarichi della sezione speciale, per quanto si riferisce all'esecuzione d'ufficio della legge, sono:

1. La suddivisione dei comuni in gruppi secondo i criteri stabiliti dall'art. 6;

2. La consegna del servizio ai delegati stradali;

3. La raccolta, l'esame ed il controllo dei documenti contabili mensili ed annuali, la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi;

4. La raccolta, l'esame ed il controllo delle situazioni d'avanzamento degli studi dei progetti e dei lavori di costruzione;

5. La tenuta dei registri delle contabilità generali e speciali;

6. Il tracciamento di massima dei progetti eseguiti d'ufficio a forma dell'articolo 11 del regolamento 11 settembre 1870;

7. L'esame ed il parere sui progetti compilati dai delegati stradali;

8. L'esame delle contabilità dei lavori eseguiti e la compilazione in base ad esse dei certificati di pagamento delle somme dovute tanto alle imprese costruttrici che ai comuni in conto dei sussidi governativi loro accordati;

9. La direzione generale del servizio e quindi il carteggio necessario coi delegati stradali nei comuni; le visite periodiche ai lavori.

Art. 6. La suddivisione dei comuni in gruppi deve venir fatta in modo che la rete delle strade obbligatorie, da costruirsi o da sistemarsi in ciascun gruppo dei comuni, possa efficacemente venir sorvegliata o diretta da un delegato stradale.

Art. 7. Si avrà riguardo in queste divisioni dei comuni:

1. Alle lunghezze delle strade da costruirsi o da sistemarsi nel comune;

2. All'estensione e configurazione del territorio comunale;

3. Alla maggiore o minor facilità di comunicazioni tra i comuni;

4. Alla quantità delle opere che si possono annualmente eseguire in ciascun comune, mediante il fondo speciale.

L'elenco dei singoli comuni e di quelli riuniti in gruppi, nei quali dovrà procedersi all'esecuzione d'ufficio, verrà redatto secondo le indicazioni del modulo n. 1, copia del quale verrà trasmessa al Ministero.

Art. 8. In territori comunali piani, di facile comunicazione e in cui i comuni o le strade da costruirsi non siano troppo disgiunte fra loro, ad ogni delegato stradale non si potranno affidare più di chilom. 50 di tronchi stradali da porsi in costruzione e da ultimarsi in ogni anno.

Gli ingegnericapi regoleranno le suddivisioni dei gruppi dove le comunicazioni sono più difficili, più estesi i territori o più disgiunti fra loro i comuni o i tronchi stradali da costruirsi.

Art. 9. Per calcolare la lunghezza delle strade che i comuni possono ogni anno ultimare, si terrà conto:

a) Dell'ammontare dei lavori desunti dai progetti;

b) Del reddito delle tre imposte costituenti il fondo speciale;

c) Del sussidio dello Stato, delle provincie, dei privati;

d) Dei mutui che i comuni avessero stipulati;

e) Del ricavo della vendita delle aree abbandonate, e delle altre somme che i comuni avessero regolarmente aggiunte al fondo speciale.

Art. 10. Nominato il delegato stradale in un comune o in un gruppo di comuni, l'ingegnerecapo del genio civile, o chi per esso, provvederà alla consegna del servizio, salvo poi in ogni comune designare le condizioni generali delle strade a costruirsi o a sistemarsi, coll'intervento della Giunta municipale, a norma dell'articolo 11 del regolamento 20 settembre 1870 e dell'articolo 15 del presente regolamento.

La prefettura farà tenere all'ingegnerecapo, per essere consegnata al delegato stradale, una copia dell'elenco delle strade comunali obbligatorie dei comuni e tutti quei progetti e carte relative che potessero riferirsi alle strade medesime.

L'ingegnerecapo consegnerà pure la corografia del comune o gruppi di comuni, nella quale saranno segnate le strade ferrate, le strade nazionali e provinciali costrutte, in costruzione o approvate dalle diverse leggi, e le strade comunali obbligatorie costrutte, da costruire o da sistemare, secondo il modulo 2.

Art. 11. Di questa consegna si farà apposito verbale nel quale s'indicheranno:

1. I comuni affidati alla sorveglianza del delegato stradale;

2. La lunghezza delle strade comunali obbligatorie costrutte;

3. La lunghezza di quelle da costruire e da sistemare, di cui si hanno e si consegnano gli atti dei progetti;

4. La lunghezza di quelle da costruire e da sistemare, di cui mancano ancora i progetti;

5. La natura, quantità e valore delle opere eseguite, se vi fossero già dei tronchi stradali in costruzione e si dovessero continuare d'ufficio, o se avesse il comune spontaneamente dichiarato di accettare la sorveglianza diretta del delegato stradale;

6. Finalmente tutte quelle altre circostanze e notizie che si riterranno necessarie a ben definire le attribuzioni del delegato stradale e la natura e l'ordine delle operazioni a cui deve attendere.

Una copia del verbale verrà trasmessa al Ministero entro lo spazio di un mese dalla data del decreto prefettizio che delegherà l'ingegnere in un comune o gruppo di comuni.

Art. 12. Nel verbale ora citato si allegherà l'inventario degli utensili, materiali od altro che si consegnano al delegato stradale.

Si farà pure menzione dei libretti di campagna e degli stampati, registri od altro che vengono al delegato stradale consegnati per l'impianto delle contabilità e del servizio.

A detto verbale andranno uniti i moduli 2, 3 e 4.

Art. 13. In conformità alle prescrizioni dell'articolo 11 del regolamento 11 settembre 1870 spetta alla sezione il determinare le condizioni generali dei tracciamenti stradali eseguiti d'ufficio.

Dovrà quindi l'ingegnerecapo, o l'ingegnere della sezione, specialmente a ciò delegato, recarsi nel comune, previo analogo avviso al sindaco, alla Giunta ed al delegato stradale che dovrà poi compilare il progetto definitivo, indicante il giorno della visita e l'ora ed il luogo della riunione.

Art. 14. Di questa visita si terrà analogo processo verbale in cui si registreranno:

1. I punti precisi di partenza ed arrivo delle traccie stradali;

2. I punti obbligati lungo le linee, quali possono essere o il valico di una collina o montagna, o il passo di un fiume o torrente, o gli abitati di qualche frazione del comune, o l'incontro di qualche altra comunicazione stradale, o in generale ciò che serve a fissare le condizioni speciali a cui le strade devono soddisfare;

3. Le pendenze di massima fra detti punti;

4. Un sunto delle speciali osservazioni proposte ed opposizioni che la determinazione delle accennate condizioni avrà sollevate fra gli interessati, sulle quali osservazioni ed opposizioni l'ingegnere incaricato darà poi il suo parere motivato;

5. Detto verbale col sunto e le osservazioni dell'ingegnerecapo verrà trasmesso al prefetto per la sua approvazione, sentito l'avviso della Deputazione provinciale.

Art. 15. I punti così determinati saranno marcati in modo sul luogo da poter essere facilmente riconosciuti tanto dal delegato stradale, che deve sviluppare il progetto, quanto in qualunque altra circostanza fosse necessario di procedere al loro accertamento.

Occorrendo di dovere, durante lo studio di dettaglio, variare qualcuno di questi punti così determinati, nell'interesse del miglior andamento della strada o dell'economia delle spese, il delegato stradale ne farà speciale rapporto all'ingegnerecapo del genio civile il quale, previa visita locale, potrà approvare senz'altro le variazioni, se non trova opposizioni nella rappresentanza municipale.

In caso di contestazioni ne riferirà al prefetto, il quale giudicherà, sentita la Deputazione provinciale.

Art. 16. Nell'esame dei progetti ultimati dai delegati stradali, l'ufficio del genio civile, oltre di assicurarsi se si ebbe riguardo a tutte le condizioni tecniche a cui questi lavori devono soddisfare, dovrà altresì rivolgere speciale attenzione allo studio delle condizioni economiche del progetto in esame e si occuperà specialmente di tutte le opposizioni che la pubblicazione del progetto avesse fatto sorgere fra gl'interessati.

Si avrà speciale riguardo, nell'esame in questione, di vedere se furono adottati tutti quei temperamenti economici che valgono a far diminuire il costo chilometrico di queste strade, e se le spese calcolate sono le sole strettamente necessarie per la costruzione delle strade progettate. Proporrà le riduzioni che crederà opportune allo scopo che la spesa stia sempre in relazione colle modeste esigenze di una comunicazione comunale, e curerà che le condizioni generali stabilite come agli articoli 13, 14 e 15 di questo regolamento, vengano per intero eseguite.

Confronterà anche l'andamento del progetto con quello fissato nel verbale di determinazione, di cui all'articolo 13, e chiederà delle fatte variazioni le occorrenti giustificazioni.

Art. 17. Nell'esame delle contabilità che i delegati stradali offriranno a base dei certificati di pagamento delle somme dovute, tanto alle imprese costruttrici, che ai comuni in conto del sussidio dello Stato, gli uffici del genio civile si assicureranno della loro esattezza e cureranno che siano sempre redatte complessive per ogni strada in modo che per ciascuna di esse si abbiano sempre riassunti tutti i lavori fatti dal principio dell'opera sino alla sua ultimazione.

Art. 18. Le visite del collaudo delle strade compiute sono fatte esclusivamente dagli ingegnericapi del genio civile, tanto se si tratta di strade sussidiate e che, costrutte per libera iniziativa dei comuni, non entrano nei gruppi di cui sopra, quanto se le strade medesime furono fatte coll'opera dei delegati stradali e sotto l'immediata direzione delle sezioni.

Nelle visite di collaudo di cui alla prima parte del precedente comma, l'ingegnerecapo, oltre che dovrà assicurarsi della buona costruzione delle opere e vedere se le spese esposte nella contabilità generale furono tutte fatte e se sono in relazione colla natura ed importo dei lavori eseguiti effettivamente, dovrà pure escludere dal conto offerto a base di collaudo, tutte le spese di lusso, d'abbellimento e i lavori che non si possono ritenere come assolutamente indispensabili per la buona conservazione della strada, non che tutte quelle opere che, giudicando alla stregua della più stretta economia, dovevansi o potevansi risparmiare.

Nelle visite di collaudo dei lavori fatti sotto la sorveglianza dei delegati stradali, l'ingegnere collaudatore, oltre all'assicurarsi della perfetta esecuzione delle opere e della loro quantità ed importo, verificherà se furono eseguiti i tracciati come vennero stabiliti nel progetto, e se furono fatte variazioni, sia altimetriche che planimetriche, ed infine se la direzione dell'opera si mantenne sempre in quel concetto di severa e rigorosa economia che devesi assolutamente osservare in questo genere di costruzioni.

CAPITOLO II.

Dei Delegati stradali.

Art. 19. Le attribuzioni generali dei delegati stradali in questo servizio sono le seguenti:

a) Compilare i progetti delle strade comunali obbligatorie;

b) Provvedere alla loro costruzione e sistemazione;

c) Sorvegliare la regolare manutenzione delle strade già costruite e non ancora consegnate ai comuni;

d) Assicurarsi che i comuni adempiano a tutti gli obblighi della legge, e riferirne, in caso contrario, al prefetto, per mezzo dell'ingegnerecapo del genio civile, dal quale dipendono;

e) Adempiere a tutti gli incarichi che, per l'esecuzione della legge 1868, loro verranno dati dal prefetto o dall'ingegnerecapo della provincia.

Art. 20. I delegati stradali sono nominati dal prefetto sulla proposta dell'ingegnerecapo del genio civile.

Art. 21. I delegati stradali verranno scelti fra quelli:

a) Che hanno la laurea d'ingegnere;

b) Che subirono uno speciale esame d'idoneità.

Art. 22. L'esame sarà suddiviso in esame scritto e grafico, in esame orale ed in esame pratico di operazioni in campagna.

I candidati dovranno giustificare di conoscere:

1. La lingua italiana;

2. L'aritmetica ed il sistema legale dei pesi e misure;

3. L'algebra fino alle equazioni di 2° grado;

4. La statica elementare e le condizioni d'equilibrio delle macchine semplici e composte;

5. Il disegno lineare e prospettico;

6. Il rilievo di un piano colla tavoletta e col grafometro;

7. Il rilievo dei profili altimetrici tanto col livello a bolla d'aria, che con quello ad acqua, e la loro trascrizione sulle tavole di disegno;

8. L'uso della stadia e del micrometro;

9. Il calcolo dei movimenti di terra;

10. La qualità ed i difetti dei materiali e il loro impiego;

11. Il modo di fare un progetto completo di strade e di ponti, sia in muratura, sia in legname;

12. La legge sui lavori pubblici, quella sulle strade comunali obbligatorie, l'altra sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, e la legge provinciale e comunale.

Art. 23. A costituire la Commissione degli esami il prefetto designerà un consigliere provinciale come presidente, e chiamerà a membri di essa i due ingegnericapi del genio civile e dell'ufficio tecnico provinciale, il professore di matematica dell'Università, Liceo o Istituto tecnico del luogo.

Art. 24. Gli avvisi che indicano gli esami di concorso saranno pubblicati conforme il modello n. 4 *bis*, almeno un mese prima del giorno in cui si dovrà fare gli esami.

Art. 25. I prefetti potranno scegliere i delegati stradali anche fra quelli che furono riconosciuti idonei in esami sostenuti in altre provincie.

Art. 26. Secondo l'importanza dei lavori da farsi nei comuni o nei gruppi di comuni, i delegati stradali potranno essere differentemente retribuiti.

Le retribuzioni ai delegati stradali saranno stabilite dai prefetti, sentita la Deputazione provinciale e l'ingegnerecapo del genio civile, ed approvate dal Ministero.

Nella retribuzione saranno comprese tutte le indennità di trasferta, diaria, pernottazione e spese d'ufficio, ecc.; nè il delegato stradale avrà diritto ad altro compenso all'infuori del rimborso delle spese effettivamente sborsate per i canneggiatori, se non saranno somministrati dai comuni.

Durante il tempo in cui i delegati stradali non potessero impiegare la loro opera nei comuni cui sono applicati, potranno dall'ingegnerecapo del genio civile essere adoperati altrove, sia per la compilazione dei progetti, sia per altri incarichi relativi alle strade obbligatorie, senza che perciò abbiano diritto a retribuzioni maggiori di quella che fu loro assegnata.

Art. 27. I delegati stradali saranno pagati dalle prefetture sul fondo delle opere.

Art. 28. I delegati stradali stabiliranno il loro ufficio nel comune designato dal prefetto, sentito l'ingegnerecapo del genio civile.

Art. 29. Il delegato stradale a tutto suo carico dovrà tenere una stanza ad uso d'ufficio con adatti scaffali e tavoli, e dovrà essere fornito di carta ed oggetti di cancelleria. Dovrà pure essere provveduto dei necessari istrumenti sia pei lavori di tavolo che per quelli di campagna, e fra questi, d'un livello a pendio e di una tavoletta pretoriana o di un grafometro.

All'occorrenza potrà chiedere per l'acquisto degli istrumenti una anticipazione dall'Amministrazione da scontarsi in eguali rate sullo stipendio, dopo di che saranno di sua libera spettanza.

Gli istrumenti già acquistati dall'Amministrazione saranno ceduti ai delegati stradali a prezzo da convenirsi.

Art. 30. La consegna del servizio al delegato stradale verrà fatta secondo le norme degli articoli 10, 11 e 12 del presente regolamento.

Art. 31. Entro un mese dalla data dell'installazione in servizio, il delegato stradale trasmetterà all'ingegnerecapo del genio civile un elenco, comune per comune, delle strade obbligatorie da costruirsi o da sistemarsi, secondo la maggiore o minore urgenza della loro costruzione o sistemazione, classificandole in tre categorie.

Nei comuni privi affatto di comunicazioni rotabili si assegnerà alla prima categoria almeno una strada che li tolga dall'isolamento in cui si trovano; per gli altri si prescoglierà quelle che raggiungono una stazione ferroviaria o li collegano colla rete d'interesse generale della provincia.

Si porranno nella seconda categoria quelle che sono necessarie per compiere la comunicazione dei comuni fra loro e col centro del capoluogo del circondario.

Si assegneranno finalmente alla terza categoria tutte le altre strade dichiarate obbligatorie.

Il delegato dovrà giustificare con speciale relazione i motivi di così fatta classificazione e vi unirà i pareri delle Giunte comunali.

Detto elenco sarà compilato secondo il modulo n. 12.

Art. 32. Nella rispettiva residenza, che viene fissata e determinata nella lettera di nomina e dall'atto di consegna di cui si dirà negli articoli 10, 11 e 12, i delegati apriranno la loro corrispondenza e servizio di ordine amministrativo coi seguenti documenti:

1. Protocollo di corrispondenza (Mod. N. 5);

2. Involucri di archivio (id. N. 6);

3. Lettere di corrispondenza (id. N. 7);

Avranno cura di tenere ben distinte le materie, acciocchè riesca facile il ricorrere ai precedenti che abbisognino.

Art. 33. Per le corrispondenze postali e telegrafiche i delegati stradali si atterranno alle istruzioni contenute:

a) Nel regolamento 30 giugno 1864 e tabella annessa;

b) Nelle circolari Ministeriali, Direzione generale dei telegrafi, 10 maggio 1871, divisione 1ª, sezione 2ª, n. 1363|110 e Segretariato generale 30 marzo 1872, divisione 1ª, n. 6806|1477, nonchè nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, del 25 giugno 1873, n. 5172|12577, divisione 4ª, § 2°.

Là dove le corrispondenze non si potessero fare coi mezzi di cui al regolamento e circolari sopraccitate, e il delegato stradale dovesse adoperare corrieri o altri mezzi da pagarsi in denaro, si terrà conto delle spese fatte per il rimborso mensile, nei modi previsti dal presente regolamento.

Art. 34. Il delegato inizierà i progetti delle strade da costruirsi o da sistemarsi, cominciando da quelle di prima categoria, ponendo ogni cura per compierli colla possibile sollecitudine.

A tal uopo verrà temporaneamente destinato a coadiuvarlo quel personale tecnico che il Ministero, sentito l'ingegnerecapo del genio civile, stimerà necessario per condurre a termine, in un tempo determinato, tutti i progetti di 1ª e 2ª categoria.

Il delegato sulla scelta di questo personale darà il suo avviso.

Art. 35. Il delegato assumerà la direzione dell'affidatogli personale che verrà ripartito in una o più squadre; assumerà tutta la responsabilità dell'esattezza ed utilità dei tracciamenti e dei lavori necessari al compimento dei medesimi; sarà responsabile eziandio di tutti quanti gli oggetti e materiali ad esso consegnati, della precisione delle operazioni numeriche e contabili che saranno da esso controsegnate, infine di tutto quanto il servizio nei suoi vari rami e gradazioni.

Art. 36. Nei casi in cui i delegati debbano studiare progetti e far eseguire lavori di strade che raggiungano i confini tra comune e comune dello stesso gruppo, o tra uno ed altro gruppo, o fra la propria provincia e quelle contigue, sarà loro cura particolare di assicurarsi del punto di riattacco sul confine.

Art. 37. Per le determinazioni di questi punti dovranno i delegati studiare accuratamente il passaggio del confine stesso fra comune e comune, fra gruppo e gruppo, fra provincia e provincia, ed assicuratisi della precisa ubicazione che convenga agli interessi reciproci dei comuni contigui sotto i rapporti tecnici, stenderanno un verbale con designazioni topografiche e geodetiche per riferimento del capo-saldo che vi determineranno, e inviteranno i sindaci dell'uno e dell'altro comune a sottoscriverlo, per trasmetterlo poi all'Autorità superiore a mezzo dell'ufficio del genio civile.

Art. 38. Sebbene i distretti sieno creati specialmente per la esecuzione coattiva della legge del 30 agosto 1868, pure dovrà il delegato informare con rapporti speciali l'ingegnerecapo, come procedano i lavori di costruzione o di manutenzione anche di quelle che non cadono nell'esecuzione d'ufficio, e dietro ordine dell'Autorità amministrativa non potrà rifiutarsi di assumere anche per esse l'istessa ingerenza che per le altre, fino a che si troverà opportuno.

Istruzioni per l'esecuzione dei progetti e per la costruzione delle strade comunali obbligatorie.

CAPITOLO III.

Dei progetti.

Art. 39. Nella compilazione dei progetti sarà messa in disparte ogni idea di grandiosità e di lusso, abbandonate le esigenze di bellezza per retti allineamenti, decorosi manufatti, larghezza e comodità oltre del necessario.

Si potranno tollerare allungamenti di percorrenza, aumenti di pendenze e contropendenze, le quali, sebbene sia a raccomandarsi che vengano quanto più si possa evitate o limitate, potranno nullameno, a seconda dell'interesse delle strade, meritare una tolleranza nell'intento di scansare dei grandi manufatti, dei costosi movimenti di terra per tagli di roccia o di durissima argilla, dei luoghi franosi od altro notevole lavoro.

Potranno tollerarsi delle riduzioni delle sezioni stradali fino a m. 3 50 col sussidio di piazzette di ricambio, purchè dimostrate necessarie volta per volta da relazioni giustificative.

Art. 40. Sebbene sia sempre da raccomandarsi la costruzione di manufatti in muratura piuttosto che in legname, pur tuttavia anche le costruzioni in legname potranno essere progettate, specialmente laddove il legname riesca di poco costo.

Art. 41. In genere i chiavicotti o ponticelli devono essere di luce tale che siano praticabili per l'espurgo, messi a certa distanza fra loro, usandosi nei fossetti di scarico qualche briglia per garantirli dalle corrosioni delle acque riunite in sensibile copia.

Possono però usarsi chiavicotti piccolissimi, ma più frequenti e con molta pendenza specialmente dove la sezione stradale ridotta permette il loro spurgo coll'uso di aste di legno a punte di ferro.

Art. 42. Trattandosi di nuove strade, lo studio di campagna dovrà formare la principale cura del delegato stradale, il quale dovrà ritornare sui fatti rilievi, tentare il lavoro in più sensi, studiare le possibili varianti, più o meno limitate od estese, sentire e mettere alla prova le idee dei pratici del luogo.

Egli dovrà spesso discendere ad effettive calcolazioni, a progetti più o meno dettagliati per confronti di spese ecc., e di tutto poi dar conto pienamente nella relazione che accompagnerà il progetto.

Art. 43. Tanto nello scegliere la località su cui sviluppare la traccia stradale, quanto nello stabilirne dettagliatamente l'andamento, si dovrà sempre avere cura di sfuggire i luoghi franosi, i terreni scorrevoli, i fondi acquitrinosi, i pendii soverchiamente ripidi, i luoghi pericolosi od incomodi per venti impetuosi od altro; si dovrà avere uguale cura di passare invece nei luoghi migliori per solidità, per vicinanza di materiali, per frequenza di abitati e buona esposizione delle coste, e di giovare colla strada all'industria agricola, manifatturiera, ecc.

Art. 44. Pel tracciamento si dovrà avere in mira la massima brevità possibile compatibilmente alle condizioni di cui sopra e al bisogno di rendere miti le pendenze e moderata la spesa.

Art. 45. Nel caso di disparere o di incertezza sulla preferenza di uno o di altro tracciato, si permetteranno studii di massima effettuando confronti sia pel modo onde le diverse traccie soddisfano allo scopo della strada, sia pel loro costo.

Art. 46. Avuto sempre riguardo alle massime di economia indicate più sopra, si dovranno sfuggire quanto è possibile le ritorte a nastro o zig-zag, curare i larghi sviluppi e i rettifili quando riescono senza aumento di spesa.

Qualora, per attenuare pendenze, si abbiano a studiare allungamenti di sviluppo, devesi sfuggire possibilmente di ritornare con più giri su di uno stesso terreno, ma si preferirà quanto più si può di estendere la linea su più largo spazio.

Solo in caso di assoluta necessità si ammetteranno le ripiegature aventi un diametro sull'asse stradale minore di m. 20.

Art. 47. Compatibilmente colla bontà della strada si cercherà di recare alle proprietà il minor danno possibile, e così di occuparle sui confini piuttostochè di spezzarle in parti, purchè questi riguardi non danneggino la bontà del tracciato.

Art. 48. Le pendenze si cercherà sempre di renderle quanto si può moderate; si avrà presente che il limite utile per l'impiego della forza animale, quando si debbono vincere altezze, è fra il 3 e il 4 per cento; ma però nell'avvicendamento di pendenze maggiori e minori si terrà per limite il 5 per cento, limite da usarsi parcamente ed a brevi tratti. — In soli casi di una vera necessità e per evitare enormi spese, si potrà in qualche breve tratto toccare il 6, ed anche il 7 per cento, nelle strade di minor conto l'8, ed eccezionalmente il 9, nelle strade di aspra montagna.

Quando la situazione dei punti estremi è tale che la strada è diretta più a vincere distanze che a superare altezze, delle contropendenze moderate possono essere ammesse se giovano all'andamento planimetrico ed all'economia; quando invece la posizione relativa dei due punti estremi è tale che la strada debba superare altezze, si dovranno evitare anche le miti contropendenze, subordinatamente sempre alle necessità economiche di questi studii.

Devesi bene avere presente nelle strade in collina e in montagna, che le esigenze altimetriche più delle planimetriche regolano lo studio dei tracciati; che nelle strette risvolte è necessario limitare le pendenze, mentre in pianura è invece l'andamento planimetrico il principale elemento di studio.

Art. 49. Assecondando coll'altimetria e planimetria il terreno quanto è possibile senza compromettere la comodità della strada, si curerà di render minimi i movimenti di terra. Collo sviluppo conveniente della linea, sia nella massa come nel dettaglio, si curerà di evitare i luoghi richiedenti grandi e molti manufatti e costosi muri di sostegno, anche se per ciò ottenere dovessero aumentarsi i movimenti di terra, quando ciò stia nei limiti del tornaconto della spesa; e quando l'importo di costruzione e manutenzione e l'allungamento della strada siano tutti ben compensati dal risparmio nella spesa di costruzione.

Art. 50. Per manufatti indispensabili devesi

scegliere bene la località, premettendo rilievi e calcoli di confronto; e colla stabilità dell'opera si debbono studiare sempre le forme le più semplici ed economiche, messe a calcolo le circostanze locali per materiali, ecc., avendo pur presente la entità della strada per la scelta del genere del manufatto preferibile.

Art. 51. Nel fare i rilievi bisogna, per prima cosa, esplorare a lunghi tratti il terreno, scandagliandone le inclinazioni se si tratta di linea in collina o in montagna, tentare invece a grandi tratti l'andamento planimetrico se si tratta di terreni in pianura, dietro ciò stabilire la picchettazione, fare la livellazione, la pianta e le sezioni.

Non si dovranno moltiplicare senza bisogno i rilievi, e la estensione delle sezioni ed anche la zona di pianta sarà ove più, ove meno estesa, a seconda che si trova o no opportuno di studiare sui rilievi qualche spostamento nell'asse stradale stabilito dai picchetti. In ogni modo nei giri di ritorno, le sezioni saranno tutte continuate dal ramo superiore all'inferiore, facendone corrispondere sempre una al centro della risvolta, l'altra al vertice.

Art. 52. Salvo circostanze che consiglino diversamente (sulle quali si dovranno in ogni caso prendere concerti coll'ufficio del genio civile) la pianta sarà fatta nella scala di 1/2000, il profilo nella scala di 1/2000 e 1/200. Si userà la scala di 1/200 per le sezioni. Per la livellazione si farà il possibile di riferirla al livello del mare o di attaccarla ad altre esistenti livellazioni note.

Art. 53. I picchetti porteranno un numero progressivo per tutti continuato, incominciante da quello che tocca il principale abitato del comune, o che più trovasi prossimo ad esso.

Art. 54. Frequenti capi saldi saranno posti nella livellazione e saranno in essa bene indicati; potranno consistere in sott'archi di ponti, o porte, o finestre, in tacche fatte negli alberi, ecc., e questi capi saldi saranno segnati non solo nel profilo, ma anche, se non tutti, almeno nella massima parte, nella pianta come in quelle sezioni alle quali restassero a contatto.

Art. 55. La pianta nella quale occorre indicare tutte le case od altri manufatti prossimi, le strade, i fossi, i fiumi o torrenti, ecc., sarà più estesa ove lo studio di qualche manufatto o qualche altra specialità lo esiga.

Art. 56. I rilievi devono essere completati colla raccolta di tutti i dati che interessano alla redazione completa del progetto. Così si dovrà prendere nota di tutte le proprietà da occuparsi a fin di apprezzare per ognuna separatamente il danno; si dovranno assumere esatte notizie di tutti i materiali occorrenti pel lavoro, della loro qualità e prezzo, del loro luogo di deposito, della distanza, del genere di strada da percorrersi, dei mezzi di opera e si dovrà anche tener memoria delle fonti da cui le notizie vengano attintè.

Art. 57. Dei corsi d'acqua principali si noteranno le piene, le pendenze, spingendo più o meno lo studio di essi a seconda della importanzà loro relativamente alla strada.

Art. 58. Nel fare i rilievi si userà la massima speditezza possibile, senza compromettere la esattezza e sicurezza dei risultati.

Sarà, quanto è possibile, prolungato l'orario di campagna, si useranno i soli canneggiatori e braccianti necessari e si assegneranno loro le mercedi consuete del luogo. Si escluderanno gli operai non capaci, o non obbedienti o pigri. Essi saranno presi a giornata senza impegno di durata.

Art. 59. Durante ogni campagna si terrà conto sul libretto delle occupazioni di ciascun giorno, del nome e cognome degli aiutanti, dei canneggiatori e braccianti adoperati e delle specialità avvenute.

Art. 60. Gl'ingegneri ed assistenti occupati in rilievi dovranno avere sempre con loro quanto occorre pel lavoro di tavolo, specialmente per mettere in carta rilievi, effettuare conteggio, ecc., sia per evitare le dubbiezze, o il bisogno di ripetere accessi, sia per dedicare allo studio di tavolo quei giorni nei quali, per cattivo tempo, per riposo o per altro non potessero seguitare le operazioni di campagna.

Art. 61. Tutte le spese di rilievo debbono essere giustificate colle forme prescritte dal presente regolamento.

Art. 62. Salvo speciali circostanze, tutto il lavoro di tavolino si dovrà fare in ufficio, acciò si compia colla possibile sollecitudine.

Art. 63. I tipi da allegarsi ai progetti saranno i seguenti:

1. Pianta in iscala 1/2000 nella quale potrà essere ommesso in genere il notamento degli angoli e delle tangenti, salvo però ad usarne per ben fissare i punti più interessanti e le curve più ristrette o ad usare in loro vece dei capi saldi, cui riferire i detti punti e le curve con dati numerici, modulo n° 14;

2 Profilo nella stessa scala della pianta per le lunghezze, decuplo invece per le altezze, modulo n° 15;

3. Sezioni in iscala 1/200, modulo n° 16;

4. Disegni delle opere d'arte in scala 1/100, ad 1/200, modulo n° 17.

Art. 64. Gli altri allegati del progetto sono:

a) Il computo metrico dell'occupazione dei terreni, modulo n° 18;

b) Idem movimento di terra, modulo n° 19;

c) Il calcolo delle opere d'arte, modulo n° 20;

d) L'analisi, modulo n° 21;

e) La stima dei lavori, modulo n° 22;

f) Il capitolato, modulo n° 37 annesso alle istruzioni del 29 febbraio 1872.

Art. 65. Se si tratta di lavori comuni sui quali sono applicabili gli ordinari prezzi, si potrà prescindere dalle analisi. Occorrendo invece determinare i prezzi mediante analisi si avrà cura che queste sieno basate su dati pratici, che siano regolarmente ed uniformemente composte.

Art. 66. La stima sarà un semplice quadro nel quale in separate colonne si noterà contro alla indicazione del lavoro la quantità, poi il prezzo e l'importo, distinguendo quello da tenersi in amministrazione da quello da appaltarsi, e di questo quella parte che si concederà a corpo da quella da concedersi a misura.

Art. 67. La relazione deve dare spiegazioni sul progetto, deve mostrare come soddisfaccia alle esigenze tecniche; come raggiunga lo scopo dell'economia, facendo all'occorrenza confronti fra il lavoro scelto e quelli esclusi.

Art. 68. Per piccoli lavori si potranno usare altre abbreviazioni seguendo nella sostanza le indicate norme.

Per opere minori, minute riparazioni, piccole costruzioni, si potrà fare una semplice nota descrittiva ed estimativa, la quale comprenda ad un tempo, descrizione dei lavori, quantità, prezzo ed importo, unendovi sempre una relazione, ed aggiungendo le condizioni di contratto.

Art. 69. Si prescriverà che sui bivi e diramazioni delle strade sia posta una colonnetta di pietra indicante il comune e i comuni a cui guida la strada e la distanza in chilometri.

Art. 70. Man mano che i progetti verranno ultimati saranno trasmessi e sottoposti all'approvazione dell'ingegnerecapo.

Art. 71. I lavori da iniziarsi e da compiersi coattivamente, dovranno eseguirsi mediante regolari appalti.

Art. 72. Siccome l'esecuzione coattiva non può estendersi per l'art. 15 della legge del 30 agosto 1868, che a convertire in opere stradali i redditi annui del fondo speciale; così, tenuto presente l'ammontare di questi redditi, si designerà all'articolo 21 del modulo di capitolato i tronchi e i lavori da compiersi sui medesimi ogni anno fino alla concorrenza delle somme di cui si può disporre.

Art. 73. Nell'accennato capitolato tra gli obblighi dell'appaltatore si comprenderà anche quello di mantenere le opere che si vanno ogni anno ultimando, attribuendo al medesimo tutta la responsabilità della buona conservazione dei tronchi compiuti sino alle finale costruzione e consegna dei medesimi.

Art. 74. Si avrà riguardo però, nel formulare la tabella di cui all'articolo 21 già accennato, di suddividere i lavori in modo che riescano ogni anno così completi per quanto si possa, da rendere più facile e più sicura la loro manutenzione.

Art. 75. Per l'esazione dell'imposta delle prestazioni in opere si seguiranno le prescrizioni approvate dal regolamento relativo.

Art. 76. Le prescrizioni del detto regolamento concernenti l'impiego delle prestazioni e le relative contabilità, saranno riportate nel capitolato, perchè l'appaltatore ne curi l'esatta osservanza nelle parti che la riguardano.

Art. 77. Il sorvegliante incaricato specialmente di curare l'esazione della imposta delle prestazioni, adempirà altresì, durante l'assenza dell'ingegnere delegato, quelle incumbenze che dal medesimo gli verranno affidate.

La sua carica dura nell'anno finchè durano i lavori colle prestazioni, e la sua retribuzione verrà pagata mensilmente sopra certificato del delegato stradale vistato dall'ingegnerecapo.

Art. 78. Questa retribuzione verrà anticipata dall'appaltatore, e posta mensilmente a disposizione del sindaco del comune dal quale verrà pagata al sorvegliante medesimo, ritirandone regolare ricevuta. Essa verrà rimborsata alla impresa integralmente insieme all'importare dei lavori eseguiti col pagamento delle rate maturate, e figurerà nella contabilità offerta a base dei relativi certificati di pagamento. Si dovrà aggiungere quindi al capitolato la condizione di questa anticipazione.

Art. 79. Approvato il contratto di appalto, il delegato, ricevendone ordine, procederà alla consegna dei lavori.

Art. 80. Farà risultare la consegna da un verbale da redigersi sul luogo del lavoro dopo le opportune verifiche; quale verbale deve essere firmato dal delegato medesimo, dall'assistente e dall'appaltatore, porterà la data del giorno della compiuta consegna, e si noterà se tutto fu bene determinato, se furono forniti all'appaltatore il capitolato e tipi, ed anche alla occorrenza la stima e il computo metrico delle opere a misura, ed infine che l'assuntore non ebbe difficoltà o pretesa da affacciare nell'atto della consegna stessa.

Art. 81. Il delegato stradale dirigerà l'esecuzione dei lavori sulle strade comunali obbligatorie, e sorveglierà l'impiego delle prestazioni in opere a norma delle istruzioni ministeriali 29 febbraio 1872, capitolo 8 e 14, e del regolamento..... per le prestazioni in opere reso esecutorio con decreto Reale del.....

Art. 82. Il delegato stradale dovrà impiantare e tenere:

1. Un libretto di ricordi in genere, una specie di giornaliero tascabile, diviso in quel numero di parti che sarà consigliato dai diversi rami delle sue incumbenze;

2. Una libretta di livellazione secondo il modulo n. 13;

3. Un libretto giornale di lavoro di cui al modulo n. 9.

Art. 83. Il delegato stradale, sul libretto giornale di cui al n. 3 dell'articolo precedente, inscriverà tutte le ragioni di spesa, secondo che si producono in ordine di data, senza lacuna, senza classificazione per tutti i cantieri confidati alla sua direzione, si riferiscano queste spese alla compilazione dei progetti o alla sorveglianza ai lavori, avendo soltanto cura d'indicare per quali strade furono esse fatte.

Questo libretto porterà sulla facciata di sinistra la descrizione delle operazioni e i loro resultati tanto in quantità che in valore, e sulla facciata destra i disegni, le misure e tutte le indicazioni necessarie a giustificare le quantità e le somme portate sulla facciata di sinistra; come la nota degli allegati di dettaglio che non possono venir iscritti nel libretto.

Nel caso di presa di possesso di terreno, prima della liquidazione dell'indennità, la data è posta per ordine sul libretto.

Un nuovo articolo indicante l'ammontare delle spese è aperto quando viene stabilita l'indennità.

Lo stesso dicasi per i lavori di cui non si può subito stabilire il prezzo. Si dovrà tener conto anche dei terreni ceduti gratuitamente dai proprietari.

Allorchè i lavori o le provviste danno luogo a dei pagamenti di acconto prima che si possano misurare esattamente, vengono inscritti sul libretto coll'indicazione: *Lavori non ultimati*, e colle misure approssimative.

Queste misure sono completamente rifatte a ciascuna nuova verificazione senza che si possa procedere per differenze.

Il primo articolo vien cancellato tirandovi sopra una linea trasversale, ed una apposita nota di riferimento vien posta alle nuove registrazioni.

Allorchè i lavori e le provviste per appalto formeranno oggetto di una consegna accompagnata da apposita contabilità, e che per la loro lieve importanza non abbia dato luogo ad alcun'altra inscrizione sul libretto, basterà di far menzione sul medesimo delle date della consegna e conto relativo e di portarvi in massa i risultati finali del conto medesimo.

Per le prestazioni a giornata o ad opera, la spesa è portata in complesso sul libretto, a misura che gli stati d'indicazione, secondo i relativi moduli annessi al regolamento per le prestazioni in natura, sono dati dal sorvegliante a queste prestazioni.

Allorchè un'impresa è obbligata dal suo contratto a ricevere in conto lavori e provviste fatte dai prestatori, la consegna di questi lavori, o provviste, darà luogo ad una nuova inscrizione, che indicherà il loro valore al prezzo di appalto.

Per i lavori ad economia ed a giornata, il prezzo è portato in massa sul libretto a misura che le tabelle settimanali furono vistate e certificate dal delegato.

Pei lavori ad economia e ad opera si procederà nello stesso modo, separando, se è necessario, il conto del cottimista portato sopra uno stesso stato.

Per i lavori e provviste a note, le spese sono portate in complesso sulle pagine di sinistra, a misura che le fatture relative vengano vistate e certificate.

I sorveglianti e gli assistenti vengono provvisti, ove occorra, di libretto ausiliario, i cui risultati possono venir portati in massa sul libro del delegato, secondo l'ordine nel quale sono posti dall'assistente.

Art 84. Il libretto è consegnato ai delegati stradali numerato e firmato dall'ingegnerecapo del genio civile, o dal capo della sezione tecnica presso l'ufficio medesimo.

I libretti successivamente consegnati in uno stesso anno, sono numerati secondo l'ordine della consegna.

Ciascun delegato stradale è responsabile di tutte le misurazioni che ha poste nel suo libretto, e delle ommissioni commesse nelle scritturazioni. Il delegato non deve consegnare ad alcuno il suo libretto senza un ordine dell'ingegnerecapo del genio civile. Ricevendo per avventura un'altra destinazione, firma il suo libretto e lo trasmette all'ufficio del genio civile.

Alla fine di ogni anno tutti i libretti, compiuti o no, sono trasmessi all'ufficio del genio civile, che li contrassegna nel *ne varietur*.

I libretti restano depositati all'ufficio del genio civile.

Art. 85. Tutto è scritto ad *inchiostro sul libretto*; le annotazioni sono precedute dalle date alle quali si riferiscono. Così ricevono dei numeri, di cui la serie continua senza interruzione dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Tutto ciò che per sua natura deve essere contraddittorio, viene accertato sul libretto colla firma della parte interessata.

In caso di rifiuto se ne previene subito l'ufficio del genio civile.

La firma dell'appaltatore non è richiesta che per la misura definitiva. Ma non è mai chiesta per i lavori e provviste non ultimate. Le accettazioni firmate sui libretti ausiliari degli assistenti non devono riprodursi su quelli del delegato; basterà se ne faccia soltanto menzione.

Il libretto sarà frequentemente e in tutte le sue visite esaminato e vistato dalle sezioni. Il visto porterà l'indicazione: *visto e verificato*, con la data e la firma.

Art. 86. Le annotazioni fatte sul libretto non possono essere nè raschiate nè corrette.

Le rettifiche riconosciute necessarie son fatte e datate con un inchiostro di colore diverso e scritte sopra le linee alle quali si riferiscono. Si deve limitare la correzione ad una semplice linea passata sull'iscrizione sottolineata in modo che resti perfettamente leggibile.

Tutte le settimane al più tardi si trasporteranno i rilievi e le annotazioni fatte sui libretti in appositi registri, modelli numeri 10 e 11, aperti per ogni comune e per ogni strada.

Le registrazioni devono essere fatte in presenza degli appaltatori, i quali verranno invitati a firmare il registro sulle pagine ove sono dette misurazioni registrate.

Mentre sui libretti non si fa classificazione alcuna di lavori e materie che si misurano e dei titoli di spesa, nel registro invece si faranno le classifiche e suddivisioni a seconda che l'opera intera è classificata e divisa nel rispettivo capitolato di appalto.

Art. 87. Se il proprietario di un terreno scelto per deposito o estrazione dei materiali non consente all'occupazione se non mediante indennità, l'ammontare di questa sarà, per quanto è possibile, concertato all'amichevole. Le convenzioni fatte a proposito saranno sottoposte all'esame dell'ingegnerecapo ed approvate dal prefetto.

Art. 88. Le proprietà comunali e i letti dei torrenti e dei rivi saranno scelti di preferenza per la raccolta e l'estrazione dei materiali: in loro mancanza soltanto saranno scelte altre proprietà di minor valore.

I luoghi bonificati come frutteti, oliveti, vigne, ecc., saranno, per quanto sarà possibile, esclusi da qualunque occupazione temporanea.

Art. 89. Nel caso, in cui durante il corso dei lavori, divenisse necessario di occupare degli altri terreni, diversi da quelli indicati nel progetto, la designazione sarà fatta dall'ingegnerecapo, sulla proposizione del delegato stradale e udito il parere del sindaco.

Art. 90. I progetti redatti per la costruzione o sistemazione delle strade, dovranno indicare le proprietà di cui è necessaria la temporanea occupazione sia per il deposito della terra e dei materiali, sia per ogni altro oggetto relativo alla costruzione delle strade.

Art. 91. Se l'acquisto del terreno non può aver luogo all'amichevole il delegato stradale redige il verbale, modulo n. 28, e lo trasmette all'ingegnerecapo che, col suo visto e le sue osservazioni, lo accompagna al prefetto, il quale curerà il proseguimento della procedura occorrente.

Art. 92. Se i proprietari dei terreni ad occuparsi coi nuovi lavori di costruzione o sistemazione abbandonano gratuitamente la parte del loro fondo, o accettano il prezzo proposto dal delegato stradale nel progetto approvato dal prefetto, e regolarmente pubblicato secondo l'articolo 25 della legge 25 marzo 1865, il loro consentimento sarà fatto constare in un verbale redatto secondo la forma amministrativa, modulo n. 27.

Quest'atto sarà sottoposto al visto dell'ingegnerecapo ed all'approvazione del prefetto.

CAPITOLO IV.

Disposizioni generali sulla contabilità e classificazione delle spese.

Art. 93. Le spese che gli uffici del genio civile e le prefetture incontrano nell'interesse generale della legge per l'esecuzione delle strade comunali obbligatorie, vengono liquidate e soddisfatte mediante mandati dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici coi fondi all'uopo stabiliti in bilancio. Quelle incontrate per l'esecuzione d'ufficio dei progetti e dei lavori, vanno a carico dei comuni interessati e sono soddisfatte con mandati del prefetto sui redditi del fondo speciale, o sulle anticipazioni appositamente ricevute dai comuni o dalla provincia per sussidi o per altri titoli, di cui il prefetto stesso deve giustificarne l'impiego e curarne il rimborso.

Art. 94. Vengono imputate fra le spese generali quelle:

a) Per gli stipendi al personale straordinario addetto alla sezione speciale;

b) Per le indennità di visite fatte dagli ingegneri del genio civile nell'interesse dell'esecuzione generale della legge (art. 4° di queste istruzioni.)

Sono da imputarsi a carico dei comuni interessati e da suddividersi fra questi le spese per:

a) Retribuzioni ai delegati stradali;

b) Mercedi e compensi dovuti agli aiutanti temporanei ed assistenti concessi ai delegati;

c) Giornate di canneggiatori, materiale pei tracciamenti dei progetti e misurazione dei lavori;

d) Stampati, moduli, carte da disegno ed oggetti diversi occorrenti per la redazione dei progetti;

e) Indennità di trasferte degli ingegneri del genio civile e di quelle della sezione speciale, per visite, per tracciamenti di massima, consegna del servizio ai delegati e tutto ciò che si riferisce all'esecuzione degli obblighi contenuti nell'art. 5° di queste istruzioni;

f) Spese varie, come trasmissione di corrispondenze da località distanti dagli uffici postali.

Art. 95. Le contabilità delle spese e le situazioni d'avanzamento dei progetti si terranno distinte da quelle per le spese di sorveglianza ai lavori, e per le situazioni d'avanzamento delle costruzioni.

Art. 96. Per le liquidazioni delle spese generali di cui alle lettere *a*, *b* dell'articolo 94, l'ingegnerecapo farà tenere al corrente il registro, modulo 36.

Art. 97. Gli assegni mensili approvati dal Ministero pel personale straordinario addetto alle sezioni degli uffici del genio civile, saranno pagati direttamente dal Ministero stesso sopra analoghi certificati di servizio conformi al modulo n. 34 da spedirsi in tempo per poter eseguire il pagamento nei primi giorni del mese successivo.

Art. 98. Le ritenute per tassa di ricchezza mobile dovute dal personale straordinariamente addetto all'esecuzione della legge del 30 agosto 1868, saranno fatte direttamente dal prefetto secondo le seguenti avvertenze:

a) Pagando la retribuzione mensile dovuta ai delegati stradali e personale d'aiuto per ciò che si riferisce alla compilazione d'ufficio dei progetti coi fondi anticipati dall'Amministrazione, si farà la ritenuta usando del modulo numero 26 del presente regolamento;

b) Di questa ritenuta si terrà conto separato da trasmettersi entro il 31 dicembre di ogni anno al Ministero, il quale ne disporrà direttamente il rimborso alle finanze dello Stato;

c) In conseguenza di ciò, nei resoconti mensili si terrà solo conto delle somme effettivamente pagate al personale in discorso;

d) Per quanto si riferisce al servizio delle costruzioni per il quale il pagamento del personale vien fatto col fondo formato dalle anticipazioni dei comuni, si userà dello stesso sistema, ad eccezione però del pagamento delle ritenute. Questo pagamento verrà fatto complessivamente a fin d'anno nella Tesoreria provinciale, la quale rilascerà regolare quietanza a corredo dei resoconti della prefettura.

e) Nei riparti annuali poi, determinanti il rimborso dei comuni delle spese anticipate dal Governo, il prefetto terrà conto anche delle ritenute direttamente soddisfatte dal Ministero per la loro suddivisione fra i comuni medesimi insieme alle altre spese tutte inerenti a questo servizio;

f) Tanto per le ritenute da pagarsi direttamente dal Ministero, quanto per quelle da pagarsi dalla prefettura, le richieste di versamento saranno fatte sul prospetto modulo numero 26.

Art. 99. Le specifiche delle indennità di trasferte e diarie saranno redatte sui moduli delle specifiche del personale del genio civile e verranno pagate dalle prefetture se si riferiscono a visite fatte o provocate dai comuni tanto pei progetti che per le costruzioni, oppure pagate dal Ministero se riflettono l'andamento generale del servizio. Però sì le une che le altre dovranno prima del pagamento portare il visto dell'ufficio di revisione e dovranno perciò inviarsi al Ministero.

Art. 100. Le specifiche degli ingegneri del genio civile addetti alle sezioni delle strade obbligatorie per trasferte relative a questo servizio, devono essere trimestralmente inviate al Ministero secondo le norme della circolare del 4 febbraio 1870, numero 5298-434, il quale ne ordinerà il pagamento al prefetto o vi provvederà direttamente, secondo che la visita ebbe luogo o nell'interesse speciale del comune o comuni interessati, o in quello generale dell'esecuzione della legge.

Art. 101. Nessun compenso o indennità di qualunque natura può venire accordata dai prefetti agli ingegneri del genio civile sul fondo posto a disposizione della prefettura per far fronte alle spese di compilazione dei progetti, senza aver ottenuto prima l'autorizzazione del Ministero.

Art. 102. Gli ingegneri del genio civile nel trasmettere al Ministero ogni trimestre le parcelle di cui al modulo *B* della circolare 4 febbraio 1869, num. 5, avranno cura di esporre nella colonna (altri capitoli) soltanto la indennità di trasferta di cui il pagamento si fa dal prefetto, mantenendo nella colonna del capitolo proprio alle indennità di trasferta tutto ciò che si riferisce all'andamento generale del servizio della viabilità obbligatoria e che non può imputarsi nè sulle spese di costruzione nè su quelle dei progetti.

Gli ingegneri straordinari addetti alla sezione delle strade obbligatorie non possono venire incaricati di visite che riguardano l'andamento generale del servizio.

Art. 103. I pagamenti delle retribuzioni e dei compensi agli ingegneri delegati saranno ordinati dalla prefettura dietro un certificato da rilasciarsi dall'ufficio del genio civile e prelevati da un fondo composto:

1. Dalle somme che, per la compilazione dei progetti il Governo o la provincia han posto o porranno a disposizione del prefetto;

Continua.

CAMERANO NATALE gerente provvisorio.

ROMA — Tipografia Eredi Botta, via de' Lucchesi, 4

2. Da un tanto per cento sul reddito annuo del fondo speciale di ciascun comune.

Nel calcolo del reddito del fondo speciale non si terrà conto delle prestazioni in opere.

Art. 104. La ripartizione della spesa effettivamente sostenuta ogni anno per il servizio degli ingegneri delegati verrà fatta nel modo seguente:

a) Pei progetti secondo le prescrizioni dell'articolo 14 della legge 30 agosto 1868;

b) Per le costruzioni in ragione di un tanto per cento sull'ammontare dei lavori eseguiti nell'anno in ciascun comune. Si terrà però conto nelle ripartizioni di questa natura di spese, dei lavori preparatori di tracciamento, consegna ed altro fatti nei comuni che non ebbero nell'anno ad iniziare alcuna costruzione.

Nell'ottobre d'ogni anno il prefetto promuoverà l'avviso della Deputazione provinciale sopra il bilancio preventivo della spesa occorrente pel servizio del personale addetto all'esecuzione coattiva della legge del 30 agosto 1868, e nel gennaio successivo, il consuntivo della spesa sostenuta nell'anno antecedente, e la relativa proposta di ripartizione fra i comuni interessati.

Per quei comuni in cui, dopo l'approvazione del bilancio preventivo, si ordinerà l'esecuzione d'ufficio, si faranno nello stesso modo, durante l'anno, delle aggiunte al bilancio.

Approvato il riparto di cui all'articolo precedente, si inviteranno i comuni a versare la quota loro attribuita nel termine di giorni 15, scorsi i quali il prefetto, sentita la Deputazione provinciale, vi provvederà come all'articolo 15 della legge 30 agosto 1868.

La contabilità delle spese dei progetti si terrà distinta da quella per le spese di sorveglianza alle costruzioni.

Art. 105. Per la contabilità di queste spese, di cui al capo 2° dell'articolo 84, la sezione dovrà impiantare e tenere mensilmente al corrente i seguenti registri:

a) Stato d'avanzamento degli studi, n. 35;

b) Registro delle spese pei progetti, n. 36;

c) Registro delle spese per sorvegliare i lavori, n. 37;

d) Stato d'avanzamento dei lavori, n. 38.

Art. 106. Per i progetti da compilarsi colle somme anticipate dal Governo, i delegati stradali presenteranno mensilmente la contabilità delle spese fatte così costituita:

1. Stato di avanzamento delle operazioni per la compilazione dei progetti (Modulo n. 25);

2. Certificato di pagamento fatto ai delegati ed agli aiutanti straordinari per retribuzioni mensili (Modulo nn. 23 e 26);

3. Nota dei giornalieri impiegati (Modulo numero 24);

4. Quietanze dei singoli fornitori di picchetti, canne, oggetti di cancelleria per la parte di questi ultimi che riguarda l'occorrente per la compilazione dei progetti e copie relative.

Tutti questi documenti dovranno essere in doppio esemplare.

Art. 107. Per le spese sostenute per la compilazione di ufficio dei progetti, la sezione trasmetterà alla prefettura nei primi 10 giorni di ciascun mese i rendiconti che si riceveranno dagli ingegneri delegati dopo di aver fatte le opportune annotazioni sul registro (Modulo numero 35):

a) Lo stato di avanzamento dei lavori di compilazione dei progetti (Modulo n. 25);

b) Il resoconto delle spese fatte nel mese, sia per pagamento degli ingegneri delegati e relativi aiutanti od assistenti, che per gli operai impiegati nei rilievi o per altro (Moduli 39, 23 e 24). A questi rendiconti si uniranno le quietanze dei singoli fornitori.

Tutti questi documenti dovranno essere in doppio esemplare.

Art. 108. Se le spese di compilazione dei progetti vengono anticipate in tutto od in parte dai comuni compresi nei diversi gruppi, si terrà di questo regolare annotazione per gli effetti del riparto finale fra i comuni interessati.

Art. 109. Di queste anticipazioni poi si terranno due conti separati secondo si riferiscono a spese fatte per progetti, o a quelle fatte per costruzioni, dovendo le prime essere rimborsate dai comuni al Governo, le seconde invece prelevate dall'anticipazione dei comuni.

Art. 110. Gli stampati per le sezioni dell'ufficio del genio civile, come per gli ingegneri delegati, secondo i moduli annessi al presente regolamento, saranno provvisti dalle prefetture, computandone le spese sui fondi dei progetti, o su quello delle costruzioni, secondo che si riferiscono al primo od al secondo dei due servizi.

Art. 111. Il delegato stradale terrà separatamente, comune per comune e strada per strada, la contabilità dei lavori e quella delle prestazioni in natura, secondo i moduli annessi alle istruzioni Ministeriali 29 febbraio 1872, numeri 3020-800, e regolamento delle prestazioni, e trasmetterà ogni due mesi e nei primi cinque giorni del mese successivo al bimestre scaduto all'ingegnerecapo del genio civile un rapporto relativo all'avanzamento delle opere, ed un prospetto redatto secondo il modulo n. 38.

Art. 112. Si terrà conto particolare delle prestazioni d'opera fatte dai comuni per misure e verifiche dei lavori, per trasporti d'istrumenti ed altro.

Art. 113. Le spese di sorveglianza ai lavori si terranno distinte come segue:

a) Retribuzione ai delegati stradali;

b) Id. agli aiutanti temporanei, concessi in aiuto ai delegati stradali;

c) Spese pe' canneggiatori;

d) Spese diverse.

Art. 114. Le note dei giornalieri dovranno essere tenute sopra il modulo n. 24; gli assistenti dovranno essere muniti di striscie settimanali, le quali giornalmente, quando ciò sia possibile, verranno registrate in apposito libro da tenersi aperto presso l'ufficio del delegato, e quando non possa farsi giornalmente, vi si provvederà settimanalmente.

Il libro matrice che deve rimaner presso l'ufficio del delegato deve essere diviso in tante parti, quanti sono i lavori ai quali è indispensabile l'accennata registrazione.

Art. 115. Le spese in economia verranno conteggiate sul modulo 29, mentre si conserverà copia delle medesime in ogni rispettiva partita, che darà luogo a tal sistema di spesa.

Art. 116. Per la sorveglianza alle costruzioni i delegati stradali trasmetteranno bimestralmente all'ingegnerecapo del genio civile il rendiconto delle spese erogate nel bimestre per canneggiatori e le quietanze delle altre spese.

Art. 117. I documenti contabili di cui agli articoli precedenti, dovranno venir trasmessi, nei primi tre giorni d'ogni mese all'ingegnerecapo del genio civile.

Art. 118. Per accertare e conteggiare le provviste ed i lavori provenienti dalle prestazioni in natura e che devono essere messe in conto all'impresa, si seguiranno le norme prescritte dall'apposito regolamento.

Art. 119. I certificati di pagamento delle somme dovute agli appaltatori saranno redatti dal delegato secondo il modulo n. 33. Essi conterranno:

1. La contabilità di tutti i lavori eseguiti dal principio dell'opera sino alla data del certificato, modulo n. 32;

2. La contabilità delle prestazioni in natura, modulo n. 31;

3. I notamenti delle provviste di materiali, modulo n. 30;

4. Quelli delle opere e provviste fatte ad economia, modulo n. 29.

Art. 120. Detti certificati saranno trasmessi all'ingegnerecapo, dal quale, debitamente riveduti e controllati col mezzo della sezione speciale, saranno trasmessi alla prefettura per le relative disposizioni di pagamento.

Art. 121. Questi certificati saranno redatti in quattro esemplari conformi.

Due esemplari, uno dei quali in carta da bollo, verranno rassegnati al Ministero per il pagamento delle quote spettanti al Governo. — Gli altri due saranno trasmessi al sindaco perchè curi il pagamento delle quote spettanti al comune. Anche la copia delle contabilità dei lavori eseguiti, che deve trasmettersi al Ministero, dovrà portare la marca da bollo.

Preventivi e consuntivi. — Rendiconti annuali. — Riparto delle spese a carico dei comuni.

Art. 122. Nel settembre di ogni anno la sezione trasmetterà alla prefettura il preventivo delle spese occorrenti pel servizio del personale addetto all'esecuzione coattiva della legge (Moduli n. 40 e 41), e nei primi 15 giorni di gennaio di ogni anno il consuntivo delle spese sostenute nell'anno antecedente e le relative ripartizioni fra i comuni interessati (Moduli numeri 42, 43, 44 e 45.

Art. 123. Il riparto delle spese sostenute per la compilazione dei progetti è di due specie:

Riparto annuale;

Riparto definitivo.

Art. 124. Il riparto annuale determina le somme che i comuni devono versare in conto delle spese che il Governo sostiene per la compilazione dei progetti.

Stabilito il costo medio dei progetti compilati in tutti i comuni della provincia, si assegnerà:

a) L'intero importo per ogni chilometro di strada di cui è definitivamente ultimato il progetto;

b) Il 50 per cento per ogni chilometro di strada in cui si ultimarono gli studi di campagna;

c) Il 30 per cento per ogni chilometro di cui siano stati ultimato il tracciato di massima e iniziati gli studi di campagna. Il debito così risultante per ciascun comune verrà ogni anno suddiviso pel numero delle rate, in cui sarà fissato che i comuni debbano rimborsare le anticipazioni fatte.

Art. 125. Questo riparto annuale, redatto secondo il modulo n. 42, verrà trasmesso nel gennaio di ogni anno alla prefettura, la quale lo sottoporrà all'esame della Deputazione provinciale e lo trasmetterà poi al Ministero per la sua approvazione e conseguente emissione del decreto di rimborso.

Art. 126. Il riparto definitivo verrà redatto appena saranno ultimati i progetti della 1ª e 2ª categoria, e dovrà presentarsi alla prefettura un mese dopo che sarà stato presentato l'ultimo progetto.

Art. 127. Questo rendiconto, redatto secondo il modulo n. 43, conterrà la liquidazione finale di tutte le spese incontrate per la compilazione dei progetti.

Art. 128. Stabilita la somma totale a cui ascesero le spese pei progetti, la si dividerà per il numero totale di chilometri studiati, e il rapporto moltiplicato per lo sviluppo dei chilometri studiati in ciascun comune stabilirà la quota di debito di ogni singolo comune.

Da essa si dedurranno:

1. La quota di concorso dello Stato;

2. Le quote già anticipate dai comuni e quelle sborsate in forza dei resoconti annuali.

La somma risultante sarà divisa in quel numero di anni che risulta, deducendo dal numero degli anni stabilito per il rimborso il numero dei riparti annuali già computati.

Art. 129. Su tale rendiconto e sul numero delle rate di rimborso annuale verrà sentito il parere della Deputazione provinciale.

Verrà poi inviato detto rendiconto al Ministero per la sua approvazione e conseguente emissione del decreto di rimborso.

Art. 130. Il riparto provvisorio annuale dovrà trasmettersi al Ministero nel febbraio di ogni anno.

Art. 131. Nei rendiconti annuali (Moduli 44 e 45) per le spese di sorveglianza ai lavori si terrà calcolo:

a) Dell'ammontare complessivo dei lavori eseguiti nell'anno in ciascun comune;

b) Delle prestazioni d'opera avute dai comuni per rilievi, verifiche od altro;

c) Del concorso dello Stato.

La suddivisione fra i comuni delle spese fatte nell'anno, verrà stabilita in base all'ammontare complessivo dei lavori eseguiti nell'anno a cui i rendiconti si riferiscono. Quest'ammontare, desunto dai registri del delegato, comune per comune, verrà confermato da apposito certificato da rilasciarsi dall'ingegnerecapo della provincia.

Art. 132. Nella prima quindicina di gennaio d'ogni anno l'ufficio del genio civile trasmetterà alla prefettura un estratto del registro di cui all'articolo 11, assieme al certificato dell'ammontare dei lavori eseguiti in ciascun comune (Modulo n. 44).

Art. 133. Questo conto annuale sarà sottoposto all'esame ed approvazione della Deputazione provinciale, e le risultanze attive o passive di ciascun comune si trasporteranno nel preventivo dell'esercizio seguente, a diminuzione od in aggiunta alla quota che i comuni medesimi devono anticipare annualmente.

Art. 134. Per le consegne e riconsegne, conservazione e responsabilità degli attrezzi, utensili, libri, carta, si terranno le norme adottate pel genio civile.

CAPITOLO V.

Disposizioni generali e disciplina del servizio.

Art. 135. Il delegato stradale non accetterà ordinazioni che dalla prefettura, o dall'ufficio del genio civile; accetterà però anche ordinazioni dai comuni se e come gli verrà prescritto dai predetti due uffici.

Art. 136. I delegati stradali, gli ingegneri straordinari, e in generale il personale addetto agli uffici del genio civile e di delegazione, come gli aiutanti ed assistenti non potranno assentarsi dalla circoscrizione dei comuni, loro affidati, senza un preventivo permesso.

L'ingegnerecapo potrà concedere, in caso di giustificata necessità, il permesso di assenza di un sol giorno. In ogni altro caso è al prefetto a cui dovranno essere dirette le dimande di congedo, e se si tratta di più di tre giorni il prefetto sentirà il Ministero.

Art. 137. I delegati stradali che tanto nello studio dei progetti, quanto nella condotta dei lavori si distingueranno per la regolare tenuta delle carte d'ufficio, per la esatta e pronta corrispondenza o pel contegno disciplinare verso l'autorità superiore e verso i subalterni, non meno che per i modi conciliativi praticati nelle relazioni con i municipi e con i privati, meriteranno di essere segnalati alla autorità superiore.

Art. 138. Tutte le disposizioni regolamentari emanate per norma del corpo Reale del genio civile, dovranno pure essere tenute per guida, sia nella parte riguardante la disciplina, come pure riguardo allo studio dei progetti, alla condotta dei lavori e sorveglianza alle manutenzioni, in quanto non sia stato considerato nel presente regolamento speciale, o in quanto non sia diversamente disposto dalla legge, istruzioni e circolari intorno alla costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie e relativa procedura d'ufficio. Le ammonizioni e penalità prescritte dal presente regolamento per gli ingegneri delle sezioni presso l'ufficio del genio civile, sono applicabili anche ai delegati stradali.

Art. 139. Se per colpa dei delegati stradali o degli impiegati addetti alla sezione delle strade obbligatorie, i rendiconti mensili non sono presentati nelle epoche prescritte, o si ravvisano delle irregolorità contabili, o consta non essersi esercitato il più stretto controllo delle spese, sia nello studio dei progetti, che nella direzione dei lavori, l'ingegnerecapo dovrà, se si tratta di personale straordinario, punire le negligenze e le mancanze, per la prima volta, con un'ammonizione; per la seconda, con una ritenuta, che potrà estendersi sino ad un terzo dell'assegno mensile; e da ultimo col promuoverne la dispensa dal servizio.

Per gli ingegneri del genio civile ne riferirà al Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Di tutte le penalità inflitte al personale straordinario, se ne farà rapporto al prefetto ed al Ministero.

Il prefetto ed il Ministero, verificando ritardi non giustificati o difetto nel servizio, potranno, secondo i casi, ordinare all'ingegnerecapo l'applicazione di qualcuna delle misure disciplinari sopraccennate.

Il ritardo nella presentazione dei documenti contabili per parte sia dei delegati che delle sezioni, vien punito con la ritenuta di tanti giorni di stipendio quanti ne passarono dall'epoca stabilita nel presente regolamento a quella in cui se ne è fatto l'invio.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

SEZIONE DELLE PRIVATIVE INDUSTRIALI

ELENCO DEGLI ATTESTATI DI PRIVATIVA RILASCIATI NEL PRIMO TRIMESTRE 1874.

Numero d'ordine	SPECIE DI ATTESTATI RILASCIATI	NOME, COGNOME E DOMICILIO del Richiedente	DURATA			GIORNO della presentazione della domanda	TITOLO DEL TROVATO
			Anni	Mesi	Giorni		
1	Privativa	Wilkinson Alexandre, domiciliato a Londra	6	»	»	27 dicembre 1873	Perfectionnements dans le recouvrement et la préservation des fils, cordes et cables télégraphiques.
2	Id.	Lüdeke Johann Ernest Friedrich a Londra	3	»	»	27 id.	Apparecchi meccanici onde ottenere ed applicare la forza motrice.
3	Id.	Sturge Edmund, dom. a Charlburg (Inghilterra) e Hollings James Spencer a Montsenat (Antille).	6	»	»	31 id.	Nouvelle manufacture de l'essence d'écorces de citrons, d'oranges et de limons, et des appareils servant à cet usage.
4	Id.	Enrico ing. Giovanni, dimorante a Torino	3	»	»	3 gennaio 1874	Misuratore pel macinato.
5	Id.	Vigouroux Pietro, dimorante a Parigi	1	»	»	1 id.	Produit nouveau nommè Lave artificielle Vigouroux.
6	Id.	Bradford Mac Farland ing. Giorgio di Nuova York	6	»	»	6 id.	Perfezionamenti nelle pompe centrifughe o a rotazione applicabili anche alle macchine motrici e ai misuratori d'acqua.
7	Id.	Percivale Giuseppe, domiciliato a Firenze	1	»	»	30 novembre 1873	Processo meccanico chimico per preparare la ginestra agli usi della fabbricazione della carta e dei filati.
8	Id.	Ruttici Camillo, dom. a Orbassano (Torino)	6	»	»	16 dicembre 1873	Sella perfezionata sistema Ruttici.
9	Id.	Demonte Pietro fu Francesco, dom. alla Foce (Genova)	1	»	»	22 id.	Motore idraulico.
10	Id.	Borgatta Gio. Batt. di Ovada, dom. a Genova	1	»	»	3 gennaio 1874	Leva delle resistenze circolari perfezionata nello sviluppo degli spazi ex-centrativi con lo sviluppo delle coppie.
11	Id.	Illy Henry Louis Théodore, ingegnere a Parigi	6	»	»	8 id.	Procédés pour obtenir le dédoublement des hydrocarbures mineraux ou vegetaux absorbés et divises par le coke, ou tout autre corps poreux, dans le but de produire du gaz riche d'éclairage, ou reconstituant simultanément du coke *marchand* avec les menus ou le poussier de coke, et de fournir un coke ayant un pouvoir calorifique très elevé.
12	Id.	Peet Samuel Joseph di Boston Massachussetts (America)	3	»	»	8 id.	Invenzione relativa alle sedi delle valvole ed altre parti di esse, e ad altri apparecchi in cui devono essere uniti due metalli, e ad una nuova costruzione dei filetti delle viti per le aste delle valvole ed altri apparecchi.
13	Id.	Gebauer Federico di Charlottemburgh (Germania)	1	»	»	9 id.	Nouvelle calandre rotative en fer à pression hydraulique.
14	Id.	Pedersoli Carlo ed Alessandro padre e figlio, domiciliati a Milano	3	»	»	12 id.	Letto doppio trasformabile in letto semplice, sistema Pedersoli.
15	Id.	Perani Giuseppe di Vertora (Bergamo)	3	»	»	14 id.	Estrarre la lana dai tessuti di cotone e lana, seta e lana.
16	Id.	Cappiello Luigi, domiciliato a Napoli	1	»	»	12 id.	Contatore per omnibus.
17	Id.	Del-Bubbo Mario di Pisa, domiciliato a Firenze	2	»	»	17 id.	Vernice a base silicea.
18	Id.	Prouvat ing. Giovanni Pietro di Serignan Herault (Francia)	5	»	»	12 id.	Nuovo apparecchio per la produzione del gas ricco.
19	Id.	Verdeau Ernesto, dom. a Bordeaux Gironde (Francia)	3	»	»	17 id.	Pile Miquel applicable à la télégraphie, à la locomotion et à l'éclairage électrique.
20	Id.	Riatti Vincenzo di Reggio Emilia, dom. a Forlì	1	»	»	30 dicembre 1873	Nuovo freno a rulli pattinanti applicabile ai convogli di strade ferrate.
21	Id.	Brunelli Gio. Battista di Rimini, dom. a Bologna	3	»	»	31 id.	Nuovo istrumento a fiato *Diofono* (doppio suono) facente una o due note a un tempo in 3ª, 4ª, 8ª, ecc., a piacimento del suonatore.
22	Id.	Zucchetti Ferdinando di Torino e Zucchetti Camillo tenente d'artiglieria di Racconigi e residenti a Torino.	6	»	»	19 gennaio 1874	Nuovo sistema di condotti d'acqua ad uso di forza motrice all'oggetto di raccogliere e conservare nelle ore di riposo delle macchine l'acqua dei canali destinati al servizio dei motori idraulici per impiegarla utilmente nelle ore di lavoro.
23	Id.	Taddei ing. Gerolamo di Verona, dom. a Torino	1	»	»	20 id.	Apparecchio ad acqua calda a vapore a bassa od alta pressione con alimentazione automatica e continua di combustibile ed acqua pel riscaldamento dei convogli.
24	Id.	Massano Carlo, domiciliato a Torino	3	»	»	20 id.	Libri Massaneschi, ossia leggitoi e scrittoi a carta continua.
25	Id.	Quadling Edwin e May William, di Londra	6	»	»	22 id.	Macchina perfezionata per fabbricare i tubi metallici.
26	Id.	Girerd-Chalumet Claudius François, industriale a Thizy (Rhône)	6	»	»	23 id.	Nouveau genre de tissu dit: Tissu-bourette.
27	Id.	Trevisan Giacomo di Pasiano di Pordenone dimorante a Polcenigo	1	»	»	22 id.	Nuovo misuratore dei cereali pel macinato, inchiuso nel manicotto del contatore governativo posto sull'occhio della macina.
28	Id.	Arimondi Andrea e Giorgio Fraselli del fu Gio. Batt. di Napoli, dimoranti a Livorno.	1	»	»	22 id.	Sistema Arimondi di applicazione del gas per il riscaldamento delle caldaie a vapore.
29	Id.	Ferrero Vittorio Secondo, chimico di Asti, dom. a Torino	3	»	»	26 id.	Manipolazione di diverse materie vegetali e minerali per ridurle a vero succedaneo del carbone fossile con o senza carbonizzazione.
30	Id.	O'Shea William Henry a Beaufort Gardens Brompton, contea di Midlessex (Inghilterra).	14	»	»	17 id.	Perfezionamenti nell'estrazione dello zolfo dallo zolfo greggio, e nella purificazione dello zolfo.
31	Id.	Chiozza Luigi di Scodovacca presso Cervignano	6	»	»	24 id.	Nuovo processo per separare le parti farinose dalle parti oleose del mais ed ottenere le prime sotto forma di farina conservabile e bianchissima.
32	Id.	Müller Augusto del fu Filippo, domiciliato a Milano	1	»	»	28 id.	Preservativo contro i danni del tarlo nei tessuti, pelliccierie in genere ed infine tutte indistintamente quelle stoffe ed oggetti soggetti ad essere danneggiati da quest'insetto.
33	Id.	Samuelson Samuel Arnold, ing. ad Amburgo	3	»	»	27 id.	Nuovo meccanismo per la trasmissione e pel movimento delle locomotive stradali ed altri veicoli a vapore.
34	Id.	Franzi Felice di Milano	6	»	»	29 id.	Baule a cassettone, sistema Franzi.
35	Id.	Billups Jonathan Edwin, Lea Edvin Palmer di Cardiff (Inghilterra).	1	»	»	30 id.	Perfezionamenti nelle fotografie permanentemente colorate e semplici.
36	Id.	Costantini ingegnere Augusto e Ghibellini ing. Gerolamo, domiciliati a Bologna.	3	»	»	29 id.	Nuovo acquedotto ad aria compressa di acque.
37	Id.	Dubois Albert Eugène a Parigi	3	»	»	31 id.	Perfectionnements apportés aux appareils carburateurs destinés à la production du gaz d'éclairage.
38	Id.	Toselli Gio. Battista di Parigi	3	»	»	18 ottobre 1873	Griffengins.
39	Id.	Stello Michelangelo di Lodi, dom. a Torino	15	»	»	4 febbrio 1874	Nuovo sistema d'estrazione del rame dalla sua miniera in via umida.
40	Id.	Diesbach Francesco di Berna (Svizzera)	15	»	»	17 dicembre 1873	Economie notable dans la consumation du combustible.
41	Id.	Cobley Tommaso di Dunstable (Inghilterra)	3	»	»	5 febbraio 1874	Nuovo procedimento per l'estrazione e concentrazione del rame dai suoi minerali e per la precipitazione del rame dalle sue soluzioni.
42	Id.	Secchi Antonio di Cassano d'Adda (Milano)	3	»	»	5 id.	Fornace da calce a fuoco continuo, sistema Secchi.
43	Id.	Roman Henry di Londra	1	»	»	10 id.	Caisse automatique pour conserver des objets de toilette, bijoux, ou autres articles de ménage.
44	Id.	Allain Alfonso e Riviere Dejean Alfredo dimoranti a Alais (Francia)	3	»	»	9 id.	Nouvel appareil à cavités et à angle déterminés pour le lavage des alluvions et terrains aurifères et autres contenant des derivés ou composés metallurgiques quelconques.
45	Id.	Brotherhood Peter di Londra	15	»	»	7 id.	Perfectionnements dans les machines à vapeur et les pompes à troi cylindres.
46	Id.	Gras Louis Ignace, dom. a Moulins (Francia)	3	»	»	10 id.	Nouveau procédé de bouton-attache et des differentes applications qui en resultent.
47	Id.	Carobbi Cesare e Bellini Giuseppe di Pistoia	15	»	»	5 id.	Locomotiva ad aria compressa con sostanze vegetali fulminanti.
48	Id.	Bottassi ing. Alessandro di Chambéry, Amaducci ing. Antonio di Cesenatico, Cibele ing. Francesco di Vicenza e Delaurentis Federico di Napoli, resid. a Catania.	3	»	»	20 gennaio 1874	Pesatore automatico dei cereali.
49	Id.	D'Auria Luigi di Castellammare di Stabia, dom. a Napoli	1	»	»	9 febbraio 1874	Macchina per stampare carte da visita.
50	Id.	Casement Daniel Thomas di Painesville, contea di Lake (Inghilterra)	15	»	»	13 id.	Regolatore della pressione dei fluidi.
51	Id.	Brandt Herman ing. a Copenaghen (Danimarca)	6	»	»	13 id.	Frein pour chemin de fer.
52	Id.	Orlando ing. Luigi di Palermo, dom. a Livorno	6	»	»	13 id.	Macchina a vapore a sistema composito doppio a quattro cilindri.
53	Id.	Casement Daniel Thomas di Painesville, contea di Lake (America)	15	»	»	14 id.	Metodo nuovo o perfezionato per bruciare il combustibile e per produrre il vapore.
54	Id.	Greenvood Arthur a Leeds, contea di York (Inghilterra).	3	»	»	14 id.	Machines perfectionnées servant à étaler, etirer et préparer la soie pour filature.
55	Id.	Lechandée Charles à Fecamp (Francia)	3	»	»	21 id.	Gilet de sauvetage.
56	Id.	Gilardini Giovanni, ditta avente sede in Torino)	2	»	»	29 gennaio 1874	Ombrello con collano preservatore.
57	Id.	Garneri Carlo a Torino	1	»	»	16 febbraio 1874	Nuovo sistema di pianelle per pavimenti.
58	Id.	De Fever Carlo, dim. a Asnières (Francia)	1	»	»	21 id.	Machine à semer et à planter.
59	Id.	Blot Charles Léon, ingegnere a Parigi	6	»	»	20 id.	Appareil pour balager la poussiere, le sables, les boues liquides ou épaisses les bloues seches et la neige.
60	Id.	Deleon Joseph, dom. a Parigi	15	»	»	20 id.	Procédé de fabrication de materiaux de construction, briques, tuiles, pierres et marbres factices, et autres produits.
61	Id.	Cruto Alessandro di Giacomo a Piossasco (Torino)	5	»	»	21 id.	Nuovo sistema di graduazione nei termometri.
62	Id	De-Vita Domenico di Giuseppe di Avellino	5	»	»	20 id.	Vivandiera a calore d'acqua bollente e vapore.
63	Id.	Abate cav. Epaminonda di Napoli, dim. a Genova	2	»	»	22 dicembre 1873	Sistema aero-termico per la conservazione delle sostanze organiche in generale e per l'importazione in ispecie delle carni fresche dall'America del Sud.
64	Id.	Green William a Hyde (Inghilterra)	5	»	»	30 gennaio 1874	Sistema automatico perfezionato di riunione dei vapori ferroviari ed altri veicoli.
65	Id.	Delavault Jean Baptiste a Parigi	5	»	»	24 febbraio 1874	Système de carte de correspondance fermée ou converte-annonce.
66	Id.	Bougleux Enrico a Livorno (Toscana)	5	»	»	24 id.	Nuovo nettatore perfezionato Bougleux per grano, riso ed altri generi.
67	Id.	Cappelletto ing. Antonio di Mirano (Venezia), dim. a Torino	6	»	»	24 id.	Nuova fornace perfezionata per la cottura dei materiali laterizi con fornelli separati dai vasi di cottura, alimentati da aria riscaldata ad alta temperatura e con correnti di aria e di fumo in direzione alternativamente invertita.
68	Id.	Rua Giuseppe, domiciliato a Torino	1	»	»	26 id.	Apparecchio meccanico per far salire e discendere sugli altari i vasi sacri racchiudenti il SS. Sacramento (Raggio) ed altri consimili vasi sacri.
69	Id.	Corcione Vincenzo fu Giuseppe a Napoli	15	»	»	23 id.	Carbone vegetale artificiale e macchina a produrlo.
70	Id.	Salomone Federico di Chieti, dom. a Napoli	5	»	»	25 id.	Motore a peso mobile su piattaforma sospesa.
71	Id.	Locarni Giuseppe di Prarolo, dom. a Vercelli	3	»	»	24 id.	Macchina Locarni a movimento automatico per sgusciare, imbianchire e rendere lucido il riso.
72	Id.	Ranfaldi Filippo di Aidone, dom. a Catania	15	»	»	7 id.	Macchina Ranfaldi per estrarre zolfo in polvere ed in pezzi di qualunque qualità dallo sterro di zolfo o zolfo grezzo.
73	Id.	Colombani Gaetano di Forlì, dom. a Roma	1	»	»	27 dicembre 1873	Cremonese per l'uso di fermare porte o finestre.
74	Id.	Solbiati Angelo del fu Ambrogio di Milano	10	»	»	26 gennaio 1874	Metodo di fabbricazione di mobili artistici in ferro angolare e sagomato.
75	Id.	Fummo cav. Antonio di Napoli	1	»	»	12 febbraio 1874	Pianoforte verticale e a coda in ferro, nuovo sistema.
76	Id.	Dallot ing. Augusto e Rognetta ing. cav. Francesco Benedetto a Parigi	3	»	»	20 id.	Garniture métallique perfectionnée pour tiges de machine.
77	Id.	Friedmann ing. Alessandro a Vienna	2	»	»	2 marzo 1874	Nouveau système et perfectionnements de chauffage par chaudière de bateaux à vapeur.
78	Id.	Friedmann ing. Alessandro a Vienna	2	»	»	2 id.	Perfectionnements des pompes.
79	Id.	Lacassaigne Alfredo Federico a S. Aubin Epinay (Francia)	3	»	»	2 id.	Machine destinée au tirage à poil des etoffes en travers.
80	Id.	Brown Thomas di Londra	3	»	»	2 id.	Tritolatore di metalli e pietre.
81	Id.	Sodero Luigi del fu Gennaro di Napoli	1	»	»	28 febbraio 1874	Macchina per manifatturare il pietrisco per uso delle carreggiate.
82	Id.	Moriggia Giacomo di Pietro da Ghiffa (Lago Maggiore) dom. a Roma	5	»	»	16 gennaio 1874	Cassetta inaffiatrice.
83	Id.	Bianchi Gerolamo di fu Domenico, costruttore navale a Sestri Ponente.	1	»	»	11 febbraio 1874	Movimento meccanico di attrezzatura navale.
84	Id.	Minton Thomas William di Stoke upon Trent, contea di Stafford (Inghilterra).	14	»	»	14 id.	Perfezionamenti nei forni per cuocere le stoviglie, la maiolica, il vetro ed altre sostanze.
85	Id.	Liernur Charles Thieme ing. a Francoforte sul Meno (Prussia)	6	»	»	27 id.	Système de canalisation pneumatique et d'utilisation des matières fécales.
86	Id.	Porcinai Giovanni e Biagioni Giovanni, domiciliati a Firenze	3	»	»	3 marzo 1874	Pesatore di cereali da applicarsi ai mulini.
87	Id.	Allemano cav. Giuseppe del fu Giovanni di Chieri, dim. a Torino	3	»	»	3 id.	Nuova cartuccia curva con coperchio snodato ed a molla.
88	Id.	Mazzoni Vincenzo di Livorno, dom. a Firenze	6	»	»	5 id.	Filtri a doppio effetto idropulsivo ed idrosorbente.
89	Id.	Volontè Giuseppe, dimorante a Milano	3	»	»	5 id.	Materasso elastico per letti sistema Volontè.
90	Id.	Webster James ing. a Birmingham (Inghilterra)	3	»	»	6 id.	Perfezionamenti negli apparecchi impiegati nella manifattura dell'acciaio.
91	Id.	Lossa Nicola, dom. a Milano	2	»	»	9 id.	Nuovi tubi per condotte sistema Lossa.
92	Id.	Du-Fresnay Carlo, dim. a Napoli	10	»	»	10 id.	Persiane sistema Du-Fresnay.

Segue ELENCO DEGLI ATTESTATI DI PRIVATIVA RILASCIATI NEL PRIMO TRIMESTRE 1874.

Numero d'ordine	SPECIE DI ATTESTATI RILASCIATI	NOME, COGNOME E DOMICILIO del Richiedente	DURATA Anni	DURATA Mesi	DURATA Giorni	GIORNO della presentazione della domanda	TITOLO DEL TROVATO
93	Privativa	Scott Henry Young Darracott, dom. a Ealing (contea di Middlessex (Inghilterra).	3	»	»	7 marzo 1874	Perfectionnements apportés à la désinfection des matières fécales et à la fabrication des engrais qui en proviennent.
94	Id.	Teyssonneau Emile, negoziante a Bordeaux	6	»	»	7 id.	Nouveau système de fermeture des boites à conserves et les moyens de le réaliser.
95	Id.	Fumagalli Giuseppe a Milano	1	»	»	9 id.	Corame (cuoio) artificiale.
96	Id.	Rivara Antonio di Rivarolo Canavese, dimorante a Torino	3	»	»	9 id.	Scala aerea Rivara.
97	Id.	Kaiser Alessandro a Angsbourg (Baviera)	3	»	»	9 id.	Nouveau système de balance servant au pesage automatique des céréales.
98	Id.	Camel Leon et Olivier Charles a Parigi	6	»	»	28 febbraio 1874	Perfectionnements apportés au dévidage des soies grèges et ouvrées.
99	Id.	Caccialanza ing. Antonio a Milano	3	»	»	11 marzo 1874	Camino economico trasportabile ed apparecchio girevole di presa del fumo da applicarsi alle fornaci anulari a fuoco continuo per la cottura dei laterizi, cementi, calci, ecc.
100	Id.	Fusnot Charles, dimorante a Torino	7	»	»	14 id.	Modèle de culot de douilles pour cartouches ou de douilles entière fabriqué d'une seule pièce par l'estampage ou le coulage, et applicable a tous système d'armes qui se chargent par la culasse.
101	Id.	Caldera cav. Luigi e Allemano cav. Giuseppe, dom. a Torino	3	»	»	5 gennaio 1874	Bossolo a grasso detto *Anti-Attrito*, Caldera.
102	Id.	Telesio Giacomo di Giovanni, dom. a Genova	1	»	»	10 id.	Nuovo apparecchio per brillare il riso.
103	Id.	Pennings Ampelio del fu Giuseppe a Milano	1	»	»	7 febbraio 1874	Nuovo apparato di sicurezza in caoutchou ai ferri da cavallo.
104	Id.	Merello Luigi fu Angelo, dom. a Bogliasco	5	»	»	13 id.	Macchina Merello denominata il Pesce.
105	Id	Wegmann Friederich, dimorante a Napoli	3	»	»	16 marzo 1874	Machine destinée à écraser et epurer les gruaux.
106	Id.	Rocco Giovanni e Pautrier ing. Fortunato, dom. a Torino	15	»	»	16 id.	Apparato idraulico asfaleseltico.
107	Id.	Roberti Roberto e Filippo e Federico figli e padre, dom. a Forlì	1	»	»	16 id.	Nuovo sistema per la cottura dei laterizi, calce, stoviglie e simili.
108	Id.	Vafea Costantino e Vafea Tharypos di Liverpool (Inghilterra)	14	»	»	11 id.	Perfezionamenti nel metodo di rialzare i bastimenti e vascelli affondati od altra cosa sommersa, e di rendere galleggianti i bastimenti o vascelli ed anche negli apparecchi impiegati a tale scopo.
109	Id.	Montefiore Giuseppe a Firenze	6	»	»	12 id.	Nuovo sistema di pubblicità col mezzo dei biglietti pei viaggiatori sulle strade ferrate e per altri servizi di pubblica utilità o diletto.
110	Id.	Pavesi Giuseppe di Sala Braganza (Parma), dom. a Parma	1	»	»	15 id.	Applicazione del vapore acqueo alla cottura della calce nel forno, sistema Borra.
111	Id.	Richelmi ing. Antonio, dom. a Genova	15	»	»	9 id.	Ombrello a doppia impugnatura.
112	Id.	Terrel des Chênes Edmondo a Lione	3	»	»	20 id.	Nouveau pressoir dit Pression-Nain.
113	Id.	Aubert Adolphe di Neuilly (Francia)	15	»	»	21 id.	Système de propulsion à action excentrique.
114	Id.	Ditta Farfara e Grenet di Milano	5	»	»	24 id.	Un encrier magique inépuisable.
115	Id.	Ferroux Camillo a Goeschenen (Svizzera)	15	»	»	14 id.	Machine perforatrice.
116	Completivo	Medail Silas ingegnere di Susa, dim. a Venezia	»	»	»	3 dicembre 1873	Fogna mobile a separazione.
117	Id.	Barrouin ing Carlo a St-Etienne (Loire)	»	»	»	27 id.	Procédé de fabrication des frettes à tourillons pour canons et autres usages.
118	Id.	Lanzillo Vincenzo, luogotenente di Napoli	»	»	»	21 gennaio 1874	Elettro-Vigile Lanzillo.
119	Id.	Andreani Rocco di Levante Ligure, domiciliato a Torino	»	»	»	6 febbraio 1874	Cassula per fucili da caccia.
120	Id.	Sartorio Giuseppe di Trieste	»	»	»	2 marzo 1874	Pesa automatica.
121	Id.	Bernardi Luigi di Giuseppe, dom. a Bologna	»	»	»	13 febbraio 1874	Nuova macchinetta per timbro con leva davanti e punto d'appoggio posteriore.
122	Id.	Arimondi Andrea e Giorgio fratelli fu Gio. Battista di Napoli, dimoranti a Livorno.	»	»	»	8 marzo 1874	Sistema Armondi di applicazione del gas per il riscaldamento delle caldaie a vapore.
123	Id.	Tardioli Marino di Piticchio di Arcevia (Ancona), dim. a Firenze	»	»	»	12 id.	Seminatore Tardioli.
124	Id.	Grimoldi Filippo di Teramo, dim. a Milano	»	»	»	17 id.	Nuovo sistema di trebbiatrici, tritapaglia e di cernitori rotatori in esse adoperati.
			DURATA della privativa principale	DURATA del prolungamento			
125	Prolungamento	Moro prof. Giovanni di Vogogna (Novara)	2	1		31 dicembre 1873	Apparecchio idraulico automotore per colmate ed irrigazioni.
126	Id.	Rosange Giuseppe, meccanico a Firenze	3	3		31 id.	Mantice idraulico.
127	Id.	Noot Hugo, domiciliato a Vienna	2	3		31 id.	Sega a mano smontabile.
128	Id.	Andervald Pasquale e Nicolich dott. cav. Giorgio, residenti a Trieste	1	1		30 id.	Stufa aereoterme.
129	Id.	Di Salvatore Giustino e Centonze Angelo a Napoli	1	3		31 id.	Borsa Salvatore e Bacino galleggiante.
130	Id.	Schmitt Johann, domiciliato a Coblenza	5	1		2 id.	Nouveau moteur.
131	Id.	Medail Silas ingegnere di Susa, dim. a Venezia	3	5		3 id.	Fogna mobile a separazione.
132	Id.	Daino ing. Francesco di Redona (Bergamo)	3	5		23 id.	Nuovo sistema di fuso atto a torcere ed al tempo stesso avvolgere un filo qualunque.
133	Id.	Gorini prof. Paolo, domiciliato a Lodi	1	5		9 gennaio 1874	Macchine destinate per la sollevazione dell'acqua ed apparecchi destinati alla riproduzione di vari fenomeni naturali.
134	Id.	Baines Hugh di Normanton nella contea di York (Inghilterra)	3	3		2 febbraio 1874	Perfezionamenti nelle macchine ed apparecchi per riparare le rotaie delle strade ferrate.
135	Id.	Dall'Asta dott. Marco Antonio del fu Gio. Domenico, domiciliato a Venezia.	3	3		12 id.	Bilancieri a peso mobile scemanti la resistenza delle macchine a risparmio della forza motrice di qualunque natura essa sia.
136	Id.	Stebbins-Fish Villiam di Glasgow, nella contea di Lanark (Brettagna Settentrionale).	3	3		24 id.	Perfezionamenti nelle guarniture o stoppe per i fusti del pistone per le giunture o commessure dei tubi e per altri usi, e nel modo e nell'apparecchio per fare tali guarniture o stoppe.
137	Id.	Rae Martin di Uphall, nella contea di Sinlithgow (Brettagna)	3	3		24 id.	Perfezionamenti nella fabbricazione o preparazione del combustibile.
138	Id.	Ditta Ducommun et Compagnie di Mulhouse (Alsazia)	6	9		10 id.	Transmission de mouvement pour compteur avec application aux meules horizontales.
139	Id.	Berdam Hiram a Parigi	6	9		3 marzo 1874	Perfectionnements apportés aux armes à feu se chargeant par la culasse et aux balles et cartouches servants à ces armes.
140	Id.	Bianchi Enrico, domiciliato a Milano	1	2		10 id.	Nuovo apparecchio termo-sifone perfezionato per la filatura dei bozzoli a bagno-maria.
141	Id.	Brandon Alessandro Orazio a Parigi	3	3		7 id.	Perfectionnements dans les armes à feu se chargeant par la culasse.
142	Id.	Capurro professore Don Gian Francesco a Novi Ligure	6	3		12 id.	Telegrafo alfabetico figurato numerico storico.
143	Id.	Tardioli Marino di Pitícchio di Arcevia (Ancona) dim. a Firenze	3	6		12 id.	Seminatore Tardioli.
144	Id.	Ponsard Augusto a Parigi	6	6		18 id.	Nuovo processo di fabbricazione della ghisa, del ferro e dell'acciaio.
145	Id.	Charpentier ingegnere Paolo a Parigi	1	2		21 id.	Nouveau système de chauffage au moyen de gas combustibles.
146	Id.	Coscia avvocato Giovanni, nella sua qualità di presidente del Consiglio d'amministrazione della Società privilegiata per la fusione degli zolfi in Milano.	6	1		23 id.	Extraction du soufre de ses minerais au moyen d'un appareil à hélice.
147	Id.	Vecchietti Cesare, domiciliato a Firenze	1	14		24 id.	Impiego delle acque termali di Casciano (Pisa) e di qualunque altra acqua termale d'Italia ad esse congenere in componenti salini per la macerazione delle piante tessili e precipuamente della ginestra Genista.

Torino, dalla Direzione del R. Museo Industriale Italiano, addì 16 aprile 1874.

Il Direttore del R. Museo Industriale Italiano
G. CODAZZA.

Segue ELENCO N. 245 *delle pensioni liquidate dalla Corte dei conti del Regno a favore d'impiegati civili e militari e loro famiglie.*

Nº d'ordine	COGNOME E NOME	DATA E LUOGO DELLA NASCITA	QUALITÀ	LEGGE APPLICATA	DATA DEL DECRETO di liquidazione	PENSIONE MONTARE	PENSIONE DECORRENZA	*OSSERVAZIONI*
42	Manzo Antonio	5 ottobre 1822 — Castellammare	trombettiere delle compagnie operai e veterani d'artiglieria	27 giug. 1850 e 7 febb. 1865	26 settemb. 1872	374 »	2 agosto 1872	a vita.
43	Alicieco Nicoola	22 febbraio 1812 — Palermo	sergente nei veterani	id.	id.	565 »	1 id.	id.
44	Grillo Maria	20 giugno 1806 — Rieti	vedova di Cerroni Giuseppe già ispettore in disponibilità della soppressa Direzione generale di polizia	Motuprop. pont. 1 magg. 1828 e l'Editto 28 giugno 1843	27 id.	87 07	16 dicemb. 1871	durante vedovanza.
45	Rinaldo Michele	27 febbraio 1828 — Napoli	già sottotenente nello stato maggiore delle piazze, in aspettativa	27 giug. 1850 e 7 febb. 1865	id.	1248 »	16 novemb. 1871	a vita.
46	Freddi Carlo	20 aprile 1832 — Civitavecchia	già viceconcelliere al tribunale commerciale di Roma	Motuprop. pont. 1 maggio 1828 e l'Editto 28 giugno 1843	id.	304 76	1 settemb. 1871	id.
47	Pantasso Giuseppe	29 ottobre 1827 — Moncalieri	sergente nella Casa R. invalidi	27 giug. 1850 e 7 febb. 1865	id.	565 »	9 agosto 1872	id.
48	Sertòli comm Francesco	5 luglio 1806 — Sondrio	già consigliere della Corte d'appello di Milano	Direttive austriache	id.	6481 48	16 id.	id.
49	Giacomotti Girolamo	3 maggio 1810 — Borgo S. Donnino	già assistente nell'amministrazione del dazio consumo in servizio del municipio di Piacenza	14 aprile 1864	id.	1040 »	1 maggio 1871	id. — di cui lire 762 65 a carico dello Stato, e 277 35 a carico del municipio di Piacenza.
50	Scialanfi Giovanni	27 gennaio 1832 — Velletri	luogotenente nell'arma di fanteria	3 luglio 1871	id.	1090 »	1 giugno 1872	a vita.
51	Saracco Domenico	12 aprile 1834 — Sessant	già capitano nello stato maggiore del Genio	id.	id.	823 29	1 settemb. 1872	id.
52	Serra conte Eugenio	21 febbraio 1844 — Genova	sottotenente in fanteria	id.	id.	460 »	1 luglio 1872	id.
53	Raffone Tommaso	10 maggio 1815 — Napoli	già furiere di distretto militare	27 giugno 1850 e 7 febb. 1865	id.	558 »	1 agosto 1872	id.
54	Segnini Alessandro	2 novembre 1820 — Gazzaniga	sottotenente nello stato maggiore delle piazze, in aspettativa	3 luglio 1871	id.	980 »	id.	id.
55	Vitelli Giovanna	—	vedova di Giganti Quirico già segretario di 1ª classe nell'amministrazione postale, in pensione	14 aprile 1864	id.	800 »	id.	durante vedovanza.
56	Troisi Edoardo	11 agosto 1826 — Napoli	furiere maggiore nei veterani	27 giugno 1850 e 7 febb. 1865	id.	636 »	id.	a vita.
57	Dollero Giacinto	29 decembre 1832 — Torino	sottocommissario di guerra di 2ª classe	3 luglio 1871	id.	858 29	1 aprile 1872	id.
58	Pizzala Giuseppe	18 maggio 1823 — Belluno	già cancelliere della pretura di Traona	14 aprile 1864	id.	1015 »	1 giugno 1872	id.
59	Dantiga Mariano	8 settembre 1820 — Venezia	già operaio nel R. arsenale marittimo di Venezia	Ordinanza della marina austriaca 6 aprile 1866	id.	—	15 aprile 1872	lire 17 28 e 395/1000 mensili — a vita.
60	Sequino Raffaele	8 febbraio 1796 — Giugliano	già guardia daziaria al servizio del municipio di Napoli	14 aprile 1864 e Convenzione approvata col R. decreto 15 marzo 1871	id.	426 »	1 id. 1866	id. — di cui lire 359 73 a carico dello Stato, e 66 27 a carico del municipio di Napoli.
61	Marchesan Marco Antonio	19 marzo 1815 — Venezia	già operaio nel R. arsenale marittimo di Venezia	Ordinanza della marina austriaca 6 aprile 1866	id.	—	1 giugno 1872	lire 17 1[illegible] e 111/1000 mensili — a vita.
62	Capaldo Maria Michela	19 febbraio 1824 — Fisciano	vedova di Ricciardi Alfonso già operaio borghese di artiglieria, pensionato	27 giug. 1850 e 7 febb. 1865	id.	104 »	27 aprile 1872	durante vedovanza.
63	Moggio Giacomo	23 decembre 1824 — Maddalena	già nocchiere di 3ª classe nel corpo R. Equipaggi	20 giug. 1851 e 26 marzo 1865	id.	892 »	1 id.	a vita.
64	Lo Gatto Maria Antonia	6 dicembre 1799 — Napoli	vedova di Ferrer Francesco già protocollista presso l'Intendenza di finanza di Caserta	14 aprile 1864	2 ottobre 1872	3166 »	—	Per una sol volta.
65	Caracciolo Forino Amalia. Id. Enrichetta	— 17 febbraio 1821 — Napoli	orfane di Fabio già maresciallo di campo, e di Teresa Cutelli, pensionata	Dec. Napol. 3 maggio 1816	1 id.	385 83 385 83	1 maggio 1869	durante lo stato nubile, e maritandosi avranno diritto ad un'annata della loro rispettiva pensione.
66	Loy Maria Luigia	22 marzo 1812 — Grottammare	vedova di Loy Gio. Ettore già commesso nei magazzini di vendita dei generi di privativa	14 aprile 1864	2 id.	1000 »	—	per una sol volta.

Segue ELENCO N. 245 *delle pensioni liquidate dalla Corte dei conti del Regno a favore d'impiegati civili e militari e loro famiglie.*

N° d'ordine	COGNOME E NOME	DATA E LUOGO DELLA NASCITA	QUALITÀ	LEGGE APPLICATA	DATA DEL DECRETO di liquidazione	PENSIONE MONTARE	PENSIONE DECORRENZA	OSSERVAZIONI
67	Bertolio Giovanni	15 luglio 1828 — Savigliano	già luogotenente nello stato maggiore delle piazze, in aspettativa	3 luglio 1871	2 ottobre 1872	1130 »	1 luglio 1872	a vita.
68	Bufardeci Antonina	26 settembre 1817 — Palermo	vedova di Donia Cesare già cancelliere di giudicato d'istruzione, pensionato	Decr. Napol. 3 maggio 1816	id.	283 33	21 dicemb. 1871	durante vedovanza.
69	Tollis Anna Maria	15 dec. 1814 — Pescocostanzo	vedova di Pasqualoni Vincenzo già cancelliere di pretura, in pensione	14 aprile 1864	id.	373 »	22 luglio 1872	id.
70	Giannoni Giovanni	2 luglio 1829 — Firenze	già guardia doganale scelta di terra	Legge Tosc. 22 nov. 1849 e decreto 14 aprile 1852	1 id.	425 04	1 ottobre 1871	a vita.
71	Solinas Mª Vincenza	17 aprile 1812 — Bosa	vedova di Pischedda Salvatore già ricevitore del registro	14 aprile 1864	id.	4316 »	—	per una sol volta.
72	La Gioppa Chiara	26 decembre 1803 — Bisignano	vedova De Majo Raffaele già cancelliere alla pretura di Fuscaldo, giubilato	id.	id.	320 »	21 maggio 1872	durante vedovanza.
73	Gaillard Atanasio	2 maggio 1831 — Lione	luogotenente nello stato maggiore delle piazze, in aspettativa	3 luglio 1871 e 7 febb. 1865	id.	1155 »	1 giugno 1872	a vita.
74	Berardi Narciso	19 agosto 1831 — Alassio	capitano nello stato maggiore delle piazze, in aspettativa	id.	id.	1371 66	1 agosto 1872	id.
75	Marchisio Vincenzo	30 novembre 1830 — Torino	luogotenente nello stato maggiore delle piazze	27 giug. 1850 e 7 febb. 1865	id.	1200 »	16 luglio 1872	id.
76	Roberto Francesca	22 giugno 1846 — Genova	orfana di Giuseppe già guardiano di porto, in pensione, e di Rovere Angela, premorta	20 giugno 1851	2 id.	150 87	6 marzo 1872	durante lo stato nubile.
77	Giori Pietro	8 luglio 1823 — Giaglione	già usciere presso il Ministero della Guerra	14 aprile 1864	1 id.	675 »	1 agosto 1872	a vita.
78	Spizzica Rosa Id. Amalia Id. Mª Carmela Id. Mª Giuseppa	8 agosto 1824 — Napoli 7 gennaio 1826 — Id. 11 gennaio 1832 — Id. 20 marzo 1834 — Id.	orfane di Pasquale già ufficiale dell'abolita Tesoreria generale di Napoli, pensionato, e di Maria Carolina Coppola, premorta	3 maggio 1876	id.	297 50	29 gennaio 1872	durante lo stato nubile, e maritandosi ognuna di esse avrà diritto ad un'annata della propria quota di pensione.
79	Briganti Giovanni	30 gennaio 1811 — Parma	già guardia campestre del comune di Golese	14 aprile 1864	id.	432 »	1 id.	a vita — di cui lire 376 47 a carico dei depositi comunitativi Parmensi, e 55 53 a carico dello Stato.
80	Semino Carlo	6 maggio 1817 — Frugarolo	già gendarme nello stato maggiore delle piazze, collocato a riposo col grado di sottotenente	27 giug. 1850 e 7 febb. 1865	id.	910 »	1 settemb. 1872	a vita.
81	Murari-Brà conte Girolamo	1 ottobre 1823 — Verona	già maggiore nell'arma di fanteria, in aspettativa	3 luglio 1871 e 7 febb. 1865	id.	1709 94	1 maggio 1872	id.
82	Romero Francesca	10 ottobre 1839 — Pinerolo	vedova di Gorein Guido già sottosegretario presso la sottoprefettura di Pinerolo	14 aprile 1864	2 id.	1875 »	—	per una sola volta.
83	Senatori Achille	12 marzo 1830 — Roma	già luogotenente nello stato maggiore delle piazze, in aspettativa	3 luglio 1871	1 id.	1020 »	1 luglio 1872	a vita.
84	Valenti cav. Alberto	12 maggio 1830 — Castelnuovo	capitano nei bersaglieri	id.	id.	1729 92	1 agosto 1872	id.
85	Di Silvestri Elisabetta	1 luglio 1825 — Palermo	vedova del già prorazionale al riposo De Giorgio Francesco Salesio	14 aprile 1864	id.	395 »	1 settemb. 1872	durante vedovanza.
86	Regazzoni cav. Antonio	2 marzo 1819 — Bergamo	capitano di fanteria, collocato a riposo col grado di maggiore	27 giugno 1850 e 7 febb. 1865	id.	2250 »	1 agosto 1872	a vita.
87	Cantore Felice	23 marzo 1825 — Muro	cappellano nella Regia marina	3 luglio 1871 e 1 giugno 1872	id.	1076 61	id.	id.
88	Rizzardini Bortolo	20 febbraio 1829 — Longarone (Belluno)	operaio appartenente alla già maestranza organizzata stabilita presso la marina austriaca	Ordinanza austriaca 6 aprile 1866	id.	—	16 giugno 1872	lire 11 40 e 741/1000 mensili — a vita.
89	Sganzella Giovanni	22 settembre 1813 — Pilastri	soldato nella Casa Reale invalidi	27 giug. 1850 e 7 febb. 1865	id.	800 »	11 agosto 1872	a vita.
90	Mazzariello Luigia	30 marzo 1828 — Napoli	vedova con prole minorenne di Zurulo Aniello già guardia doganale, pensionato	13 maggio 1862	id.	97 50	26 dicemb. 1871	durante vedovanza.
91	Falanga Antonio	24 aprile 1834 — Id.	luogotenente di vascello di 2ª classe nello stato maggiore generale della R. marina	3 luglio 1871 e 1 giugno 1872	id.	1336 60	16 agosto 1872	a vita.
92	Palmeggiani Pellegrino	21 settembre 1832 — Forlì	sottotenente nel 13° distretto militare	3 luglio 1871	id.	960 »	1 settemb. 1872	id.
93	Mariani Rachele	3 aprile 1817 — Milano	vedova di Bianchi Ambrogio già maestro nell'Istituto dei Sordomuti in Milano	Dirett. austriache sulle pens.	id.	432 09	22 aprile 1872	durante vedovanza.
94	Cacace Achille	30 marzo 1828 — Meta	luogotenente di vascello di 2ª classe	3 luglio 1871 e 1 giugno 1872	id.	1779 91	1 agosto 1872	a vita.
95	Pacellini Luigi	1 febb. 1825 — Bagnasco (Mondovì)	luogotenente nel corpo dei Reali carabinieri	27 giug. 1850 e 7 febb. 1865	id.	1440 »	16 luglio 1872	id.
96	Porcu Giovanni	28 ottobre 1817 — Ozieri	sottotenente id.	id.	3 id.	1120 »	1 id. 1871	id.
97	Tenerani Davide	30 marzo 1841 — Carrara	luogotenente nell'arma di fanteria	3 luglio 1871	id.	590 »	id.	id.
98	Grillo Arcangela	24 agosto 1813 — Palermo	orfana di Grillo Filippo tenente, e di Giardina Maria Giuseppa, pensionata	3 maggio 1816	id.	187 »	15 aprile 1872	durante lo stato nubile, e maritandosi avrà diritto ad un'annata della contro cennata pensione.
99	Simonetti Concetta	26 novembre 1838 — Napoli	orfana di Simonetti Gennaro e di Maurelli Gabriela, pensionata	id.	id.	382 50	22 maggio 1872	durante lo stato nubile, e maritandosi avrà diritto ad un'annata della contro citata pensione.
100	Landolfi don Ferdinando	7 luglio 1808 — Castellammare di Stabia	cappellano nella Regia marina	3 luglio 1871	id.	1400 »	1 agosto 1872	a vita.
101	Crose Maddalena	14 dicembre 1810 — La Valle	ved. di Da Ronche Giuseppe lavorante presso l'amministrazione delle miniere in Agordo, pensionato	Dirett. austriache sulle pens.	id.	—	id. 1871	lire 4 76 mensili — durante vedovanza.
102	Capobianco Silvio	22 gennaio 1808 — Diamante	cappellano nella R. marina, in aspettativa	3 luglio 1871 e 1 giugno 1872	id.	1400 »	id. 1872	a vita.
103	Rossi Achille Enrico	1 novembre 1832 — S. Giorgio a Cremano	già sottotenente nel 71° regg. fanteria, in pensione	3 luglio 1871	id.	920 »	1 ottobre 1871	id.
104	Miconi Luigi	14 ottobre 1837 — Frosinone	gendarme a piedi nella gendarmeria pontificia	Reg. pont. 22 ottobre 1816 e dispaccio 5 febbraio 1839	id.	138 32	14 gennaio 1871	id.
105	Montaldo Luigia	21 ottobre 1835 — Campomorone	vedova di Raffaele Prete guardiano nei bagni penali	14 aprile 1864	id.	1299 »	—	per una sol volta.
106	De Pedis Nicola	6 dicembre 1842 — Roma	chirurgo aiutante maggiore di 2ª classe nel già esercito pontificio	Editto pont. 16 aprile 1844	id.	349 20	1 luglio 1872	a vita.
107	Frattini Angela	11 aprile 1829 — Città di Castello	già gendarme pontificio	Reg. pont. 22 ottobre 1816	id.	349 12	26 febbraio 1871	id.
108	Marena Pasquale	7 luglio 1834 — Napoli	già aiutante contabile nel Genio militare	14 aprile 1864	id.	2000 »	—	per una sola volta.
109	Vicuna cav. Francesco	8 settembre 1827 — Id.	capitano di vascello di 2ª classe, in aspettativa	20 giug. 1851 e 26 marzo 1865	id.	3913 14	1 luglio 1872	a vita.
110	Paolillo Enrico	25 novembre 1816	primo capomacchinista della R. marina	id.	id.	1450 »	1 agosto 1872	id.
111	Dabove Benedetto	25 dic. 1831 — Sapello (Savona)	sottotenente nelle compagnie di disciplina	25 maggio 1852	id.	500 »	9 giugno 1872	per soli anni nove e mesi sei.
112	D'Amico Pietro	12 settembre 1824 — Palermo	furiere maggiore d'artiglieria	27 giug. 1850 e 7 febb. 1865	id.	600 »	11 id.	a vita.
113	Magliano Giovanni Battista	6 febbraio 1843 — Torino	sottotenente nello stato maggiore delle piazze, in aspettativa	3 luglio 1871	id.	440 »	1 luglio 1872	id.
114	Coraggio Maria Amalia	17 febbraio 1844 — Napoli	vedova di Majo Vincenzo già usciere al grande archivio di Napoli	14 aprile 1864	id.	550 »	—	per una sola volta.
115	Purrazzolo Carmelo	15 febbraio 1815 — Palermo	guardia scelta doganale	13 maggio 1862	id.	540 »	1 luglio 1872	a vita.
116	Marra Mariano	18 magg. 1806 — Reggio Calabria	cancelliere mandamentale	14 aprile 1864	id.	1120 »	1 novemb. 1871	id.
117	Di Miccio Maria Giovanna	29 genn. 1831 — Afragola (Napoli)	vedova di Capasso Antonio già guardia daziaria del comune di Napoli, pensionato	14 aprile 1864 e 15 marzo 1871	id.	150 »	21 id.	durante vedovanza — di cui lire 90 24 a carico dello Stato, e 59 76 a carico del municipio di Napoli.
118	Salzano don Vincenzo	21 maggio 1816 — Nocera	cappellano militare di 2ª categoria	3 luglio 1871	4 id.	1400 »	1 agosto 1872	a vita.
119	De Lucia Giovanni	20 febbraio 1841 — Napoli	guardia marina nello stato maggiore generale della R. marina	3 luglio 1871 e 1 giugno 1872	3 id.	600 »	16 id.	id.
120	Catterinetti Franco conte Giuseppe	23 giugno 1814 — Verona	capitano nell'arma di fanteria	3 luglio 1871	id.	1878 24	1 settemb. 1872	id.
121	Genochio Maria Pietro	24 febbraio 1822 — Maddalena	nocchiere di 3ª classe nel corpo R. Equipaggi	27 giugno 1850 e 7 febb. 1865	id.	982 »	1 agosto 1872	id.
122	Marras Giovanni	9 aprile 1833 — Serradile	sottotenente in fanteria nel 33° reggimento	3 luglio 1871	id.	740 »	id.	id.
123	Gallaverna Giovanni	15 settembre 1831 — Rosasco	già luogotenente nell'arma d'artiglieria	3 luglio 1871 e 7 febb. 1865	4 id.	980 »	1 marzo 1872	id.
124	Abate Francesco	15 agosto 1815 — Palermo	già segretario di 1ª classe all'Intendenza di finanza in Catania	14 aprile 1864	id.	4645 »	—	per una sola volta.
125	Capriata Geronima	4 nov. 1835 — Sestri Ponente	vedova di Mantero Gio. Battista già conduttore al servizio delle ferrovie dell'Alta Italia	14 aprile 1864 e 14 maggio 1865	id.	690 40	—	id.
126	Boari Francesco	15 giugno 1813 — Venezia	già operaio appartenente alla maestranza organizzata stabilita presso la marina austriaca	Normale austriaca 6 aprile 1866	id.	—	1 marzo 1872	lire 17 11 e 111/1000 mensili — a vita.
127	Fata Giulia Id. Clarice	6 gennaio 1813 — Bisceglie 24 maggio 1819 — Id.	orfane di Fata Angelo già presidente della Gran Corte criminale, pensionato, e di Aurelia Molinari, premorta	3 maggio 1816	id.	531 25 531 25	8 giugno 1872	durante lo stato nubile, e maritandosi avranno diritto ad un'annata della propria quota di pensione.
128	Peretti Giovanni	1 novembre 1839 — Alghero	luogotenente nello stato maggiore delle piazze	3 luglio 1871	id.	540 »	1 luglio 1872	a vita.
129	Sportiello Vincenzo	7 gennaio 1828 — Ventotene	già marinaio di 2ª classe nel corpo R. Equipaggi	20 giug. 1851 e 26 mar. 1865	id.	881 »	1 agosto 1872	id.
130	De Lillo dott. Giovanni	8 giugno 1836 — Bellona	già medico di battaglione, in aspettativa	27 giug. 1850 e 7 febb. 1865	id.	1125 »	id.	id.
131	Pasquino Bernardo	18 gennaio 1818 — Moncalvo (Casale)	guardarme nella fortezza di Casale	id.	id.	874 »	1 settemb. 1872	id.
132	Spagna Gioacchino	17 agosto 1821 — Torino	già sottosegretario di 1ª classe nell'amministrazione provinciale	14 aprile 1864	id.	1125 »	1 agosto 1872	id.
133	Valpreda Giovanni	27 agosto 1836 — Asti	già soldato nei cavalleggieri di Lodi, in pensione	7 febbraio 1865	id.	300 »	id.	id.
134	Lepore Michelangelo	29 settembre 1814 — Prata	soldato nella Casa Reale invalidi	27 giug. 1850 e 7 febb. 1865	id.	300 »	11 id.	id.
135	Perilli Pietro	21 febbraio 1827 — Roma	già maresciallo d'alloggio nei R. carabinieri, in pens.	id.	id.	1120 »	21 giugno 1872	id.
136	Carutti cav. Luigi Leone	5 maggio 1829 — Nancy	capitano nello stato maggiore delle piazze, in aspettativa	id.	id.	1983 90	1 agosto 1872	id.
137	Pirri Giuseppa Id. Alessandro Id. Tommaso Id. Francesco Id. Gaetano	29 marzo 1847 — Roma 16 ottobre 1853 — Id. 7 marzo 1856 — Id. 10 ottobre 1858 — Id. 9 marzo 1862 — Id.	figli del fu Lorenzo già impiegato nel S. Monte di Pietà di Roma, pensionato, e di Peroni Adelaide	Motuprop. pont. 1 maggio 1828 e l'Editto 28 giugno 1848	id.	824 17	8 giugno 1872	durante la minore età per i maschi, e per le femmine durante lo stato nubile, ovvero sino a che non siano altrimenti provvedute a carico dello Stato.
138	Lucco Maria e Ceriani Niccolò Id. Antonio Id. Carlo Id. Eugenio	16 settembre 1833 — Venezia 7 novembre 1855 — Id. 4 ottobre 1859 — Id. 15 novembre 1861 — Id. 31 agosto 1866 — Id.	vedova la prima ed orfani gli altri di Ceriani Cesare già applicato di 1ª cl. nell'ufficio del contenzioso finanziario in Venezia	Direttive austr. sulle pens.	id.	604 93	27 luglio 1872	durante vedovanza per la madre, e per gli orfani sino al raggiungimento dell'età normale od altro anteriore eventuale provvedimento — più assegno d'educazione lire 75 per ciascuno.
139	Tannini Pericle	8 febbraio 1830 — Siena	già luogotenente nel 32° reggimento fanteria	3 luglio 1871 e 7 febb. 1865	id.	700 »	1 id.	a vita.
140	Boella Vincenzo	24 marzo 1837 — Torino	capitano nell'arma di fanteria	3 luglio 1871	id.	1209 94	1 settemb. 1872	id.
141	Rossi Pietro Paolo	23 settembre 1832 — Villanova	luogotenente nell'arma di fanteria	id.	id.	1060 »	1 agosto 1872	id.
142	Carcatella Carmine	7 febbraio 1824 — Napoli	luogotenente di vascello di 2ª classe nella R. marina	20 giug. 1851 e 26 marzo 1865	id.	1884 91	id.	id.
143	Bianchi Maria	27 gennaio 1818 — Vienna	vedova di Zanetti Pietro ispettore custode del Regio teatro alla Scala in Milano	Dirett. austriache sulle pens.	id.	397 53	26 luglio 1872	durante vedovanza — trimestre funerario lire 298 14 per una sola volta.
144	Dispirito Giovanni Battista	1 marzo 1822 — Venezia	operaio nella già maestranza organizzata stabilita presso la marina austriaca	Normale austriaca 6 aprile 1866	id.	—	15 aprile 1872	lire 11 40 e 741/1000 mensili — a vita.
145	Corriglio Giuseppe	25 agosto 1823 — Augusta	già guardia doganale scelta di mare	13 maggio 1872	id.	585 »	1 luglio 1872	a vita.
146	Gioanelli Carlo	19 agosto 1834 — Asti	capitano di fanteria	3 luglio 1871 e 7 febb. 1865	id.	893 29	1 agosto 1872	id.
147	Bissati Giovanni	13 ottobre 1815 — Felizzano	già usciere presso il Ministero della Guerra	14 aprile 1864	id.	930 »	id.	id.
148	De Giorgis cav. Carlo Felice	2 dicembre 1823 — Torino	già colonnello nell'arma di fanteria, in disponibilità	3 luglio 1871	5 id.	4133 16	1 maggio 1872	id.
149	Celle Maria Antonia	11 aprile 1799 — Genova	vedova di Fantino Francesco già luogotenente, collocato a riposo col grado di capitano, in pensione	27 giugno 1850	id.	277 50	9 giugno 1872	durante vedovanza.
150	Verde Marianna	26 luglio 1813 — Serrafontana (Napoli)	vedova di Vetromile Luigi già agente delle tasse di 1ª classe	14 aprile 1864	id.	640 »	8 dicemb. 1872	id.
151	Sedaboni Giuseppe Id. Ginevra	16 gennaio 1856 — Poggio Rusco 5 aprile 1859 — Brescia	orfani di Luigi già maresciallo d'alloggio nelle guardie di pubblica sicurezza, e di Buttafucchi Erminia, premorta	20 marzo 1865 ed il Regol. 21 novembre 1865	id.	150 »	29 ottobre 1871	durante la minor età, e lo stato nubile per la femmina.
152	Savastano Stanislao	15 ottobre 1827 — Capodrise	già guardia daziaria di consumo in Napoli	14 aprile 1864 e 15 marzo 1871	id.	987 »	—	per una sol volta — di cui lire 443 02 a carico dello Stato, e 543 98 a carico del municipio di Napoli.
153	Corsini Maria	6 gennaio 1805 — Parma	vedova di Mariotte Agostino già usciere di camera al servizio della Casa Ducale Parmense	Decr. Parm. 12 dicemb. 1826	7 id.	600 »	8 agosto 1872	durante vedovanza.

(Continua)

Roma, Tip. Eredi Botta ‖ Camerano Natale, gerente provv.

DELIBERAZIONE.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli nel dì 2 marzo corrente anno ha resa la seguente deliberazione;

Il tribunale deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, ordina alla Direzione del Debito Pubblico italiano intestare a di Lucca Teresa fu Gennaro vedova di Carlo di Alessandro, di Lucca Carolina fu Gennaro vedova in seconde nozze di Stefano Pirelli, di Lucca Errichetta fu Gennaro moglie di Luigi Lubello, Cassola Giovannina fu Filippo moglie del commendatore Arcangelo Scacchi, Cassola Alessandro fu Filippo, Cassola Amalia fu Filippo vedova e Cassola Odoardo fu Filippo l'annua rendita di L. 170 contenute nel certificato num. 116522 e di posizione 42008, in testa a di Lucca Maria Giuseppa fu Gennaro, rimanendo salvi ed impregiudicati i vincoli che si trovano notati nel detto certificato. Ordina inoltre alla detta Direzione del Debito Pubblico italiano di convertire in cartelle al portatore i seguenti certificati nominativi: *a*) Certificato numero centoquarantaseimila settecentoquarantaquattro dell'annua rendita di lire cinquecentocinque in testa a di Lucca Maria Giuseppa fu Gennaro; *b*) Certificato numero novantanovemilacinquanta della annua rendita di lire cinquanta in testa di Lucca Maria Giuseppa fu Gennaro; *c*) Certificato numero centoventitremilanovecentoventinove dell'annua rendita di lire centocinquanta in testa a di Lucca Maria Giuseppa fu Gennaro; *d*) Certificato numero centoventiduemilanovecentoventicinque dell'annua rendita di lire dugentocinquenta in testa a di Lucca Maria Giuseppa fu Gennaro; *e*) Certificato numero centoventunomilaquattrocentoquarantacinque dell'annua rendita di lire trecentotrentacinque in testa a di Lucca Maria Giuseppa fu Gennaro; *f*) Certificato numero centodiecimilaquattrocentottantasette dell'annua rendita di lire cento in testa a di Lucca Maria Giuseppa fu Gennaro; *g*) Certificato numero novantaseimilanovecentotrentuno dell'annua rendita di lire sessanta in testa a di Lucca Maria Giuseppa fu Gennaro; *h*) Certificato num. duemilatrecentosette dell'annua rendita di lire quaranta in testa a di Lucca Maria Giuseppa fu Gennaro. Tutte le operazioni anzidette saranno eseguite dall'agente di cambio e trasferimento signor Pasquale de Concilils, il quale ritirerà dalla Direzione del Debito Pubblico il certificato nominativo e le cartelle al portatore di sopra indicati, e consegnerà il tutto al sig. Achille Majorini.

2193 — Errico Schiano proc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale d'Ivrea riunito in camera di consiglio emise decreto 18 aprile 1874 del seguente tenore:

1º Dichiara che la somma di lire tremila di cui nella cartella di deposito numero 8800, risultante da certificato 10 dicembre 1867 della Cassa dei depositi e prestiti, nonchè i relativi accessori, spetta per un'ottava parte ciascuno ai figli del fu Giovanni Nicola Giorgis da Carema, che sono Romualdo, Giuseppe, Lorenzo, Angelino, Angelina, Maria, Catterina ed Onorato.

2º Manda all'Amministrazione della Cassa dei depositi e dei prestiti di pagare alla richiedente Ghisolfo Teresa Ludovica fu Onorato, residente a Carema, le quote spettanti ai proprii figli minori Lorenzo, Angelina, Angelino, Maria, Catterina ed Onorato Giorgis predetti, con obbligo però ad essa di impiegare le stesse quote in acquisto di una rendita sul Debito Pubblico dello Stato intestata agli stessi minori, con facoltà però ad essa richiedente di esigere liberamente i relativi interessi.

3º Ordina infine all'Amministrazione precitata di pagare liberamente le altre due ottave parti di dette lire tremila ed accessori, una ciascuno alli Romualdo e Giuseppe fratelli Giorgis fu Gio. Nicola.

2467 — Girelli proc. capo.

DELIBERAZIONE. 2476
(2ª *pubblicazione*)

Il dì nove marzo milleottocentosettantaquattro, il tribunale civile di Napoli deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato e sulle uniformi conclusioni del Pubblico Ministero omologa nell'interesse dei minori Maria, Eduardo, Anna, Vincenzo, Salvatore d'Alessio figlio di Domenico e della fu Sofia Carignani l'istrumento di transazione con la signora Michelina de Deo, regato per notaio Michele Marsitelli di Napoli nel tre gennaio milleottocentosettantaquattro.

Ordina inoltre alla Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia di convertire in cartelle al portatore l'annua rendita nominativa 5 per 0[0 di lire cinquecentoquaranta (L. 540) racchiusa nei tre certificati, il primo di lire quattrocentottantacinque (L. 485) a favore di Carignani Sofia fu Giovanni, sotto l'amministrazione di Domenico d'Alessio fu Giovanni, di lei marito e legittimo amministratore, sotto il numero novantamilanovecentoquarantotto, vincolato ad ipoteca come dotale di detta Carignani fino alla concorrenza di lire quattrocentottantadue e centesimi settantacinque, il secondo di lire quindici (L. 15) a favore della stessa e col medesimo vincolo, sotto il numero centosedicimilatrecentoventisei, ed il terzo di lire quaranta a favore di d'Alessio Francesco, Carlo, Maria, Edoardo, Anna, Vincenzo e Salvatore di Domenico, minori, sotto l'amministrazione di detto loro padre, sotto il numero trentaseimiladuecentottantasette, rimanendo cancellati i vincoli dotali e pupillare sui detti certificati.

Ordina inoltre che la detta rendita convertita in cartelle al portatore sia dalla detta Direzione del Debito Pubblico consegnata al R. agente di cambi signor Luigi Schioppa, che rimane destinato sia per le operazioni occorrenti presso la cennata Direzione, sia per vendere la detta rendita e pagarne il prezzo alla signora Michelina de Deo in soddisfazione di ciò che per effetto del sopradetto istrumento a lei è dovuto da detto minore d'Alessio.

Così deliberato dai signori Emanuele Mascolo giudice funzionante da vicepresidente, Giuseppe Pisani e Federico Aveta giudici.

2ª PUBBLICAZIONE
per dichiarazione d'assenza.

Si avverte il pubblico che Gerolima Rainixe moglie di Giovanni Etienne, residente in Bordighera, ammessa al benefizio dei poveri con decreto della Commissione presso il tribunale civile di San Remo del 13 decembre 1873, ha promosso domanda per dichiarazione d'assenza del di lui fratello Rainixe Giuseppe fu Lucangelo nativo di Bordighera.

Che il tribunale civile di San Remo con suo decreto del trenta gennaio p. p. ordinò che fossero assunte informazioni sull'assenza del detto Giuseppe Rainixe fu Lucangelo ed ordino le pubblicazioni prescritte dall'articolo 23 del Codice civile.

San Remo, 27 marzo 1874.

2090 — G. D. Viale proc.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Domodossola con sentenza delli 25 scorso marzo dichiarò l'assenza di Galletti Giuseppe fu Giacomo da Bognancodentro (Ossola), sull'istanza delli Andreoli Carlo Remigio, e Domenica, moglie a Zanoletti Luigi, fratello e sorella di Carlo Gioanni da Crevoladossola; Loretti Anastasia, moglie a Giovanni Grandi da Casale Corte Cerro; Loretti Anna Maria vedova di Niccolini Giuseppe Antonio; Loretti Maria, moglie a Sobrero Giovanni; Loretti Felicita, moglie a Carosio Gio. Battista, sorelle fu Lorenzo, pure da Crevoladossola, e Della Bianca Maria di Carlo maritata a Villa Giovanni Antonio da Bognancodentro.

Domodossola, 1º aprile 1874.

1994 — Caus. Calpini proc.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE GABELLE

AVVISO D'ASTA per l'appalto triennale di forniture di sali ad alcune provincie del Regno.

Si notifica che nel giorno 10 del prossimo venturo mese di giugno, ad un'ora pom., sarà aperta negli uffici del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle) un'asta a partiti segreti, colle norme prescritte dal regolamento di contabilità generale dello Stato, per l'appalto, diviso in tre lotti, della fornitura dei sali graniti e macinati, occorrenti nel triennio 1875, 1876, 1877 ai magazzini di deposito indicati nel sottostante specchio, nel quale è contrapposta per ciascun di essi la quantità annuale presuntiva di sale da provvedersi.

L'appalto avrà luogo sotto il vincolo delle condizioni fissate nel capitolato d'oneri visibile presso questo Ministero (Direzione Generale delle Gabelle, Divisione 5ª), non che presso le Intendenze di Finanza di Roma, Napoli, Milano, Venezia, Torino, Bologna, Ancona, Genova, Salerno, Caserta, Catanzaro, Reggio di Calabria, Palermo, Siracusa e Trapani.

Le offerte per essere valide dovranno:

1º Essere estese sopra carta da bollo da una lira, debitamente suggellate e distinte per ciascun lotto;

2º Esprimere in tutte lettere il prezzo per quintale decimale di ciascuna qualità di sale, e l'ammontare annuo della fornitura in ragione delle quantità presunte del sale da fornirsi, moltiplicate per i rispettivi prezzi;

3º Essere garantite da una somma pari a quella indicata per ciascun lotto nella colonna 10ª del sottostante specchio, mediante deposito da farsi presso la Tesoreria provinciale di Firenze in numerario, in biglietti della Banca Nazionale od in rendita del Consolidato 5 per % inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia;

4º Portare la firma dell'offerente e indicare il luogo del suo domicilio.

La presentazione ed apertura delle schede di offerta, accompagnate dai campioni del sale che i concorrenti intendono provvedere, avrà luogo nell'ora e giorno sud letti ed il deliberamento seguirà ad un'ora pomeridiana del giorno immediatamente successivo, dopo cioè che saranno stati esaminati i campioni del sale presentati; e sarà fatto a favore del migliore offerente, tenuto conto della qualità del genere e del prezzo, il quale in ogni caso non potrà essere superiore a quello fissato nella scheda ministeriale.

Ai concorrenti, la cui offerta non sarà accettata, si farà restituire immediatamente l'eseguito deposito. Quello del deliberatario sarà trattenuto fino al momento della presentazione della cauzione del contratto, o della presentazione ed accettazione della offerta di ribasso del ventesimo.

Le offerte di ribasso, non inferiori al ventesimo dei prezzi di prima delibera, dovranno farsi sui campioni già accettati, ed il termine per presentarle viene fissato a giorni 15 dalla data dell'aggiudicazione e scadrà quindi ad un'ora pomeridiana del giorno 26 del prossimo venturo giugno.

I depositi fatti per adire all'asta diverranno proprietà delle Finanze dello Stato, se entro quindici giorni da quello dell'aggiudicazione definitiva dell'impresa, i deliberatari non si presenteranno a stipulare il contratto.

La cauzione da prestarsi a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti nel contratto è per ciascun lotto indicata nel seguente specchio, e dovrà farsi mediante deposito nella Cassa dei depositi e prestiti, in numerario, in biglietti della Banca Nazionale, ed in rendita del Consolidato 5 per % inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, da calcolarsi al valore di Borsa corrente nel giorno della stipulazione del contratto.

Le spese tutte relative all'apppalto, cioè quelle di bollo, registro, rogazione e copia del contratto ed atti relativi, comprese le spese di segreteria, staranno a carico di ciascun deliberatario rispettivamente per il lotto che gli fu aggiudicato, e quelle dell'asta saranno divise proporzionalmente fra loro.

INDICAZIONE DELLA QUANTITÀ DI SALI DA PROVVEDERSI.

Numero dei lotti di cui si compone la fornitura	PROVINCIE in cui sono situati i magazzini da provvedersi	MAGAZZINI DI DEPOSITO da provvedersi	Quantità medie dei Sali da provvedersi — Sale Granito: Quantità per magazzino	Sale Granito: Totale per lotto	Sale Mezza Macina: Quantità per magazzino	Sale Mezza Macina: Totale per lotto	Sale di Macina Fine: Quantità per magazzino	Sale di Macina Fine: Totale per lotto	SOMME da depositarsi per concorrere all'asta	CAUZIONE occorrente per la esecuzione del contratto
			Quint. Ch.	Quint. Ch.	Quint. Ch.	Quint. Ch.	Quint. Ch.	Quint. Ch.	Lire C.	Lire C.
1	Genova	Sampierdarena	»	»	»	»	4,000 »	4,000 »	300 »	3,000 »
2	Napoli	Napoli	110,000 »	160,000 »	6,000 »	6,000 »	400 »	560 »	8,000 »	55,000 »
	Caserta	Gaeta	8,000 »		»		»			
	Salerno	Salerno	36,000 »		»		160 »			
	Id.	Pisciotta	6,000 »		»		»			
3	Reggio Calabria	Reggio Calabria	18,000 »	18,300 »	»	»	40 »	40 »	1,000 »	6,000 »
	Catanzaro	Pizzo	300 »							

Firenze, addì 30 aprile 1874.

Il Direttore Capo della 5ª Divisione
BOSIO.

2627

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DI FIRENZE

AVVISO D'ASTA.

Si avverte che per non avvenuta aggiudicazione nell'incanto d'oggi, nel giorno 18 del mese di maggio corrente, all'ora una pomeridiana (tempo medio di Roma) avrà luogo presso questa Direzione, via San Gallo, nº 22, secondo piano, avanti il signor direttore, un secondo incanto, mediante partiti segreti, per la provvista della tela infraspecificata da introdursi nel magazzino centrale militare di Firenze.

TELA DA PROVVEDERSI	Quantità in metri	Numero dei lotti	Quantità per ogni lotto	Prezzo parziale	Importo di ogni lotto	Cauzione per ogni lotto	Numero delle rate	TERMINI PER LA CONSEGNA
Tela di lino e canapa per sacchetti d'arnesi fuori d'uso alta da metri 0,58 a 0,60 »	50000	5	10000	Al metro 0 600	Lire 6000	Lire 600	3	Una rata in settembre, una in ottobre, ed una in novembre 1874.

Annotazione. — *Scaduti i fatali, i deliberatari dovranno, nei tre giorni successivi, presentarsi per la stipulazione dei contratti, siccome è detto nel § 9 dei capitoli generali d'onere.*

Il campione della tela da provvedersi è visibile presso questa Direzione di Commissariato militare e presso quelle di Torino e di Napoli. I capitoli generali e parziali d'appalto sono visibili presso tutte le Direzioni di Commissariato militare del Regno.

Le offerte dovranno essere incondizionate, firmate, suggellate e redatte in carta da bollo di lire una, sotto pena di nullità.

Onde essere ammessi all'asta, dovranno gli accorrenti rimettere la ricevuta del deposito fatto, in una delle Tesorerie dello Stato, della somma come sopra stabilita a cauzione ed in ragione dei lotti pei quali presentano offerta; tali cauzioni dovranno esser depositate in moneta corrente, od in titoli del Debito Pubblico dello Stato, secondo il valore di Borsa del giorno precedente quello del fatto deposito.

Il deliberamento dei lotti avrà effetto a favore dei migliori offerenti tra coloro che avranno presentate offerte di ribasso di un tanto per cento, maggiormente superiore, o pari almeno al ribasso minimo che risulterà dalla relativa scheda del Ministero della Guerra, che si troverà deposta sul tavolo, e sarà aperta solo quando saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Trattandosi di un secondo incanto il deliberamento avrà effetto qualunque sia il numero dei concorrenti e delle offerte.

Il tempo utile (fatali) per ulteriore ribasso, non inferiore al ventesimo, è stabilito in giorni cinque dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Potranno essere inviate offerte a mezzo di tutte le Direzioni e Sezioni di Commissariato militare del Regno, consegnando ad un tempo le ricevute dei prescritti depositi di cauzione; ma di queste offerte non sarà tenuto conto alcuno laddove non pervengano ufficialmente a questa Direzione prima dell'apertura dell'asta.

La tassa di registro, nonchè le spese tutte ed i diritti relativi agli incanti ed alla stipulazione dei contratti, saranno a carico dei deliberatari, secondo che prescrive il vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Firenze, 5 maggio 1874.

Per detta Direzione
Il Capitano Commissario: TOMEI.

2737

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DI FIRENZE

Avviso di deliberamento.

Si notifica che nell'incanto d'oggi è stata deliberata sotto i seguenti ribassi la provvista di tela e chepy in appresso specificata di cui nello avviso d'asta 16 aprile decorso:

TELA ED OGGETTI da provvedersi	Quantità in metri o numero	N. dei lotti	Quantità per ogni lotto	Prezzo parziale	Importo di ogni lotto	Cauzione per ogni lotto	N. delle rate	TERMINI per la consegna	RIBASSI cui sono state deliberate le di contro partite
Tela cotone vergata da camicie alta metri 0,74.	M. 100000	10	10000	al Mº 0 800	L. 8000	L. 800	3	Una rata nel mese di febbraio, una nell'aprile ed una in giugno 1875.	Lotti 10 col rib. di L. 8 62 0[0
Tela cotone bianca (basino) da mutande alta metri 0,64.	» 100000	10	10000	id. 0 950	» 9500	» 950	3	Come sopra.	Lotti 10 col rib. di L. 8 73 0[0
Tela cotone colorata (basino) per fodere alta metri 0,62	» 100000	10	10000	id. 0 700	» 7000	» 700	3	Come sopra.	Lotti 10 col rib. di L. 16 33 0[0
Tela cotone crociata bianca per cravatte alta metri 0,90	» 50000	5	10000	id. 1 500	» 15000	» 1500	3	Una rata nel gennaio, una in marzo ed una in maggio 1875.	Lotti 2 col rib. di L. 34 17 0[0 Id. 2 id. » 33 97 » Id. 1 id. » 34 30 »
Tela cruda crociata da vestiario alta metri 0,74.	» 500000	50	10000	id. 1 250	» 12500	» 1250	3	Come sopra.	Lotti 3 col rib. di L. 14 55 0[0 Id. 3 id. » 13 80 » Id. 3 id. » 12 55 » Id. 2 id. » 12 31 » Id. 35 id. » 11 27 » Id. 4 id. » 11 50 »
Chepy sguerniti	Nº 50000	10	5000	Ognº 4 740	» 23700	» 2370	4	Una rata nel settembre, una nel novembre 1874, una nel febbr. ed una nell'aprile 1875.	Lotti 5 col rib. di L. 6 35 0[0 Id. 2 id. » 6 27 » Id. 3 id. » 6 05 »

Da introdursi nel Magazzino Centrale militare di Firenze.

Chiunque intenda fare ulteriore ribasso, non inferiore al ventesimo, dovrà presentare la relativa offerta non più tardi del mezzogiorno preciso del venti maggio corrente (tempo medio di Roma), trascorso qual termine non sarà più accettato alcun partito.

Insieme all'offerta della quale trattasi dovrà esser consegnata la ricevuta del deposito fatto a cauzione nella somma sopra fissata per cadun lotto, e tale somma dovrà essere in biglietti di Banca o in titoli dello Stato secondo il valore di Borsa.

Restano fermi per tutti gli effetti i patti ed oneri stabiliti nell'avviso d'asta prementovato.

Firenze, 5 maggio 1874.

Per detta Direzione
Il Capitano Commissario: TOMEI.

2738

PROVINCIA DI ROMA — ESATTORIA DI BIEDA — COMUNE DI BIEDA

Modulo XV — Art. 44 della Legge

AVVISO PER VENDITA COATTA D'IMMOBILI.

Il sottoscritto esattore fa pubblicamente noto che a ore 9 antimeridiane del giorno 28 maggio 1874, nel locale solito della Pretura, coll'assistenza degli ill.mi signori pretore e cancelliere della Pretura mandamentale di Vetralla, si procederà alla vendita a pubblico incanto degli immobili descritti nell'elenco che segue e appartenenti ai signori Eredi Paolucci, figli del fu Luigi, domiciliati a Vetralla, debitori dell'esattore che fa procedere alla vendita.

Elenco degli immobili esposti in vendita.

Num. d'ordine	COMUNE in cui sono situati gli immobili	NATURA E QUALITÀ degli immobili	CONFINANTI	Indicazioni catastali: Estensione ari	Sezione	Part.	Reddito catastale e valore censuario	PREZZO MINIMO liquidato a termini dell'art. 663 del Cod. Proc. Civ.	SOMMA da depositarsi per garanzia dell'offerta
1	Bieda in contrada Valle del Gatto	Prato	I beni dell'Arcipretura di Bieda da più lati e del Canonicato Paoloni, salvi, ecc.	333	4ª	171	Sc. 194 96	Lire 604 47	Lire 30 22

L'aggiudicazione verrà fatta al miglior offerente.

Le offerte devono essere garantite da un deposito in danaro, corrispondente al 5 per cento del prezzo come sopra determinato per ciascun immobile, nè al primo incanto possono essere minori del prezzo minimo assegnato a ciascun immobile.

Occorrendo eventualmente un secondo e terzo incanto, il primo di questi avrà luogo il giorno 2 giugno 1874, ed il secondo nel giorno 9 detto 1874 nel luogo ed ore suindicate.

2677 — Bieda, lì 8 maggio 1874. — *L'Esattore:* V. ROSSINI.

Nº 58.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE

AVVISO D'ASTA.

In seguito alla diminuzione del ventesimo, fatta in tempo utile, sul presunto prezzo di lire 231,976 60, ammontare del deliberamento susseguito all'asta tenutasi il 10 aprile ultimo scorso pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del tronco della strada nazionale di Val di Roja, n. 15, *compreso fra la sezione* 392 *dopo Ajrole ed il confine francese, in provincia di Porto Maurizio, della lunghezza di metri* 3389 49,

si procederà alle ore 10 antimerid. di mercoldì 27 maggio corr., in una delle sale di questo Ministero dinanzi il direttore generale dei ponti e strade, e presso la R. prefettura di Porto Maurizio avanti il prefetto, simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, al definitivo deliberamento della surriferita impresa a quello che dalle due aste risulterà il migliore oblatore in diminuzione della presunta somma di lire 220,377 77, a cui il suddetto prezzo trovasi ridotto.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare, in uno dei suddesignati uffizi, le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiararsi, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. Il deliberamento avrà luogo qualunque sia il numero delle offerte, ed in difetto di queste a chi presentava il preindicato partito di diminuzione del ventesimo.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 25 agosto 1873, ed articoli addizionali delli 14 ottobre e 21 gennaio successivi, ammessi dal Consiglio di Stato in sua adunanza delli 11 marzo 1874, visibili assieme alle altre carte del progetto e sua variante nei suddetti uffizi di Roma e Porto Maurizio.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna per dare ogni cosa compiuta entro il termine di mesi diciotto successivi.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1º Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'articolo 2 del capitolato generale;

2º Esibire la ricevuta di una delle casse di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 10,000.

La cauzione definitiva è di lire 1980 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 10 successivi all'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto presso l'ufficio che avrà pronunziato il definitivo deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 6 maggio 1874.

Per detto Ministero

2707 — A. VERARDI Caposezione.

PROVINCIA DI BENEVENTO — CIRCONDARIO DI BENEVENTO

COMUNE DI CASTELPOTO

AVVISO D'ASTA

per l'appalto delle opere e provviste occorrenti per la costruzione della strada comunale obbligatoria che dal comune di Castelpoto mette al Ponte Corvo, sulla provinciale Benevento-Montesarchio, per la presunta somma soggetta a ribasso d'asta di lire 82,966 93, giusta il progetto redatto dall'ingegnere signor Mario d'Agostino ed approvato dall'Ufficio tecnico del Genio civile governativo.

L'asta avrà luogo alle ore 12 meridiane del giorno 17 maggio 1874 nella sala della casa municipale di Castelpoto, innanzi al sindaco del comune e chi per esso, col metodo della estinzione della candela vergine ai sensi del regolamento sulla contabilità dello Stato in vigore, e le offerte dovranno essere formulate in base di un tanto per cento di ribasso sul montare dell'appalto.

I ricorrenti all'asta per esservi ammessi dovranno esibire:

1º Un certificato d'idoneità in data non anteriore a sei mesi, rilasciato da un ingegnere reggente degli uffici tecnici dello Stato o della provincia o da un sindaco di un comune del Regno in attività di servizio, nel quale va fatto cenno delle principali opere già da essi concorrenti eseguite, od all'eseguimento delle quali abbiano preso parte.

2º Un certificato di moralità rilasciato dal signor sindaco del proprio domicilio da non oltre i sei mesi.

3º Un deposito di lire mille in numerario o in biglietti di Banca Nazionale come cauzione provvisoria a guarentigia dell'asta.

Non sarà tenuto conto delle offerte condizionate o per persona da nominare.

L'appalto sarà deliberato a colui che avrà fatta la migliore offerta.

L'impresa sarà vincolata al relativo capitolato di appalto che forma parte del menzionato progetto e che può essere letto da ognuno, insieme alle altre carte del progetto, nell'ufficio della prefettura di Benevento, in tutte le ore d'ufficio.

I lavori che si appaltano dovranno essere compiuti nel termine di anni 4 dalla data del verbale di consegna.

La cauzione definitiva dell'appalto è stabilita in lire 5000, in valuta legale ed in cedola del Debito Pubblico dello Stato al valore corrente, e dovrà darsi nell'atto della stipulazione del contratto.

Alla quale stipulazione dovrà il deliberatario presentarsi entro lo spazio di un mese computabile dal dì del deliberamento definitivo, elasso il quale termine perderà egli il suddetto deposito provvisorio e dovrà rispondere dei danni, interessi e spese verso l'Amministrazione, cui compete la facoltà di procedere a nuovi incanti a rischio e spese del ridetto deliberatario.

L'appaltatore eleggerà nel contratto il suo domicilio legale nel locale dell'ufficio municipale del comune di Castelpoto.

Il termine utile alla presentazione di offerte del ribasso sul prezzo di deliberamento, le quali non potranno essere inferiori al ventesimo del detto prezzo, è stabilito in giorni 15 successivi dalla data dello avviso di seguita aggiudicazione, che sarà pubblicato a cura del sindaco di Castelpoto.

Le spese tutte inerenti all'appalto, agli incanti ed al contratto, niuna esclusa, saranno a carico dell'appaltatore.

Castelpoto, lì 26 maggio 1874.

2718 — *Il Sindaco:* LUIGI MAJO.

N. 1617.

BANCA DI COSTRUZIONI

Il Consiglio d'Amministrazione della Banca di Costruzioni residente in Milano, per deliberazione presa nella seduta del giorno 29 aprile p. p., a termini dell'articolo 19 dello statuto, convoca gli azionisti di detta Banca di Costruzioni in assemblea generale ordinaria pel giorno di domenica 31 maggio andante, alle ore 1 pomeridiane, nella sala terrena già ad uso della guardia nazionale in Milano, piazza Mercanti, n. 4.

Ordine del giorno:

1º Relazione del Consiglio d'Amministrazione;

2º Relazione dei revisori dei conti;

3º Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1873;

4º Proposta del Consiglio d'Amministrazione per la retribuzione dei revisori dei conti, a sensi dell'art. 51 dello statuto;

5º Elezione di undici consiglieri d'amministrazione, in surrogazione di due consiglieri dimissionari e di otto consiglieri scadenti per anzianità e in completamento del Consiglio;

6º Nomina di tre revisori dei conti per l'anno 1874.

Si avverte che a sensi degli articoli 16, 17, 18, 22, 23, 28 dello statuto:

1º Hanno diritto d'intervenire all'assemblea generale i soci proprietari d'almeno venti azioni sulle quali siano stati regolarmente effettuati tutti i versamenti chiamati dal Consiglio d'Amministrazione. Le azioni dovranno essere depositate nella Cassa della Banca Lombarda di depositi e conti correnti, in Milano, via A. Manzoni, n. 7, dal giorno 15 a tutto il giorno 20 corrente.

2º Eseguito il deposito dei titoli, verrà consegnato all'azionista che ha fatto il deposito il biglietto d'ammissione all'assemblea, nel quale sarà indicato il numero dei titoli depositati.

3º Incominciando dal giorno successivo alla chiusura dell'assemblea verranno restituiti i titoli depositati contro consegna della relativa ricevuta.

4º L'azionista avente diritto d'intervenire all'assemblea può farvisi rappresentare e sarà valido a tale effetto il mandato espresso sul biglietto stesso d'ammissione, purchè il mandato sia conferito ad un azionista che abbia diritto d'intervenire all'assemblea.

5º L'assemblea generale è validamente costituita mediante la presenza di quaranta azionisti che rappresentino almeno la quinta parte delle azioni emesse.

6º Qualora nel giorno fissato per la convocazione non intervenga il numero degli azionisti prescritto dagli statuti, avrà luogo una seconda convocazione con intervallo dalla prima non maggiore di giorni venti, nella quale le deliberazioni prese sugli argomenti all'ordine del giorno di cui sopra saranno valide, qualunque sia il numero dei soci presenti e delle azioni rappresentate.

7º Il biglietto d'ammissione rilasciato per la prima convocazione è valevole per la seconda.

8º Si ha diritto ad un voto per ogni venti azioni, ma uno stesso individuo non può accumulare più di cinque voti, qualunque sia il numero delle azioni depositate sia in proprio che come mandatario.

Milano, 4 maggio 1874.

2701 — Il Consiglio d'Amministrazione.

CITTÀ DI VIGEVANO

Istituto d'arti e mestieri Roncalli

In relazione all'avviso di concorso per un progetto di monumento mortuario al defunto senatore V. Roncalli, da erigersi nel camposanto di questa città, già pubblicato in questo stesso giornale, ed a seguito di deliberazione consulare 2 corrente,

Si invitano i signori artisti i quali hanno presentato i loro bozzetti senza indicare la somma occorrente per l'esecuzione, a farla conoscere all'ufficio municipale entro il termine di giorni 15 da oggi decorrendi con lettera sottoscritta col *motto* o *divisa* cui si riferisce il relativo bozzetto.

Dal palazzo municipale di Vigevano, addì 3 maggio 1874.

2701 — *Il Sindaco:* BRETTI.

Società Anonima per la vendita dei beni del Regno d'Italia

INTENDENZA DI FINANZA DI REGGIO EMILIA

Vendita dei beni demaniali autorizzata dalle leggi 21 *agosto* 1862, *n.* 793, *e* 24 *novembre* 1874, *n.* 2006

Avviso d'Asta.

Si fa noto che alle ore 11 a. m. del giorno 15 giugno p. v., nella sala di questa Intendenza di Finanza destinata alle pubbliche aste, dinanzi al sottoscritto intendente, od a chi verrà da lui delegato, e coll'assistenza di un segretario di questa stessa Intendenza, sarà proceduto agli incanti mediante pubblica gara per l'aggiudicazione e vendita definitiva all'ultimo migliore offerente degli stabili descritti al n. 218 dell'elenco XIX e numeri 221 e 222 dell'elenco XX.

1. Lotto — Bosco detto del **Cerreto nell'Alpi**, in un solo corpo di terra che comprende le sezioni dette Rio Bianco, Razs, Pezzalunga, Pietra Tagliata, Maccagnina, Tecchia e Serravecchia, nel comune di Collagna, frazione e parrocchia di Cerreto; bosco di faggio ad alto fusto, parte maturo al taglio e parte in riproduzione e terreni gerbidi, con piccola casa. Dalla campioneria del censo di Castelnuovo ne'Monti risulta inscritto ai numeri di mappa primari e subalterni 2, 10, 13, 4, 20, 24, 5, 19, 21, 6, 14, 20, 7, 10, 8, 28, 19, 11, 14, 25, 13, 7, 22, 11, 12, 23, 11, 14, 24, 17, 18, 31, 17, 19, 34, 20, 39, 11, 40, 14, 45, 10, 46, 8, 9, 29, 47, 11, 49, 1. La superficie di questo bosco figura in censo dell'estensione di ettari 249 97, pari a biolche 1009, tavole 28, mentre poi la superficie reale è di ettari 1158 64, pari a biolche locali 3964, tavole 64.

2. Lotto — Bosco di **Ligonchio**, in un sol corpo di terra che comprende le sezioni principali denominate Valle d'Ozzola, Lama di Belfiore, Pietramara, Piana de'Cumi, Macchia del Corno, Macchia di Mezzo, Lama del Rio, Lama di Mezzo, Bosco de'Tanati, Comunella, Valle di Pratonera e Sponda Meridionale di Cavalbianco, comune, parrocchia e frazione dipendente da Ligonchio. Bosco di faggio ad alto fusto, parte maturo al taglio, parte in riproduzione, terreni gerbidi e roccia improduttiva. Questo bosco è descritto in catasto sotto i numeri di mappa 34, 21, 162, 1, 54, 31, 55, 20, della superficiale estensione di ettari 2049 40, pari a biolche 7013, tavole 7. La superficie reale del bosco risulta dagli atti dell'Amministrazione demaniale di ettari 2374 88, pari a biolche 9338.

3. Lotto — Bosco di **Civago**, in un sol corpo, che comprende le sezioni principali di Valle dei Porci, Colle Lungo, Colle Spicchi, Forbici, Giovarello, Lama di Civago, e Macchia Serena, nel comune di Gazzano, parrocchia di Civago. Bosco di abeti e faggi ad alto fusto, parte maturo al taglio, parte in riproduzione, e terreni gerbidi con piccola casetta che serviva ad uso sega, ora abbandonata, riattivabile colle acque del Rio Torto. È descritto in catasto sotto i numeri di mappa 204 primario e 3, 4, 5, 6 subalterni, e della superficiale estensione in censo solamente di ettari 612 77, pari a biolche locali 2096, tavole 69. La superficie reale del bosco risulta dagli atti dell'Amministrazione di ettari 929 16, pari a biolche 3176, tavole 18.

L'asta sarà aperta sul prezzo d'estimo ridotto giusta la recente disposizione del Ministero delle Finanze, data con suo foglio 15 aprile scorso, numeri 48879-8499, Div. 2ª, Ser. 3ª, avvertendosi che la fluitazione del legname, per gli effetti della legge 20 marzo 1865, n. 2248 (Allegato F), è resa libera sotto determinate condizioni.

1. Lotto — Bosco del **Cerreto nelle Alpi**	L.	158,170 14
2. Lotto — Bosco di **Ligonchio**	„	252,152 43
3. Lotto — Bosco di **Civago**	„	268,195 17

Ogni offerta in aumento non potrà essere minore di L. 500, giusta l'art. 59 del regolamento 14 settembre 1862, n. 812.

Per essere ammessi all'asta gli aspiranti dovranno, prima dell'ora stabilita per l'apertura degli incanti, depositare presso l'ufficio procedente, o in danaro o in titoli di rendita pubblica al corso di Borsa, una somma corrispondente al decimo del valore estimativo dei lotti all'acquisto dei quali intendono aspirare.

Il deliberatario dovrà dichiarare all'atto dell'aggiudicazione se per il pagamento dell'offerto prezzo intenda attenersi alla ratizzazione portata dall'art. 14 del capitolato generale della vendita, oppure se prescelga il riparto in rate nel modo determinato nel successivo art. 15.

Il prezzo d'acquisto dovrà essere pagato nella cassa del ricevitore del registro di Castelnovo Monti.

La vendita inoltre è vincolata alla osservanza delle altre condizioni contenute nei capitolati generali e speciali, che saranno resi ostensibili a chiunque amasse di prenderne visione presso la segreteria dell'Intendenza di Finanza in Reggio Emilia.

Reggio nell'Emilia, 1° maggio 1874.

2709 — *L'Intendente*: ROTONDO.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Avviso d'Asta

per lo appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione della strada provinciale, che dallo sporgente S. Nicola in Montemurro si estende fino al ponte in ferro sul fiume Agri, di lunghezza metri 4916 41, *per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire* 92,945 96.

L'asta avrà luogo alle ore 10 ant. del giorno 23 del corrente mese di maggio in una delle sale del palazzo della prefettura in Potenza, innanzi al signor prefetto, o chi per esso, col sistema dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento sui prezzi di stima.

I concorrenti all'asta, per esservi ammessi, dovranno esibire:

1° Certificati di moralità rilasciati da non oltre sei mesi dai signori sindaci dei comuni dove essi concorrenti domiciliano;

2° Certificati d'idoneità rilasciati da ingegneri da non oltre sei mesi e confermati dal signor prefetto;

3° Depositi provvisori, a guarentigia dell'asta, ciascuno di lire 3500, in moneta metallica, in biglietti di Banca aventi corso legale, od in rendita pubblica al portatore valutata al prezzo corrente in Borsa.

Non sarà tenuto conto delle offerte per persona da nominare o condizionate.

Le offerte saranno estese su carta bollata da una lira e presentate all'asta in pieghi suggellati.

L'appalto sarà deliberato a pluralità di offerte, a favore di colui che avrà superato o raggiunto il minimo ribasso normale risultante dalla scheda segreta prefettizia.

L'impresa rimarrà vincolata ai relativi capitolati di appalto in data 23 aprile 1874, che insieme a tutte le altre parti del progetto si possono consultare e leggere nell'ufficio di prefettura dove sono depositati.

Le opere e le provviste, che formano oggetto dello appalto, dovranno essere cominciate tosto che avrà avuto luogo la regolare consegna, e proseguite con la dovuta attività, affine di dare compiuta, in ogni esercizio, una massa di lavori corrispondente alla somma che sarà annualmente iscritta nel bilancio dell'Amministrazione provinciale.

La cauzione definitiva dello appalto è stabilita in L. 8000, in numerario, o in biglietti di Banca accettati dalle Casse dello Stato, o in rendita pubblica al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il contratto sarà stipulato entro trenta giorni successivi a quello del definitivo deliberamento dello appalto.

All'atto della stipulazione del contratto l'appaltatore presenterà il supplente, di cui nell'art. 8 del capitolato generale, fornito di certificati di moralità ed idoneità.

L'appaltatore ed il supplente eleggeranno nel contratto il loro domicilio legale nel palazzo degli uffici municipali in Potenza.

Il termine utile alla presentazione di offerte per miglioramento di ventesimo è stabilito in giorni 15 successivi alla pubblicazione dello avviso di seguito deliberamento.

Tutte le spese inerenti agli incanti, al contratto ed allo appalto saranno a carico dello appaltatore.

Potenza, li 6 maggio 1874.

2746 — *Il Segretario di Prefettura*: PASQUALE JACOVINI.

BANCA DI PRESTITI AGLI IMPIEGATI CIVILI

FIRENZE, *via San Gallo, n°* 2, *piano* 1°

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato la convocazione degli azionisti in adunanza generale pel giorno 20 maggio 1874, alle ore 8 pomeridiane precise, per deliberare:

1° Sull'approvazione dei conti amministrativi 1872 e 1873.
2° Sulla proposta di scioglimento della Società.
3° Per nominare gli stralciari per la liquidazione della Banca.
4° Su provvedimenti diversi.

In caso di seconda convocazione, questa avrà luogo il giorno 27 dello stesso mese, alla stessa ora, senza altro avviso.

Firenze, 2 maggio 1874.

2675 — La Presidenza della Società.

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI DI FIRENZE

SETTIMANA *dal* 26 *Aprile al* 2 *Maggio* 1874. — 2703

	NUMERO dei versamenti	NUMERO dei ritiri	Versamenti Lire	Ritiri Lire
Risparmi	494	449	129,985 86	156,440 58
Depositi diversi	27	55	96,970 70	84,337 20
Casse affiliate: di 1ª cl. in conto corr.	»		»	40,000 »
Casse affiliate: di 2ª cl. idem	»		5,849 70	43,700 »
Associaz. It. per erigere la facciata del Duomo di Firenze .	»		»	»
Somme . . .	. . . . .	. . . . .	232,806 35	324,477 78

AVVISO. 2483

(2ª *pubblicazione*)

Il Bastia Gio. Pietro fu Pietro, già domiciliato in Luserna San Giovanni, soldato nel secondo reggimento zappatori del Genio, decedette sotto il 4 aprile 1861, celibe e senza testamento, nell'ospedale militare di Piacenza, lasciando a succedergli li suoi genitori Bastia Pietro fu Gio. Pietro e Marta Revel fu Paolo, li fratelli Gio. Daniele e Giacomo, e la prole di altra sorella Maria moglie di Giacomo Priotto, premorta, per nome Maria Fiorenza, Margherita e Giovanni, residenti il Bastia Pietro a Luserna San Giovanni, li minori Priotto a Bibiana, e gli altri nella colonia piemontese del Rosario orientale (America meridionale).

Il suddetto soldato Bastia Gio. Pietro aveva depositato alla Cassa dei depositi e prestiti la somma di lire seicento, come da cartella avente il n. 6611.

Sull'instanza delli predetti Bastia Pietro e Priotto Giacomo, questi nella qualità di legittimo rappresentante dei suoi figli minori, ammessi al beneficio dei poveri con decreto della Commissione in data 26 febbraio ultimo, emanò decreto del tribunale civile di Pinerolo 1° corrente aprile, con cui si dichiarò spettare al Bastia Pietro fu Gio. Pietro il dritto ai tre quindicesimi, ed alli minori Priotto il dritto ad un quindicesimo delle suddette lire seicento, ed autorizzò la Cassa dei depositi e prestiti di fare la restituzione ai medesimi nella suespressa conformità e proporzione di detta somma, e lecito al Priotto Giacomo nella narrata sua qualità di esigere la tangente dei minori suoi figli in lire quaranta.

Pinerolo, il 22 aprile 1874.

DARBESIO proc. capo.

AVVISO

per tramutamento e traslazione.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Torino con suo decreto delli 9 aprile 1874 autorizzò la Amministrazione del Debito Pubblico a tramutare i due certificati del Debito Pubblico italiano, consolidato 5 0/0, intestati alla signora Martelli Virginia nata Olagnero fu Giuseppe, l'uno avente il n° 72936 della rendita di L. 2315, l'altro il n° 72938 della rendita di L. 270, in cartelle al portatore, ed a trasferire quello avente il n° 72937 della rendita di L. 915, pure intestato alla predetta, in due eguali certificati in capo alli signori baronessa Maddalena Marazio moglie del signor cav. barone Annibale Marazio ed Alessandro, sorella e fratello Martelli, collo stesso vincolo dal medesimo apparente.

2280 — AVV. ATTILIO BEGEY.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Con decreto del tribunale civile di Teramo del 10 aprile 1874 è stata autorizzata la Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico a svincolare dalla ipoteca la cartella n. 71840, della rendita di lire 10, intestata a di Marcantonio Martino di Teramo, per restituirsi un tale effetto alla moglie Carmela Vox anche di Teramo, ammessa al gratuito patrocinio, onde poterne riscuotere il capitale, ed interessi, prelevata però la somma di lire 68 75 a favore del cancelliere di questo collegio signor Ferdinando Motta, e ciò a cura della stessa Direzione.

Teramo, 13 aprile 1874.

Il cancelliere del tribunale

2470 — F. MOTTA.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale di Padova autorizza Dozzi Amalia vedova Randi, Pio, Giuseppe, Maria maritata Guesotto, Teresa ed Emilia fu Gio. Battista, di Padova, a ricevere dalla Direzione del Debito Pubblico il rimborso del capitale corrispondente alla rendita di lire 4 32 per ciascuno dei due certificati del Prestito Lombardo Veneto 16 aprile 1850, numeri 176-177 della serie I sortita nell'estrazione 1° giugno 1873, non che a far seguire la traslazione al portatore della rendita di lire 12 96 del certificato di detto Prestito, n. 49, serie XIV, tutti al nome di Randi Gio. Battista.

Padova, 8 aprile 1874.

Cavazzani presidente — Pennato vicecancelliere.

Per estratto autentico

2210 — SILVESTRI CANALE.

AVVISO.

(3ª *pubblicazione*)

Si rende di pubblica notizia che sotto il 16 marzo 1871 decedette in Pinerolo il signor Costa Giuseppe fu Antonio, già usciere presso il tribunale civile di Pinerolo, previo suo ultimo testamento segreto in data 17 ottobre 1867, aperto con atto 4 aprile 1871, rogati Borsarelli, con cui prelegò la porzione disponibile alla moglie Malano Margherita, e nel rimanente istituì eredi in egual parte e porzione li figli e figlie Quintino, Antonio, Felice, Margherita, Luigia e Giuseppina, tutti residenti a Pinerolo, li quali ottennero decreto del tribunale civile di Pinerolo in data 5 dicembre 1872 che permette e richiede l'Amministrazione del Debito Pubblico dello Stato a liberare dal vincolo cui venne sottoposta dall'ora fu Giuseppe Costa per l'esercizio delle sue funzioni, la rendita del Debito Pubblico del Regno d'Italia di annue lire 50, num. 65334, in data 12 febbraio 1863; ed a ridurre la stessa rendita in un certificato al portatore per lire 30 a favore della Malano Margherita vedova Costa anche come cessionaria dei suoi figli Quintino ed Antonio, e per le altre lire 20 in un certificato da intestarsi alli minori Costa Felice, Margherita, Luigia e Giuseppina fu detto Giuseppe.

Pinerolo, 11 aprile 1874.

2227 — DARBESIO proc. capo.

DELIBERAZIONE. 2185

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Napoli deliberando in camera di consiglio, in seguito di rapporto del giudice delegato, ordina che la Direzione del Debito Pubblico del Regno tramuti in cartelle al portatore il certificato di rendita di annue lire 395, n. 37091, a favore di Lombardi Marianna fu Bonaventura, e consegni le cartelle medesime all'avvocato sig. Raffaele Cervelli, perchè ne consegni lire 135 a Marcello Lombardi, lire 130 a Vincenzo Lombardi, e lire 65 per ciascuna alle signore Errichetta ed Emilia Giambarba. Ben vero il signor Marcello Lombardi indennizzerà in contanti a prezzo di Borsa la plusvalenza a lui attribuita.

Così deliberato nella prima sezione del detto tribunale addì 30 marzo 1874.

NOTIFICANZA

per svincolo rendita e tramutamento.

(3ª *pubblicazione*)

Sull'istanza delli signori Bonom o Bonomi Gioanni e Teresa moglie questa di Gioanni Frasca, domiciliati a Cuorgnè, ed ingegnere Giuseppe Negri, residente a Sassari, il tribunale civile e correzionale d'Ivrea con suo decreto delli 6 aprile 1874:

Autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico dello Stato ad operare il tramutamento del certificato di rendita di lire tremilaquattrocentocinquanta, numero 3073, intestato a Bonom Bernardo fu Giuseppe, in cartelle al portatore da consegnarsi agli eredi del medesimo;

Mandò alla Direzione Generale della Cassa dei depositi e prestiti di consegnare alli eredi di Bernardo Bonom e di Bonom Francesco le cartelle al portatore descritte nelle polizze n. 2513, in data 10 ottobre 1862, intestata a Bernardo Bonom, e n. 1579, in data 29 gennaio 1868, e n. 2645, in data 6 ottobre 1868, intestate a Francesco Bonom, coi relativi tagliandi;

Dichiarò scaricate e liberate le Amministrazioni predette, mediante quietanza degli istanti eredi delli Bernardo e Francesco Bonom.

Torino, 12 aprile 1874.

2279 — F. GIORDANO, proc. capo.

2488 NOTA.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Torino con suo decreto 18 aprile corrente autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico Italiano di addivenire alla conversione dei due certificati nominativi intestati alla vedova signora Marianna Mosca, nata Rosazza, in data ambidue del 18 gennaio 1872, portanti i numeri 1257, e 1258, creati in forza della legge 10 luglio 1861 e R. decreto 28 stesso mese ed anno, della rendita di lire cinquecento caduno, in altrettanti titoli al portatore, e dichiarò la predetta Generale Amministrazione pienamente scaricata e liberata da qualsiasi contabilità in proposito, mediante ricevuta del signor avvocato Cesare Mosca, o di persona per esso legittima, dei titoli stessi.

Roma, addì 25 aprile 1874.

E. ROSSI proc.

ESTRATTO DI DECRETO 2500

(2ª *pubblicazione*)

Si fa noto per gli effetti di ragione che la Corte di appello di Firenze, sezione civile, ha proferito il dì ventuno aprile 1874 un decreto con cui autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico a tramutare in titoli al portatore la rendita cinque per cento di lire sessanta risultante dal certificato n. 75795, emesso in Firenze il 1° settembre 1872 a favore di Tavel Carlotta Sofia Augusta Leonia domiciliata in Payerne, consegnando i nuovi titoli agli eredi intestati signori Emilio-Federigo-Edmondo Davall di Vercy, maggiore federale a Berna, Anna Carolina Ernestina Tavel, vedova De Constant D'Hermenches di Payerne, Rodolfo Giacobbe Augusto Tavel di Payerne, Francesca Elisabetta Olimpia Tavel nei Tavel, ovvero al loro legittimo rappresentante.

Firenze, li 25 aprile 1874.

AVV. PIER LUIGI BARZELLOTTI.

2229 DELIBERAZIONE.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli, con deliberazione del ventisette marzo ultimo, ha ordinato alla Direzione Generale del Debito Pubblico di formare nove certificati, dei quattro intestati al fu Domenico de Vietri del fu Giovanni, ed intestati ai signori Salvatore Ricciardi, Amalia de Vietri, Mattia Assegnati, Francesco, Luigi, Giuseppe, Concetta, Clementina ed Annina Sbandi.

Li 12 aprile 1874.

GIOVANNI ASSEGNATI proc.

2252 DELIBERAZIONE.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli, in 2ª sezione, con deliberazione del 30 marzo 1874 ha ordinato, che del certificato di annua rendita di lire 425, intestato a de Leva Antonio di Domenico, sotto il numero d'ordine 29218, la Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico italiano faccia quattro certificati di annue lire 65 ognuno, da intestarsi il primo a favore di Domenico de Leva fu Antonio, minore sotto l'amministrazione del tutore Vincenzo Cavaliere, il secondo a favore di Angela de Leva fu Antonio, minore sotto l'amministrazione di detto tutore, il terzo e quarto a favore di Adelina e Maria Grazia de Leva fu Antonio, minori sotto l'amministrazione della madre Rosa Scala; le rimanenti lire 165 ha ordinato tramutarsi in cartelle al latore a favore di Concetta de Leva fu Antonio per lire 65, a favore di Marianna de Leva fu Ferdinando per lire 65, e le altre lire 35 a favore di detta Rosa Scala.

CARLO SERIO proc.

DELIBERAZIONE. 2185*bis*

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Napoli con deliberazione resa nella 1ª sezione a dì 6 marzo 1874 ha disposto così:

Ordina che la Direzione del Debito Pubblico italiano tramuti in cartelle al portatore, consegnandole a Mauro Russo fu Tommaso, il certificato num. 107052, dell'annua rendita di lire cento, intestato a favore di d'Anna Vincenza fu Gaetano, col vincolo dotale.

DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale in Milano

Autorizza

La Direzione del Debito Pubblico a procedere alla traslazione e conseguente tramutamento in cartelle al portatore a favore della nominata richiedente signora Linda Monselice maritata al D. Ugo Norsa, della complessiva rendita di L. 2366 33, portata dai seguenti titoli, e cioè:

1° Certificato n. 58668/9561 in data di Milano 22 giugno 1869, intestato Bassani Marianna, dell'annua rendita di	L.	180 —
2° Certificato n. 58669/9561, in data di Milano 22 giugno 1869, intestato Bassani Marianna vedova Monselice, della rendita di	„	25 —
3° Certificato n. 58689/9564, in data di Milano 23 giugno 1869, intestato Bassani Marianna vedova Monselice, per annue	„	860 —
4° Certificato n. 58780/9563, in data di Milano 24 giugno 1869, intestato Bassani Marianna del fu Graziadio vedova Monselice, per annue .	„	1295 —
5° Assegno provvisorio 24 giugno 1869, n. 15729, intestato a Bassani Marianna fu Graziadio vedova Monselice, per	„	1 29
6° Assegno provvisorio al portatore n. 18108	„	2 76
7° Assegno n. 15998	„	0 06
8° „ n. 16899	„	1 79
9° „ n. 19247	„	42
In totale . . .	L.	2366 32

Milano, 30 marzo 1874.

2606 — LADO vicepresidente.

DELIBERAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Termini ha emessa la seguente deliberazione:

Il tribunale,

Vista la domanda di Caterina Perniciaro con cui chiede che fosse dichiarata l'assenza del di lei marito Cerniglia Vincenzo;

Visti gli atti e la requisitoria favorevole del Pubblico Ministero;

Attesochè con deliberazione di questo tribunale del 20 novembre 1871 venne dichiarata la presunta assenza di detto Cerniglia, e che fossero assunte le informazioni per la dichiaratoria d'assenza;

Attesochè di seguito a tale deliberazione vennero fatte le pubblicazioni e notifiche prescritte dall'articolo 23 Codice civile, ed assunte anche le informazioni prescritte dal seguente articolo 24;

Attesochè, non ostante l'adempimento di tutte queste formalità di legge essendo già trascorsi sei mesi dall'ultima pubblicazione senza avere avuto notizie del Cerniglia, è il caso di pronunziare l'assenza del medesimo a' termini dell'articolo 24 anzidetto;

Per questi motivi il tribunale

Dichiara l'assenza di detto Cerniglia Vincenzo fu Giuseppe, da Mezzojuso, marito di detta Caterina Perniciaro, per tutti gli effetti di legge;

Ordina la presente sia notificata e pubblicata a norma dell'articolo 20 Codice civile.

Fatto e deliberato in camera di consiglio dai signori avv. Stefano La Rocca giudice funzionante da presidente, Gaspare Erna e Luigi Terranova giudici.

Oggi, in Termini, li 24 aprile 1874.

Stefano La Rocca — Gaspare Erna — Luigi Terranova.

Estratto che si rilascia in carta libera per ammissione al gratuito patrocinio con deliberazione di questa Commissione del 15 settembre 1871, per inserzione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia.*

Per il cancelliere

2628 — A. RISERVATO vicecanc.

AVVISO.

Con atto del 28 aprile corrente il signor cav. Fedele di Giovanni Barbalonga, domiciliato in Roma, via di Propaganda, n. 22, nell'interesse delle sue minorenni figlie Anna e Giuseppa, dichiarava di accettare con beneficio di inventario la eredità intestata, lasciata dalla fu signora Antonietta Scibona, rispettiva consorte e madre, defunta in Roma nel giorno cinque aprile corrente nella ridetta casa di via di Propaganda, n. 22, rinunziando in pari tempo alla quota ereditaria che gli spetta per legge come coniugè superstite.

Dalla cancelleria della pretura del 1° mandamento di Roma addì 27 aprile 1874.

2633 — A. BONGI canc.

AVVISO.

Si rende noto che con atto del giorno 25 aprile 1874 dal signor Germano fu Vincenzo Morichini, dimorante in Roma, piazza Sora, n. 57, è stata accettata, con beneficio d'inventario, la eredità intestata lasciata dal fu Angiolo fu cav. Pietro Baracchini, defunto in Roma, via di Pallacorda, n. 7, nel 29 gennaio 1874, nello interesse delle infrascritte persone, alle quali si devolve per ministero della legge, quali respettivi fratelli e sorelle e coniuge del superstite e nipoti del defunto:

1. Antonio fu cav. Pietro Baracchini,
2. Luigi fu cav. Pietro Baracchini, domiciliati in Roma, via dei Coronari, numero 28 il primo, e via di Ripetta, numero 142 il secondo.
3. Adelaide fu cav. Pietro Baracchini, dimorante in via Vittoria, nel monastero delle Orsoline.
4. Santa fu cav. Pietro Baracchini, moglie di Vincenzo Cardarelli, con esso domiciliata in Roma, via dei Coronari, n. 23.
5. Firmina fu cav. Pietro Baracchini, consorte del signor Antonio Bassi, domiciliata in via delle Muratte, n. 87.
6. Marianna di Germano Morichini e della fu Edvige fu cav. Pietro Baracchini, consorte del signor Ignazio Grappelli, domiciliata in via dei Coronari, n. 28.
7. Ernesta di Germano Morichini e della fu Edvige fu cav. Pietro Baracchini, moglie del signor Aristide Luzi, domiciliata in via Frattina, n. 99.
8. Giuditta Roseo, vedova del fu Angelo fu cav. Pietro Baracchini, dimorante in Roma, via Pallacorda, n. 7.
9. Giuseppe,
10. Attilio,
11. Maria, e
12. Vincenzo di Germano Morichini e della fu Edvige fu cav. Pietro Baracchini, minorenni, dimoranti in Roma, piazza Sora, n. 57.

Detta dichiarazione veniva emessa dal signor Germano Morichini nello interesse dei primi otto interessati, quale mandatario speciale dei medesimi in virtù di procura del 4 febbraio 1874 per gli atti del notaio romano Pietro Fratocchi, e nello interesse degli ultimi quattro qual padre avente la patria potestà, e però legittimo amministratore dei medesimi come suoi figli costituiti in età minore.

Dalla cancelleria della R. pretura del primo mandamento di Roma.

Addì, 27 aprile 1874.

2634 — Il cancelliere: A. BONGI.

AVVISO. 2635

Con atto odierno la signora Feliceta Bossi vedova del fu Tommaso Ciocci, dimorante in Roma, via Foro Trajano, n. 39, tanto in proprio per ogni sua ragione come coniuge superstite, quanto nell'interesse delle minorenni sue figlie Giulia ed Emma, dichiarava di accettare con beneficio d'inventario la eredità testata del fu Tommaso Ciocci, respettivo marito e padre, defunto in Roma il 3 giugno 1873 nella casa di via di Ripetta, n. 39, il cui inventario veniva chiuso al seguito di ottenute proroghe nel primo aprile corrente.

Dalla cancelleria del 1° mandamento di Roma addì 27 aprile 1874.

A. BONGI canc.

AUTORIZZAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

La Corte R. d'appello di Firenze col suo decreto del 14 aprile 1874 ha autorizzato questa Direzione Generale del Debito Pubblico a tramutare in titoli al portatore la rendita nominativa di lire 1700 intestata a favore di Bertram Francesco fu Giorgio e resultante dal certificato in data Napoli 30 settembre 1862, segnato di n. 43107, e di n. 9705 del registro di posizione, ed a consegnare i titoli medesimi ai ricorrenti Giorgio Clemente Bertram e Giovanni Coutauche fu Carlo, o loro legittimo mandatario.

2612 — Dott. ALESSANDRO BOSI.

DELIBERAZIONE. 2650

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli con deliberazione del 22 aprile 1874 omologando nell'interesse del minore Francesco Carfora l'istrumento del 14 febbraio 1873 per notar Cerbino, di divisione dei due retaggi di Luigi e Laura padre e figlia Gagliani, ordina che la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia annulli i certificati di rendita 5 per 0/0, n. 160649, per annue lire 15, iscritto a favore di Gagliani Laura fu Luigi, sotto l'amministrazione di suo marito Lorenzo Bonito, vincolato come dote della titolare, numeri 87888 e 87928, ognuno per annue lire 20, iscritti a favore di Gagliani Laura fu Luigi, e numero 3123 per lire 65, n. 44294 per lire 395, e n. 79460 per lire 5, iscritti a favore di Gagliani Laura ed Alfonso fu Luigi, minori sotto l'amministrazione della madre Gagliani Luisa, ed intesti la complessiva rendita di lire 520 nel seguente modo: per lire 370 a Gagliani Alfonso fu Luigi, per lire 65 a Gagliani Luisa fu Francesco, per lire 65 a Bonito Lorenzo fu Alessandro, e per lire 20 a Carfora Francesco di Nicola, minore sotto l'amministrazione del padre.

Al N. 47 R. R.

DECRETO. 2640

La Regia Corte d'appello in Milano deliberando in camera di consiglio composta di S. E. il grand'uffiziale senatore del Regno nob. dott. Scipione Sighele primo presidente, e dei signori consiglieri cav. Castiglioni Paolo Emilio, cav. Zonca Giacomo, cav. Orsenigo Carlo, cav. Biella Gio. Battista,

Sul ricorso 22 p. p. febbraio di Bernasconi Gerolamo del fu Andrea d'anni 60, nato e domiciliato in Como, perchè sia omologata l'adozione, da esso fatta nel verbale di questa presidenza otto precorso gennaio, di Mussi Orsola Maria, figlia del vivente Giacomo, e dell'ora defunta Angela Realini, nata a Cadrezzato, e domiciliata in Como, nubile, d'anni 20, coll'assenso dichiarato nello stesso verbale di Rachele Della Rocca, e di Giacomo Mussi, nelle loro qualità, la prima di moglie dell'adottante, il secondo di padre della adottata;

Udita la relazione del consigliere delegato;

Letti il ricorso e gli atti relativi;

Lette pure le conclusioni scritte 23 andante aprile di questa R. procura generale adesive alla domanda;

Visti gli articoli 216 e 218 Codice civile,

Dichiara

Farsi luogo per ogni conseguente effetto a detta adozione.

Manda pubblicarsi il presente decreto mediante affissione di una copia all'albo di questa Corte e di altra copia all'albo del tribunale di Como, e mediante inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari del distretto, ed in quello ufficiale del Regno.

Milano, 28 aprile 1874.

Il primo presidente firmato Sighele — Anghinelli cancelliere.

La presente copia è conforme all'originale stato repertoriato al numero 886, con marca da lire due annullata.

Milano, dalla cancelleria della Regia Corte d'appello li 29 aprile 1874.

Il cancelliere ANGHINELLI.

Numero 2 d'ordine.

DIREZIONE STRAORDINARIA
DEL GENIO MILITARE
PER LA R. MARINA IN VENEZIA

Avviso d'Asta.

Stante la deserzione del primo incanto si notifica al pubblico che nel giorno 23 maggio 1874, alle ore 2 pom., si procederà in Venezia avanti al Direttore del Genio militare, nell'ufficio della Direzione predetta, situato sulla fondamenta di fronte all'arsenale, all'anagr. n. 2427, piano terreno, nuovamente all'appalto per la

Fornitura di una barca-porta in ferro e relativi accessori per un bacino da raddobbo nell'arsenale militare marittimo di Venezia;

La quale fornitura avrà luogo a corpo sul valore complessivo di lire 87,000 (ottantasettemila).

A termini dell'articolo 86 del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1869, n. 5026, si avverte che in questo nuovo incanto si farà luogo al deliberamento qualunque sia il numero dei concorrenti e delle offerte.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione nel locale suindicato dalle ore 9 ant. alle 4 pom.

Per poter concorrere all'appalto si richiede la presentazione dei seguenti documenti:

1° Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità politica o municipale.

2° Un attestato rilasciato dal direttore delle costruzioni navali in uno dei dipartimenti marittimi del Regno, comprovante che il concorrente all'appalto possiede nello Stato uno stabilimento metallurgico atto alla costruzione della barca-porta da somministrarsi.

3° Un certificato di aver fatto presso la Direzione suddetta, ovvero nelle Casse dei depositi e prestiti o delle Tesorerie dello Stato un deposito della somma di lire 8700. Questo deposito potrà essere fatto in contanti od in cartelle al portatore del Debito Pubblico del Regno d'Italia, al valore di Borsa nella giornata antecedente a quella in cui verrà operato il deposito.

Il versamento dei depositi presso la Cassa di questa Direzione per concorrere all'asta, e la presentazione degli altri titoli occorrenti per essere ammessi, avranno luogo dalle ore 9 alle 11 ant. del giorno 23 maggio 1874.

Il periodo di tempo utile (fatali) per presentare l'offerta di ribasso, non minore del ventesimo, sul prezzo al quale verrà deliberato nel detto incanto, è di giorni quindici decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà a favore del miglior offerente che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sulla somma sopracitata un ribasso di un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito in una scheda d'ufficio suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Durante l'eseguimento dei lavori saranno pagati abbuonconti in ragione del materiale provvisto e del progresso della costruzione della barca-porta e nel modo stabilito nelle condizioni suddette.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie e le altre specificate nel capitolato sono a carico del deliberatario.

Dato in Venezia addì 6 maggio 1874.

Per la Direzione
Il Segretario: MONTICELLI.

2745

PRESTITO DELLA CITTÀ DI FIRENZE 1868

XXVª ESTRAZIONE.

Obbligazione	Franchi	Obbligazione	Franchi	Obbligazione	Franchi	Obbligazione	Franchi
N° 89,839	100,000	N° 80,327	1,000	N° 35,807	500	N° 86,231	500
81,764	2,500	82,456	1,000	78,140	500	96,876	500
82,550	2,500	9,218	500	81,507	500	99,360	500
55,004	1,000	18,095	500 *	82,101	500	111,984	500
68,534	1,000	22,963	500	83,663	500	113,542	500

Le obbligazioni qui sopra enumerate sono rimborsabili colle somme ivi menzionate a datare dal 1° ottobre 1874:

A **Firenze**, presso la Cassa della Banca Nazionale Toscana, in oro ovvero al cambio dell'oro. (*)

A **Milano**, presso la Ditta Figli Weill Schott e C., in oro ovvero al cambio dell'oro.

A **Parigi**, presso le Ditte Kohn Reinach e C. e Leop. S. Königswarter, in franchi effettivi.

A **Ginevra**, presso la Ditta P. F. Bonna e C., in franchi effettivi.

A **Francoforte sul Meno**, presso la Ditta A. Reinach, in ragione di 140 fiorini per ogni 300 franchi.

A **Berlino**, presso la Ditta H. C. Plaut e C., e Joseph Goldschmidt e C., Berliner Bank Institut, in ragione di 80 talleri per ogni 300 franchi.

La prossima estrazione avrà luogo:

Il 1° agosto 1874, con 20 obbligazioni rimborsabili con premi
più 88 „ „ a 250 franchi.

Dal municipio di Firenze, il 1° maggio 1874.

Il Segretario Generale B. SALETTI. — *Per l'Assessore* L. BIZZARRI. — *Il Sindaco* UBALDINO PERUZZI.

(*) Purchè siano state riscontrate ed ammesse al pagamento dalla Direzione IV, Ufizio del Debito Comunale, mediante ordine scritto sulle medesime, munito della firma del segretario e del *visto* del direttore. 2648

SOCIETÀ DELLE MINIERE DI RAME DI POGGIOALTO

I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea generale che avrà luogo il 31 maggio corrente, a mezzogiorno, nel locale della Società, via Ghibellina, 110, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1° Relazione del Consiglio di amministrazione e rapporto dei due direttori tecnico ed amministrativo.

2° Presentazione del bilancio dell'anno 1873-74 e sua approvazione previo rapporto dei sindaci.

3° Nomina dei consiglieri in surroga degli uscenti di carica.

4° Nomina dei sindaci per la revisione del bilancio 1874-75.

5° Comunicazioni del Consiglio.

Firenze, 5 maggio 1874.

Il Presidente della Società: Conte GASTONE DE LARDEREL.

NB. Il deposito delle azioni per intervenire avrà luogo nei giorni 28 e 29 corrente dalle 12 alle 2 pomeridiane presso la sede sociale. 2752

MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI CAMPOBASSO

Il sindaco della città di Campobasso, fa noto a coloro che possono avervi interesse, che la Commissione incaricata dello esame dei progetti presentati pel concorso del palazzo municipale in Campobasso, occupatasi in molte e lunghe sedute dell'esame istesso, tenendo a base i criteri artistici, e statici normati col programma, e particolarmente quello della spesa stabilita per la costruzione, ha rilevato che dei venticinque progetti presentati,

Alcuni sono assolutamente inaccettabili, perchè non presentano i caratteri di un pubblico edificio;

Alcuni altri si eliminano da loro stessi, perchè non rispondono al programma, sia nella forma, sia pel valore eccedente quello stabilito, sebbene offrissero gli altri requisiti;

Ed i rimanenti poi, tra quali primeggiano quelli indicati coi motti: *Simplex et unum; E dopo lungo faticar respira; Imprendi e continua*, quantunque fossero accettabili, perchè presentano tutti i requisiti di arte e di bello, pure trovano un ostacolo insormontabile nella parte relativa alla spesa, poichè la loro costruzione costerebbe una cifra di gran lunga superiore alla determinata, come da un'accurata e ripetuta analisi.

Laonde si è trovata nella increscioso necessità di non poter accettare alcuno dei mentovati progetti, e perciò con deliberazione presa ad unanimità, dichiarando avere adempito al mandato, lo rassegna all'onorevole Consiglio comunale, onde prenda quelle determinazioni che stimerà più opportune, per vedere fornita la città del palazzo tanto desiderato e necessario.

Fa noto pure che i lavori che furono presentati dai concorrenti, possono ad ogni loro richiesta essere ritirati.

2758 — *Il Sindaco*: Duca FRANGIPANI.

INTENDENZA DI FINANZA DI FIRENZE

AVVISO DI CONCORSO.

Essendo rimasta vacante la rivendita di generi di privativa di Firenze, via Borgo San Lorenzo, n° 15, la quale deve effettuare la levata dei generi suddetti al locale magazzino di vendita del 1° circondario, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita stessa, da esercitarsi nella località suaccennata o sue adiacenze.

Il reddito annuo di detta rivendita ascende a circa L. 615.

L'esercizio sarà conferito a norma del Reale decreto 2 settembre 1871, n. 459, Serie seconda.

Chi intendesse di aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza la propria istanza in carta bollata da centesimi 50, corredata dal certificato di buona condotta, dagli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del ricorrente, e da tutti i documenti provanti i titoli che potessero militare a suo favore.

I militari, gl'impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto dal quale emerga l'importo della pensione di cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato per tutto il giorno 31 maggio 1874.

Trascorso questo termine le istanze presentate non saranno prese in considerazione, e verranno restituite al producente perchè non prodotte in tempo utile.

Le spese della pubblicazione del presente avviso, e quelle per l'inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* e negli altri giornali, ed ogni altra relativa, a norma del sullodato decreto Reale, si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

2659 — L'INTENDENTE DI FINANZA.

SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA

LA CRUCCA

per fabbricazione di vetri e cristalli in Sardegna

Per deliberazione presa dal Consiglio d'amministrazione nella seduta del 30 aprile scorso, sono convocati in assemblea generale straordinaria i signori azionisti pel giorno 24 corrente maggio, nella sede della Società in Firenze, piazza Cavour, n. 2, ore 12 meridiane, per deliberare sopra il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione sullo stato della Società e relativi provvedimenti;
2. Presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo a tutto il 15 andante;
3. Nomina di consiglieri.

Ove fosse per verificarsi il caso previsto dall'art. 35 dello statuto sociale, l'assemblea sarà rinviata in seconda convocazione al giorno 8 giugno successivo, le deliberazioni della quale saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il deposito delle azioni sarà ricevuto alla sede della Società a seconda del disposto dall'art. 33 dello statuto sociale suindicato.

Firenze, 8 maggio 1874.

2801 **Il Consiglio d'Amministrazione.**

MUNICIPIO DI CITTÀ DI CASTELLO

Avviso di 2° incanto.

Essendo rimasto deserto l'esperimento d'asta che ebbe luogo il giorno 29 aprile decorso, per l'appalto della costruzione della strada comunale obbligatoria di San Leo Bastia, dal confine Cortonese a Fontemiglio, della lunghezza di metri 5646, si rende noto:

Che alle ore 12 meridiane del giorno 13 corrente, in questa residenza municipale si procederà ad un nuovo incanto a schede segrete, in base al prezzo di lire 71,180 59, per deliberare l'impresa al migliore offerente, qualunque sia il numero dei concorrenti e delle offerte.

Il termine utile pel ribasso di vigesima, in caso d'aggiudicazione, scadrà al mezzodì del 19 maggio corrente.

Restano ferme per questo incanto le condizioni risultanti dal precedente avviso d'asta del 16 aprile perduto, pubblicato nel n. 97 della *Gazzetta Ufficiale del Regno*, del 23 detto.

Città di Castello, 6 maggio 1874.

2791 *Il Sindaco:* A. MATTIUCCI.

INTENDENZA DI FINANZA PER LA PROVINCIA DI MACERATA

AVVISO DI CONCORSO.

Essendosi resa vacante la rivendita n° 1 di generi di privativa situata nella via principale di Recanati, assegnata per le leve di essi al magazzino di vendita in Porto Civitanova, viene col presente avviso aperto il concorso pel gratuito conferimento della rivendita medesima da esercitarsi nella località suaccennata o sue adiacenze.

Il prodotto lordo sullo smercio verificatosi presso lo spaccio preindicato nel decorso anno 1873, ascese:

Riguardo ai tabacchi ad un importo di . L. 939 75
Rispetto ai sali id. . 311 28
E quindi in complesso id. . L. 1,251 03

L'esercizio sarà conferito a norma del disposto dal Regio decreto 2 settembre 1871, n° 459 (Serie seconda).

Chi intendesse di aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza di finanza la propria domanda in carta da bollo da centesimi cinquanta, corredata:

a) dal certificato municipale di buona condotta;
b) dagli attestati giudiziario e politico provanti che nessun pregiudizio sussiste a suo carico;
c) e da tutti quei documenti che valessero a comprovare i titoli che potessero propugnare a di lui favore.

I militari, gl'impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto dal quale emerga il montare della pensione annua da cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato per giorno 20 giugno prossimo venturo.

Trascorso questo limite le suppliche che venissero presentate non saranno prese in esame, ma sibbene restituite ai producenti per non essere state esibite in tempo utile.

Le spese per la pubblicazione del presente avviso e per la sua inserzione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e della provincia, dovranno, a senso del citato sovrano decreto, essere sostenute dal concessionario della rivendita surripetuta.

Macerata, 2 maggio 1874.

Per detta Intendenza
Il Primo Segretario: SAVINI.

2708

INTENDENZA DI FINANZA IN ASCOLI PICENO

AVVISO DI CONCORSO.

Essendosi resa vacante la rivendita di generi di privativa n° 1 situata nel comune di Montegiorgio, al N. 119, la quale deve effettuare le leve dei generi suddetti dal magazzino di Porto San Giorgio, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima da esercitarsi nella località suaccennata o sue adiacenze.

Lo smercio verificatosi presso la suddetta rivendita nell'anno precedente fu:

Riguardo ai tabacchi di . . . . L. 4634 10
Id. al sale . . . . „ 3261 75
E quindi in complesso . . . . . L. 7895 85

L'esercizio sarà conferito a norma del Reale decreto 2 settembre 1871, numero 459 (Serie 2ª).

Chi intendesse di aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza la propria istanza in bollo da cinquanta centesimi, corredata dal certificato di buona condotta, dagli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del ricorrente, e da tutti i documenti provanti i titoli che potessero militare a suo favore.

I militari, gli impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto dal quale emerge l'importo della pensione di cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato a tutto il giorno 10 giugno 1874.

Trascorso questo termine le istanze presentate non saranno prese in considerazione e verranno restituite al producente per non essere state presentate in tempo utile.

Le spese della pubblicazione del presente avviso, e quelle per l'inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* e negli altri giornali, a norma del menzionato Reale decreto, si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

Ascoli Piceno, 2 maggio 1874.

2706 *L'Intendente:* STRAFFORELLO.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROV. DI PISA

AVVISO DI CONCORSO.

Essendosi resa vacante la rivendita dei generi di privativa situata in Marti, frazione del comune di Pisa, la quale deve effettuare le leve dei generi suddetti dal magazzino di Empoli, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima, da esercitarsi nella località suaccennata o sue adiacenze.

Il reddito lordo della suddetta rivendita verificatosi sullo smercio dei tabacchi nell'anno decorso fu di . . . . L. 449 89
E l'aggio e la indennità di trasporto sui sali . . . . „ 100 00
E quindi in complesso di . L. 549 89

L'esercizio sarà conferito a norma del Reale decreto 2 settembre 1871, n° 459 (Serie seconda).

Chi intendesse aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza la propria istanza in carta da bollo da centesimi 50, corredata dal certificato di buona condotta, dagli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del ricorrente, e da tutti i documenti provanti i titoli che potessero militare a suo favore, non che dello stato di situazione di famiglia, dello stato economico e della fede di nascita.

I militari, gli impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto dal quale emerga l'importo della pensione di cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato a tutto il giorno 2 prossimo venturo giugno.

Trascorso questo termine, le istanze presentate non saranno prese in considerazione e verranno restituite al producente.

Le spese della pubblicazione del presente avviso e quelle per l'inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale della provincia, a norma del menzionato decreto Reale, si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

Pisa, li 2 maggio 1874.

2693 *Per l'Intendente:* DELLA NAVE 1° Segr.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Genova ha pronunciato sentenza in camera di consiglio della sezione terza, nella causa promossa da Antonio Piana fu Gaetano, domiciliato in Genova,

Contro

Maria Tassara fu Bartolomeo, vedova di Gaetano Piana, madre di detto Antonio, già domiciliata a Genova,

Colla quale dichiara l'assenza della detta Maria Tassara fu Bartolomeo, vedova di Gaetano Piana, e manda pubblicarsi la detta sentenza a norma di legge.

Genova, 7 aprile 1874.

Speroni vicepresidente — Damezzano giudice — Invrea giudice estensore — Narizzano vicecanc.

Per copia e autenticazione

2728 D. Lertora proc.

TRAPASSO DI RENDITA

(1ª *pubblicazione*)

Sul ricorso sporto dalla contessa Paolina Icheri di S. Gregorio, consorte del conte Carlo Demaria di S. Dalmazzo, al tribunale civile di Torino ad oggetto di farsi riconoscere unica figlia ed erede del proprio padre cav. avv. Cesare Icheri di San Gregorio ed in conseguenza l'unica avente diritto di proprietà sui due certificati del Debito Pubblico d'Italia, intestati al detto suo padre, l'uno della rendita di lire tremila portante il n. 5505, e l'altro della rendita di lire duemila portante il n. 5506, emanò il quattro maggio 1874 decreto che manda alla Direzione del Debito Pubblico di operare le annotazioni opportune si e come venne supplicato.

Di ciò si avverte il pubblico per quegli effetti che di ragione.

2790 Nicolay sost. Vayra proc.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DI ALESSANDRIA

AVVISO D'ASTA

per la fornitura di 5000 quintali di grano nostrale.

Stante la deserzione dell'incanto tenutosi oggi, e di cui in avviso d'asta delli 30 aprile u. s., si notifica, che nel giorno dodici del corrente mese, ad un'ora pom., nell'ufficio suddetto, sito in via Santo Stefano, n. 5, piano 2°, avanti il signor direttore, si procederà ad un secondo esperimento d'asta, col metodo dei partiti segreti, per l'appalto delle infraspecificate provviste necessarie ai magazzini delle sussistenze militari di Alessandria, Piacenza e Pavia.

Indicazione dei magazzini nei quali deve introdursi il grano	Grano da provvedersi		Diviso in lotti		Prezzo normale a base d'incanto	Somma per cauzione di ciascun lotto	EPOCHE stabilite per le consegne da farsi in tre rate eguali
	Qualità	Quantità dei quintali	Num.	Quantità per lotto in quintali			
Alessandria .	Nostrale	2000	20	100	»	L. 350	La consegna della prima rata dovrà effettuarsi entro 10 giorni a partire da quello successivo alla data dell'avviso di approvazione del contratto; le altre due rate si dovranno egualmente consegnare in dieci giorni, coll'intervallo però di giorni dieci dopo l'ultimo del tempo utile tra una consegna e l'altra, e ciò per tutti e 3 i magazzini.
Piacenza. . .	»	1500	15	100	»	» 350	
Pavia. . . .	»	1500	15	100	»	» 350	

In questo secondo incanto si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche venga presentata una sola offerta, purchè accettabile.

Il grano da provvedersi dovrà essere nostrale, di essenza tenera, del raccolto dell'annata 1873, e del peso netto effettivo per ogni ettolitro, misura di rigore, non minore di chilogrammi settantacinque, e della qualità conforme ai campioni visibili presso questa Direzione.

Le condizioni d'appalto sono basate sui capitoli generali e speciali, approvati dal Ministero della Guerra, col millesimo 1874, che saranno ostensibili presso questa Direzione e tutte le altre di Commissariato Militare, come pure presso il magazzino delle sussistenze di Pavia.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di colui, che nel suo partito redatto in carta bollata da lire una, suggellato e firmato, avrà fra tutti gli accorrenti proposto per cadaun quintale un prezzo maggiormente inferiore o pari almeno a quello segnato sulla scheda del Ministero della Guerra, che servirà per base d'incanto.

Gli aspiranti all'appalto, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno anzitutto produrre la ricevuta comprovante il deposito fatto o nelle Casse dei depositi e prestiti, o nelle Tesorerie provinciali di una somma, sia in numerario che in cartelle del Debito Pubblico, in proporzione della quantità dei lotti pei quali concorrono. Le cartelle però del Debito Pubblico non saranno ricevute in deposito che per il valore ragguagliato a quello del corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verrà effettuato.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a qualunque Direzione, o Sezione di Commissariato Militare. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno a questa Direzione, ufficialmente, suggellati e prima dell'apertura dell'incanto ed accompagnati dalla ricevuta dell'effettuato deposito provvisorio.

I suddiscorsi depositi verranno pei deliberatari convertiti in cauzione definitiva secondo le vigenti prescrizioni, gli altri saranno restituiti tosto chiusi gl'incanti.

I partiti condizionati non verranno accettati.

Le offerte per tutti e tre i magazzini dovranno essere presentate e saranno ritirate prima di cominciare le operazioni dell'asta dichiarandosi espressamente che cominciate le operazioni stesse per un magazzino, non saranno più accettate offerte sebbene si riferiscano ad altro.

Nell'interesse del servizio, il Ministero della Guerra ha ridotto a giorni cinque il termine utile (fatali) per presentare un'offerta di ribasso, non inferiore al ventesimo, da decorrere dalle ore due pomeridiane precise (tempo medio di Roma) del giorno del deliberamento, e scadente tale termine il giorno 18 andante mese a vece del giorno 17 perchè festivo.

I dritti di emolumento, di copia e della carta bollata o marche da bollo, la tassa di registro prescritta dalle vigenti leggi, non che le spese tutte di stampa, pubblicazione ed affissione degli avvisi d'asta, d'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* od in altri giornali, saranno a carico dei deliberatari in proporzione però dei lotti loro aggiudicati.

Alessandria, li 6 maggio 1874.

Per detta Direzione
Il Capitano Commissario: CARREGA.

2779

DIREZIONE DEL COMMISSARIATO MILITARE DI MILANO

AVVISO D'ASTA

Si notifica che dovendosi addivenire alla provvista periodica del grano per l'ordinario servizio del pane alle truppe, nel giorno 15 corrente mese ad un'ora pomeridiana e nella Direzione suddetta situata nella via del Carmine, num. 4, piano 2°, avanti al signor colonnello commissario direttore, col mezzo dei pubblici incanti a partiti segreti, si procederà all'appalto di una tale provvista divisa come segue:

Indicazione dei magazzini pei quali le provviste devono servire	Grano da provvedere		Num. dei lotti	Quantità per cadun lotto *Quintali*	Rate di consegna	Somma per cauzione di cadun lotto	TEMPO UTILE PER LE CONSEGNE
	Qualità	Quantità totale in quintali					
MILANO . . .	Nostrale	7000	70	100	3	300	La consegna della prima rata dovrà effettuarsi entro 10 giorni a partire da quello successivo alla data di approvazione del contratto. Le altre due rate si dovranno egualmente consegnare in 10 giorni, coll'intervallo però di giorni 10 dopo l'ultimo del tempo utile tra una consegna e l'altra.

Il frumento dovrà essere del raccolto dell'annata 1873, del peso netto non minore di chilogrammi 75 per ogni ettolitro e della qualità conforme al campione approvato da questa Direzione.

Le condizioni d'appalto sono basate sui capitoli generali e speciali, approvati dal Ministero della Guerra pel 1874, i quali sono visibili presso quest'ufficio ed in quelli di tutte le altre Direzioni di Commissariato militare.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi dovranno consegnare alla Direzione di Commissariato predetto la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nella Cassa dei depositi e prestiti, o nella Tesoreria provinciale.

Tali depositi verranno pei deliberatari convertiti in cauzione definitiva secondo le vigenti prescrizioni, e gli altri saranno restituiti tosto chiusi gl'incanti.

Venendo i depositi fatti come segue generalmente in cartelle del Debito Pubblico, siffatti titoli saranno ricevuti per il solo valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verranno depositati.

I partiti degli offerenti dovranno essere presentati in carta bollata da lire una ed in piego suggellato.

È facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare le loro offerte a qualunque Direzione o Sezione di Commissariato militare. Di tali offerte però sarà tenuto conto solo quando arrivino all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'asta, e sieno corredate dalla ricevuta dell'effettuato deposito provvisorio, oppure consti ufficialmente che il medesimo venne effettuato.

Il deliberamento dei lotti d'impresa seguirà a favore di colui che nella propria offerta segreta avrà proposto un prezzo maggiormente inferiore o pari almeno a quello segnato nella scheda segreta del Ministero.

Nell'interesse del servizio venne ridotto a cinque giorni decorribili dall'una pomeridiana (tempo medio di Roma) del giorno del deliberamento il tempo utile (fatali) per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo.

Le spese tutte di pubblicazioni, di affissioni, d'inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, ed in quella della provincia, di avvisi d'asta, di carta bollata, di copia, di diritti di cancelleria per la stipulazione dei contratti, nonchè la relativa tassa di registro sono a carico del deliberatario.

Milano, 9 maggio 1874.

Per detta Direzione
Il Capitano Commissario: VALDINI.

2735

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DI ROMA

Avviso di provvisorio deliberamento.

Si notifica che nell'incanto d'oggi per provvista di cui nell'avviso d'asta del 17 aprile ultimo scorso, vennero provvisoriamente deliberati i seguenti lotti:

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	N° dei lotti deliberati	Quantità per ogni lotto	Prezzo per ciascun oggetto	Importo per ogni lotto	Ribasso offerto per ogni 100 lire	Somma a cauzione per ogni lotto	LUOGO D'INTRODUZIONE E TEMPO UTILE PER LE CONSEGNE
			Lire	Lire	Lire	Lire	
Kepy sguerniti . .	4	5000	4 740	23,700	7 07	2300	Le consegne dei kepy si dovranno eseguire in quattro rate, cioè: una nel settembre, una nel novembre 1874, una nel febbraio ed una nell'aprile 1875. Le consegne delle gavette si dovranno eseguire in tre rate: una in marzo, una in maggio ed una in giugno 1875. Ai deliberatari è lasciata libera la scelta d'introdurre gli oggetti in uno dei magazzini centrali militari di Firenze o di Napoli, purchè ne facciano esplicita dichiarazione al momento della stipulazione del contratto.
Id. . .	2	5000	4 740	23,700	7 50		
Id. . .	2	5000	4 740	23,700	7 15		
Id. . .	2	5000	4 740	23,700	7 06		
Gavette di lamiera	2	5000	2 200	11,000	5 25	1100	
Id.	1	5000	2 200	11,000	5 15		

Si avverte il pubblico che il termine utile (fatali) per presentare offerte di ribasso non minori del ventesimo, scade ad un'ora pomeridiana del giorno 21 corrente.

Chiunque voglia fare la suindicata diminuzione del ventesimo dovrà all'atto della presentazione della relativa offerta produrre a questa Direzione la ricevuta del deposito fatto in una delle Tesorerie del Regno della somma suindicata in numerario o rendita pubblica, corrispondente al decimo dell'importo dei lotti cui intende concorrere, avvertendo che trattandosi di rendita, l'importo dei titoli relativi dovrà essere ragguagliato al valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verrà effettuato il deposito.

Le offerte potranno altresì essere presentate a tutte le Direzioni di Commissariato militare del Regno unitamente ai depositi voluti, ma delle medesime non si terrà conto, qualora non ne giunga ufficiale notizia a questa Direzione prima della scadenza del precitato termine utile.

Giusta il vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato, le spese tutte dell'incanto e del contratto, comprese quelle del registro, saranno a carico dei deliberatari.

Roma, il 6 maggio 1874.

Per detta Direzione
Il Capitano Commissario: TADOLINI.

2742

SOCIETÀ EDIFICATRICE DI CASE PER LA CLASSE POVERA E LABORIOSA

A tenore della deliberazione presa dal Consiglio di amministrazione del 26 aprile corrente sono convocati in adunanza generale tutti i soci per il giorno di domenica 17 maggio, a mezzodì preciso, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1° Resoconto del Consiglio di amministrazione della gestione 1873.
2° Bilancio dell'anno 1873.
3° Rapporto di sindacazione del bilancio a tutto l'anno 1872, e di quello del 1873.
4° Elezione del presidente del Consiglio di amministrazione.
5° Rinnovamento annuale di un terzo del Consiglio.

L'adunanza avrà luogo nella consueta sala del palazzo Borghese.

Roma, 28 aprile 1874. 2523

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Si rende noto che il R. tribunale civile di Roma con decreto del giorno 21 aprile 1874 ha dichiarato risoluta dal vincolo dotale la rendita sul Debito Pubblico portante il n. 67665, dell'annua rendita di lire 225 e l'assegno personale portante il n. 12684, di annue lire 2 70, intestati alla fu Carlotta Francini, ed ha ordinato alla Direzione Generale del Debito Pubblico che i certificati relativi della rendita od assegno personale siano rilasciati liberi al portatore giusta la domanda dell'avvocato Francesco Jacometti.

2697 Giovanni Sciomer proc.

DICHIARAZIONE. 2747

(1ª *pubblicazione*)

Per gli effetti di legge, si pubblica la seguente *dichiarazione*, stata presentata alla R. Prefettura di Milano:

R. PREFETTURA PROV. DI MILANO

Il sottoscritto editore Edoardo Sonzogno, con stabilimento tipografico in questa città, via Pasquirolo, n. 14, mentre intende giovarsi della facoltà concessa dagli articoli 9 e 28 della legge 25 giugno 1865, dichiara di voler riprodurre col mezzo della stampa lo spartito per pianoforte dell'opera musicale intitolata: Norma, di *Vincenzo Bellini*, in numero di *seimila esemplari* che saranno posti in vendita al prezzo di lire *una* ciascuno, fermo l'obbligo di pagare il premio del ventesimo agli aventi diritto.

Il sottoscritto si riserva di presentare nel termine di un mese gli esemplari dei giornali nei quali deve essere inserita questa dichiarazione, ed unisce la bolletta comprovante il pagamento della tassa di lire 10, obbligandosi a depositare due esemplari della riproduzione dell'opera stessa.

Milano, 25 aprile 1874.

p. p.ª Edoardo Sonzogno.
Enrico Reggiani.

R. PREFETTURA DELLA PROV. DI MILANO
Registro n. 889.

La dichiarazione sopraestesa ed il documento in essa indicato sono stati presentati a questa Prefettura il giorno 6 maggio 1874 alle ore 12 meridiane.

Il Segretario della Prefettura
P. Granata.

ESTRATTO DI DECRETO. 2739

(1ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale di Roma ha con suo decreto in data 27 maggio testè caduto ordinato alla Cassa dei depositi e prestiti in Firenze di consegnare liberamente la somma di italiane lire 6987 87, prezzo di espropriazione di parte della casa in Roma, vicolo del Corallo, numeri 4 e 5, ai signori Elena Albani e Francesco Bianconi, di cui è tutore Ludovico Podiani, nella qualità che è stata nelle loro persone considerata e ritenuta di eredi di Geltrude Trentanni morta fin dal novembre 1864.

Tanto si rende noto a chiunque possa aver interesse di elevar opposizione contro la detta ereditaria qualità, e contro l'ordinata consegna del prezzo, e per gli effetti dell'art. 111 del regolamento 8 ottobre 1870, n° 5943.

Roma, addì 7 maggio 1874.

Dott. Marco Trentanni proc.

Fallimento di Levi Beniamino

rappresentante la Ditta Levi Beniamino negoziante in via della Colonna n. 39.

Il tribunale di commercio di Roma con sentenza in data d'oggi ha dichiarato il fallimento della Ditta suddetta, delegando alla procedura degli atti il signor avvocato Ciro Lupi, sulla relazione del quale, e tostochè siansi potuti raccogliere gli elementi necessari, si riserba di determinare il giorno in cui ebbe luogo la cessazione dei pagamenti.

Ha ordinato l'immediata apposizione dei suggelli sull'abitazione del fallito in via dei Greci, n. 32, nominando a sindaco provvisorio il sig. G. D. Tagliacozzo, stabilendo il giorno 22 maggio per la nomina dei sindaci definitivi, in questa camera di consiglio alle ore 10 antimeridiane.

Ha ordinato l'esecuzione provvisoria della suddetta sentenza nonostante opposizione od appello e senza cauzione.

Roma, 5 maggio 1874.

2695 Il vicecanc. Ermanno Pasti.

DELIBERAZIONE. 2700

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Messina deliberando nella camera di consiglio, uniformemente alla scritta requisitoria del Regio procuratore, ordina che i due certificati nominativi di rendita di lire 300 l'uno, e di lire 5 l'altro, di numeri pel primo 14040, e pel secondo 4033, intestati al defunto canonico Salvatore Greco, siano tramutati al portatore, e consegnati al ricorrente signor Paolo Greco fu Giuseppe di Milazzo.

Così deliberato il giorno 12 aprile 1874 dai signori Antonino Rizzotti giudice ff. da presidente — Tommaso Toraldo e Francesco Frischetta giudici — Ant. Rizzotti, L. Grosso cancelliere.

Per estratto conforme

Rilasciato al procuratore signor De Bartolo.

Oggi in Messina, li 18 aprile 1874.

Il cancelliere L. Grasso.

2767 DELIBERAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli con deliberazione 13 febbraio 1874 ha ordinato alla Direzione Generale del Debito Pubblico di rettificare la iscrizione di rendita di lire 30 del 16 novembre 1864, numero 101437, intestata a favore di Marianna, Raffaela e Rosa Vitiello fu Antonio, minori, sotto l'amministrazione di Ilardi Rosa loro ava e tutrice, dovendosi leggere *Raffaele* invece di Raffaela; e tramutare detto certificato in cartelle al portatore, consegnandole all'avvocato Antonio Menichino. La presente pubblicazione si esegue per gli effetti degli articoli 89 e 90 del regolamento del Debito Pubblico approvato col Real decreto 8 ottobre 1870.

Napoli, addì 28 aprile 1874.

Avv. Antonio Menichino.

Deliberazione per successione.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Palermo, sezione promiscua, nel dì 27 dicembre 1872 ha emessa la seguente deliberazione:

Ordina al direttore del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia: 1° che si tolga il vincolo che si ha il certificato di n° 36494; 2° che i due certificati di rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico d'Italia, l'uno di n° 37256, e di posizione n° 13642, datato 12 settembre 1866, di lire 305 annue, e l'altro di n° 36464, e di posizione, n° 13279, del 13 luglio 1866 di lire 255 annue, attualmente intestati: fu sig. Pasquale Ajello fu Nunzio domiciliato in Palermo, s'intestino senza alcun vincolo: sig. Pasquale Ajello e Comp. (Ditta) rappresentata dal signor Nunzio Ajello fu Pasquale domiciliato in Palermo.

Pietro Di Maggio presidente

2652 Gio. Battista Seminara vicecanc.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

Estratto di provvedimento preliminare.

(1ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile di Mantova con suo decreto 22 aprile 1874 nell'ammettere la domanda dei signori Pezzini Giovanni e Gaetano, Peldi Alessandro, Giocondo, Esmeralda e Maria, Sgarbi Prassede e Varini Paolo, residenti i primi sei a Curtatone, la settima a Mantova e l'ultimo a Roma, diretta ad ottenere la dichiarazione di assenza di Erasmo Sgarbi dei furono Serafino e Rosa Codogni, già domiciliato in Buscaldo, mandò innanzi tutto assumersi informazioni, delegando all'uopo il signor pretore del 2° mandamento di Mantova, ed ordinò ai ricorrenti di fare seguire le pubblicazioni prescritte dall'art. 23 del vigente Codice civile.

Mantova, 2 maggio 1874.

2649 Avv. Gian Callisto Gilioli proc.

Cassa Centrale di Risparmj e Depositi in Firenze.

Terza denunzia di una cartella di deposito smarrita, segnata di n. 2686, per la somma di lire 11,760, a favore del signor Bertacchi Francesco (di Pisa).

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sopra la suddetta cartella, sarà dalla Cassa centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante, e glie ne sarà pagato l'importare a forma della sentenza proferita dalla Corte d'appello di Firenze sotto di 20 maggio 1859.

Firenze, 9 maggio 1874. 2782

2766 CITAZIONE

Avanti il R. tribunale civile e correzionale di Roma.

Ad istanza della signora Margherita Garsia in Castelnuovo, non che del signor cav. Guglielmo Castelnuovo nei nomi come in atti,

Io sottoscritto usciere ho citato nei modi prescritti dall'articolo 142 Codice procedura civile i coniugi Paolina Federica Giorni, e Felice Barrias domiciliati in Parigi via Bruxelles n° 34, a comparire nell'udienza del giorno 23 giugno anno corrente, per sentirsi condannare al pagamento di lire sterl. 10,000, dovute alla istante in restituzione di altrettante pagate ai citati a mezzo del loro procuratore sig. Fortunato Pifferi in conto del prezzo della vigna fuori porta del Popolo denominata *Parva domus magna quies*, attesochè questo R. tribunale negò alla istante l'autorizzazione a procedere all'acquisto definitivo del nominato fondo.

Vincenzo Vespasiani usciere.

ESTRATTO DI DECRETO

del tribunale civile di Rossano *del* 14 *aprile* 1874.

(1ª *pubblicazione*)

Udita in camera di consiglio la relazione del giudice delegato,

Ordina alla Direzione Generale del Debito Pubblico italiano che l'annua rendita di lire 4085 contenuta nel certificato del Debito Pubblico italiano cinque per cento, in testa di Carusi Luigi fu Domenico, domiciliato a Napoli, numero 2485, e di posizione 1513, venga intestata a Vincenzo Bianchi fu Francesco, domiciliato in Corigliano Calabro.

Per estratto conforme di deliberazione debitamente registrata con marca rilasciata al procuratore signor Alessandro Bombini.

Rossano, 18 aprile 1874.

2688 Giuseppe Stinchi canc.

AGGIUNTA DI COGNOME. 2754

Giulio Grazioli avendo avanzato istanza a S. E. il Ministro Guardasigilli per aggiungere al suo cognome il cognome Lante Della Rovere per precetto impostogli nel testamento del defunto duca D. Giulio Lante Della Rovere, ne ha ottenuto favorevole decreto sotto la data degli 11 aprile 1874 da cui è autorizzato a fare la pubblicazione della dimanda a forma dell'articolo 121 del R. decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile. In adempimento di tale decreto invita chiunque creda avervi interesse a fare opposizione entro quattro mesi dal giorno della inserzione.

CITAZIONE. 2765

Ad istanza Zuppelli D. Lorenzo, elettivamente domiciliato in Roma presso il suo proc. sig. Tommaso avv. Salini, via della Lupa n° 31,

Io sottoscritto usciere ho citato la signora Anna Canori Focardi, coerede del fu cav. Filippo Canori Focardi, domiciliata nel monastero del S. Cuore di Lea Ferrandiere Willearbonne presso Lion (Francia), a comparire innanzi al Regio tribunale civile di Roma nell'udienza del 30 giugno 1874, fissata con decreto presidenziale 14 aprile 1874, per sentirsi condannare in un agli altri coeredi al pagamento di lire 3258 41 sorte di mutuo, interessi al 28 febbraio 1874, e tassa, oltre alle spese, ecc.

Vincenzo Vespasiani usciere.

N. 23 RR. ORDINANZA.

(1ª *pubblicazione*)

Sulla relazione del presente ricorso ed allegati fatta in camera di consiglio, sedenti col sottoscritto vicepresidente i giudici Scopoli e Bruni,

Visto il decreto 7 luglio 1873, della Ecc.ma R. Corte d'appello in Brescia,

Poichè è pienamente giustificato l'adempimento per parte dell'imputato *Grassi Giovanni Antonio fu Giovanni Maria* e del di lui fidejussore degli obblighi rispettivamente da essi assunti col verbale di sottomissione in seguito al quale fu il Grassi rilasciato in provvisoria libertà;

Visti gli articoli 228 Codice procedura penale 94, 102 e 103 del regolamento approvato col R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5943,

Il tribunale

Dichiara svincolata la cauzione di lire 500 stata dal canonico Bonaldi Giovanni Maria ora defunto depositata per la libertà provvisoria accordata a Grassi Giovanni Antonio fu Giovanni Maria di Schilpario, come al verbale 27 giugno 1869 di questa cancelleria, ed ordina sia la somma stessa restituita al ricorrente sac. Stefano Graselli legatario del suddetto canonico Bonaldi come al dimesso testamento olografo 7 aprile 1866 negli atti del notaio Giacomo Antonio Marieni di qui, al n. 8231 di repertorio,

Bergamo, dal R. tribunale civile e correzionale, addì 16 gennaio 1874.

2727 Prestini vicepresidente.

DELIBERAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Con deliberazione del tribunale civile di Napoli, 1ª sezione, 29 aprile 1874 trovasi ordinato alla Direzione Generale del Debito Pubblico italiano che l'annua rendita di lire 115 contenuta nel certificato num. 82614, in testa alla defunta Fortunata Marsella fu Luigi, col vincolo dotale, sia intestata per lire 85 a Beniamino Carrascon fu Salvatore, e le restanti lire 30 a Maria Marrazzo, minore, sotto l'amministrazione del padre Filippo.

2729 Francesco Ferrajolo.

2690 DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

La Corte R. d'appello di Firenze col suo decreto dei 16 aprile 1874 ha autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia a trasferire senza alcuna sua responsabilità in testa e nome di Elisabetta Jacopina baronessa Van Tuyll Van Serooskerken del fu Giovanni Massimiliano l'annua rendita nominativa cinque per cento di lire 635 inscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia in nome e conto di Van Tuyll Van Serooskerken Federiga Cristina Enrichetta fu Giovanni Massimiliano, resultante dal certificato di n° 33918 che porta la data di Napoli 22 settembre 1862 e il n° 8907 di posizione, e conseguentemente ha ordinato che sia consegnato il nuovo certificato nominativo alla prefata Elisabetta Jacopina Van Tuyll Van Serooskerken o ad un suo legittimo mandatario.

D. Alessandro Bosi

BANDO PER SUCCESSIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Palermo con deliberazione del 30 marzo 1874 ha ordinato che la Direzione del Debito Pubblico d'Italia passi ad intestare le lire centocinquanta rendita risultanti dal certificato di n. 4918, dato 2 maggio 1862, in testa Tedesco Ignazio fu Ignazio, al n. 1806 di posizione, a favore cioe, lire settantacinque di Tedesco Giuseppa fu Ignazio, e lire settantacinque di Tedesco Giulia fu Ignazio, figlie ed eredi del detto titolare.

2762 Giuseppe Di Bartolo

NOTA. 2759

Con decreto 14 marzo 1874, n. 218, il R. tribunale civile e correzionale di Milano ha dichiarato la signora Carlotta Balsamo vedova di Gustavo Possenti, domiciliata in Milano, unica erede per successione testamentaria del proprio fratello sacerdote Achille Balsamo fu Ferdinando, ed ha autorizzato conseguentemente la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia a tramutare il certificato n. 1503, 5 p. 0,0, in data di Milano 8 marzo 1862, della rendita di lire 345, col godimento 1° luglio 1874, intestato a favore di Balsamo sacerdote Achille di Ferdinando, di Milano, in altrettante cartelle di rendita al portatore da rilasciarsi alla signora Carlotta Balsamo vedova Possenti.

Avv. Luigi Baroffio proc.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI ROMA

AVVISO D'ASTA (N. 94) per la vendita di beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antim. del giorno 1° giugno 1874, nell'ufficio della Regia pretura in Civita Castellana, alla presenza d'uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti.

Condizioni principali:

1. Gli incanti si terranno per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di Banca, in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo estimativo dei beni, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo, e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 12ª dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro 10 giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna undecima in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa staranno a carico dei deliberatari per i lotti loro rispettivamente aggiudicati; avvertendo che la spesa d'inserzione nella gazzetta provinciale è solamente obbligatoria per quei lotti il cui prezzo d'asta superi le lire 8000.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, nonchè gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 antimerid. alle ore 4 pomeridiane nell'ufficio del registro in Civita Castellana.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie gravanti gli stabili rimangono a carico del Demanio, e per quelle dipendenti dai canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

AVVERTENZA. — Si procederà a termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N° d'ordine del presente	N° progressivo dei lotti	N° della tabella corrispondente	COMUNE ove sono situati i beni	Provenienza	DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo di stima	PREZZO presuntivo delle scorte vive o morte
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	877	1108	Civita Castellana	Fabbrica della Cattedrale di Civita Castellana	Terreno seminativo, pascolivo con boschi cedui forti, in vocabolo Cagnanello e Cagnaneletto, confina colle RR. Monache, col Seminario, col fosso, colla Mensa vescovile e Ciotti Luigi, descritto in catasto nel comune di Civita Castellana alla sezione V, ai numeri 274, 275, 323, 324, 471 e 472, con l'estimo di scudi 657 37. Terreno seminativo, in vocabolo Torre Marcone o Piano del Quarto, confinante con le RR. Monache, Cura di S. Maria e del Seminario, descritto al catasto di Civita Castellana alla sezione V, n. 270, con estimo di scudi 31 94. – Terreno seminativo, in vocabolo Citernella, confina col conte Rosa, il fosso Rio Giorgione, descritto in catasto alla sezione V, n. 366, 367, con estimo di scudi 105 37. — Terreno seminativo, in vocabolo Le Rote, confinante coi beni della Comunità, Treia e can. Forlani, descritto al catasto sez. V, num. 173, con estimo di scudi 70 38. — Terreno seminativo, in vocabolo Le Rote, confinante can. Forlani, fratelli Colonnelli, RR. Monache, descritto al catasto sez. V, num. 171, con estimo di scudi 50 69. — Terreno seminativo, in vocabolo Il Colle, confinante col Seminario, col Cariaccio, descritto al catasto sez. V, n. 528, con estimo di scudi 68 21. — Terreno seminativo sassoso, in vocabolo Coste del Porcaro, confina colla strada pubblica, rupi della città, cura di S. Maria, descritto al catasto sez. V, n. 43, con estimo di scudi 12 37. – Terreno seminativo sassoso, in vocabolo Ponte Treja, confinante canonico D. Giulio De-Carolis, rupi della città e Rovinetti, descritto al catasto di Civita Castellana alla sezione V, n. 51, con estimo di scudi 0 27. – Terreno seminativo, in vocabolo Volta Lepre, confinante Candido Andreini, strada di Valle Tavole e Luigi Ciotti, descritto al catasto, sez. V, n. 340, con estimo di scudi 4 02. — Terreno seminativo querciato, vocabolo Torre Pastore, confinante strada Valle Tavole, Canonicato Conti da tre lati, descritto al catasto sez. V, num. 344, 476, 345, con estimo di scudi 33 70. — Terreno seminativo e boschivo ceduo, in vocabolo Montecipriano o Coste dei Saletti, posto in contrada oltre Treia, confinante RR. Monache, Trocchi e l'Ospedale, intersecato dal Carraccio della Villa, descritto al catasto del comune di Civita Castellana sez. VI, ai numeri 319, 327, 328, 329, 472, 473, 337, con estimo di scudi 738 95. Affittati unitamente ad altri fondi a Pietro Paolo Lancianese. — Terreno seminativo, in vocabolo Monti di Santa Maria, confinante Trocchi, Papaleone, Beneficio di S. Giorgio, Monache e conte Rosa, descritto al catasto di Civita Castellana, sez. III, coi numeri 40, 41, 42, 184, 188, e coll'estimo di scudi 391 10. — Terreno seminativo, in vocabolo La Straccia, confinante Trocchi, S. Giovanni e la strada, descritto al catasto che sopra sez. III, al n. 62, con estimo di scudi 43 54. — Terreno seminativo, in vocabolo Giuliano, confinante coll'Ospedale, conte Rosa e Treia, descritto al catasto sez. III, n. 92, con l'estimo di scudi 50 94. – Terreno seminativo, in vocabolo Cucchietto, confinante col signor Luigi Ciotti, Baroni Bernardino, Battista Cazzanica ed il Tevere, descritto al catasto sez. III, ai numeri 161 e 182, con l'estimo di scudi 47 39. — Terreno prativo, in vocabolo Casa Cennuani o Giacante, confinante con le RR. Monache, Del Frate Ospedale, descritto al catasto sez. III, n. 9, con l'estimo di scudi 77 45. — Terreno prativo, in vocabolo Giacante, confinante col conte Rosa, l'Ospedale, Beneficio Bucci e le Monache, descritto al catasto sez. III, al num. 23, con l'estimo di scudi 53 04. – Terreno seminativo, in vocabolo Monticelli, confinante da tutti i lati col conte Rosa, descritto al catasto del comune suddetto sez. III, al n. 23, con l'estimo di scudi 53 04. — Terreno macchioso, in vocabolo Cavomacina, confinante col conte Rosa, S. Giovanni da due lati e Comp. del SS., riportato in catasto sez. II, ai num. 453, 454, con estimo di scudi 166 19. — Terreno seminativo e prativo, costituito da due appezzamenti, in vocabolo Spinacceta, confinante S. Giovanni, il Seminario e la Cappella di S. Gratiliano, descritto al catasto sez. II, n. 448, con estimo di scudi 114 87. — Terreno seminativo ed in parte sterposo, in vocabolo Fosso Lambrica, confinante S. Giovanni Decollato, le rupi e strada del Porto, descritto al catasto sez. II, numeri 409, 410, con estimo di scudi 22 57. — Terreno seminativo, in vocabolo Staccia, confinante col sig. Nicola Quattrini, Treia e strada del Porto, descritto al catasto sez. II, n. 400, con estimo di scudi 82 77. — Terreno seminativo e sodivo proindiviso colle Monache, in vocabolo Paranzana, confinante col signor Trocchi, col conte Rosa e le rupi, descritto al catasto sez. III, numeri 53 e 177, con l'estimo di scudi 222 76. Terreno seminativo, in vocabolo Valle, descritto al catasto sez. II, num. 344 1/3 e 624 1/3, con l'estimo di scudi 19 82. – Terreno sodivo e sterposo, in vocabolo Sassacci, confinante Cariareccia del piano S. Maria, S. Giovanni e Cura di S. Benedetto, descritto al catasto sez. I, num. 206, con l'estimo di scudi 10 31. I fondi anzi descritti sono affittati al signor Gio. Battista Montanari per annue lire 822 37.							
			Id.	Mensa vescovile di Civita Castellana ed Orte	Terreno seminativo e macchioso, sito in contrada Piazzano, confinante col fiume Treia, col rio Giorgione, coi beni della Chiesa Cattedrale, con quelli dell'Ospedale e di Luigi Ciotti, in mappa sez. I, num. 257, 280, 281, 282, 283, 284, 285, con l'estimo di scudi 1065 81. – Terreno seminativo, sito in contrada Chievo, in vocabolo Gugliano, confinante coi beni del conte Rosa, dell'Ospedale e RR. Monache, in mappa sez. III, numeri 205, 206, 81, 87, con l'estimo di scudi 215 94. — Terreno seminativo, posto in contrada Oltre Treia, confinante col fiume Tevere, coi beni dell'Ospedale, della Cattedrale e della Compagnia di S. Giovanni, in mappa sez. VI, n. 80, con l'estimo di scudi 164 06. Affittati a Francesco Pistola	224 54 83	359 11 41 1/2	62623 60	6262 36	3100 »	200 »	»

NB. Il sopradescritto lotto è costituito dai lotti tabelle 38, 39, 40, 43, 144. (Avvisi d'asta N. 7 e 32).

2750 Roma, addì 6 maggio 1874.

L'Intendente: CARIGNANI.

INTENDENZA DI FINANZA DI BARI

AVVISO D'ASTA (N. 1120) per vendita di beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 11 ant. del giorno di sabato 23 maggio 1874, in una delle sale della R. prefettura di Bari, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti. L'asta sarà aperta sulla riduzione di prezzo.

Condizioni principali:

1. L'incanto sarà tenuto per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato, a garanzia della sua offerta, il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà esser fatto sia in numerario o biglietti di Banca in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella gazzetta ufficiale della provincia anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo d'incanto non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 11ª dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli art. 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna 10ª in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa, e di affissione del presente avviso d'asta saranno a carico dell'aggiudicatario, o verranno ripartite fra gli aggiudicatari, in proporzione del prezzo di aggiudicazione, anche per le quote corrispondenti ai lotti rimasti invenduti. Le spese d'inserzione nei giornali ufficiali ricadranno nella stessa proporzione a peso degli aggiudicatari di lotti di un valore superiore a lire 8000, sicchè gli aggiudicatari di lotti di un valore inferiore non saranno chiamati a sostenere veruna spesa per inserzione, nemmanco allora che lo stesso avviso d'asta comprendesse lotti di maggior valore, per li quali si rendesse necessaria una parziale inserzione nei giornali ufficiali.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle ed i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 antimeridiane alle ore 4 pomeridiane nell'ufficio suindicato.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico dell'Amministrazione; e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

In caso di restituzione di prezzo per annullamento di aggiudicazione, o per qualsivoglia altra causa, il rimborso si farà dalle Finanze in specie uguali a quelle versate dall'aggiudicatario, ovvero in una somma equivalente al valore delle obbligazioni versate, secondo il listino della Borsa più vicina al luogo dove giacciono i beni nel giorno più prossimo a quello della restituzione.

AVVERTENZA. — Si procederà a termini degli art. 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta, od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

Numero progressivo dei lotti	Numero della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	PROVENIENZA	DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	MINIMUM delle offerte in aumento del prezzo d'incanto	Precedente ultimo incanto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8886	Monopoli	Padri Teatini sotto il titolo di S. Paolo Maggiore di Napoli	Masseria in contrada Citrone al Sovereto — In catasto all'articolo 1876, sez. A, numeri 15, 53, 64, 67, 83, 90, 93, 96, B, 16, 58, 68, 69, 70, 71, articolo 1266, sez. A, numeri 87, 97, articolo 3114, sez. A, numero 27 — Affittata a Formica Cataldo. Imponibile catastale lire 4084 45	64 94 01	75 06	74500 »	7450 »	4070 »	200 »	9 dic. 1873 Avv. N. 979

2788 Bari, addì 4 maggio 1874.

L'Intendente di finanza: TESIO.

N° 13028.

REGIA PREFETTURA DI ROMA

MINISTERO DELL'INTERNO

Opere di miglioramento da eseguirsi nel nuovo carcere giudiziario di Velletri per L. 9698.

Avviso d'Asta.

Nella prefettura di Roma, alle ore 10 antimeridiane del giorno 16 corrente mese, si terrà un pubblico incanto, davanti l'ill.mo signor prefetto o suo delegato, per l'appalto dei lavori di miglioramento che devonsi eseguire nel carcere giudiziario di Velletri.

I lavori sono descritti nella perizia del Genio civile, in data delli 17 aprile 1874, dalla quale risulta che l'assuntore dovrà assumere diversi oggetti fuori d'uso per lire 798.

I patti speciali sono indicati nel capitolato del Genio civile delli 17 aprile 1874.

Condizioni:

1° L'asta sarà tenuta colle formalità prescritte dal regolamento di contabilità generale dello Stato 4 settembre 1870; si delibererà ad estinzione di candela vergine, la quale sarà aperta nella somma suindicata di lire 9698.

2° Dovranno gli aspiranti presentare un certificato d'idoneità ai lavori, rilasciato dal Genio civile di data non anteriore di sei mesi al giorno dell'asta.

3° Dovranno pure rilasciare la somma di lire 300 in danaro o biglietti di Banca per cauzione provvisoria del contratto e spese del medesimo.

4° Il deliberatario dovrà prestare all'atto della stipulazione la cauzione definitiva di lire 1000; questa somma potrà essere consegnata o in denaro o in biglietti di Banca od in titoli di Consolidato italiano, ragguagliati al valore di Borsa verificatosi nel giorno precedente alla stipulazione.

5° I lavori dovranno essere ultimati entro il termine di 60 giorni naturali consecutivi da computarsi da quello della consegna, sotto pena di una multa di lire 10 per ogni giorno di ritardo.

6° I pagamenti della somma colla quale saranno deliberati i lavori verranno fatti in due rate uguali: la prima eseguita la metà delle opere, la seconda dopo eseguita la collaudazione dei lavori.

Nella prima rata il pagamento sarà fatto colle condizioni e modalità portate dall'art. 33 del capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, approvato con decreto ministeriale delli 31 agosto 1870. Colla seconda rata saranno pure pagati i decimi ritenuti.

7° Nell'esecuzione dei lavori dovranno osservarsi tutte le condizioni portate dalla perizia e dal capitolato suindicati che trovansi depositati in quest'ufficio e saranno ostensibili a chiunque.

8° Tutte le spese d'asta, d'avvisi di pubblicazione, tasse e contratto sono a carico del deliberatario.

9° Il termine utile per presentare l'ulteriore ribasso della vigesima, in caso di delibera, è fissato fino alle ore 11 antimeridiane del giorno 22 corrente mese di maggio.

Roma, 8 maggio 1874.

Per l'Ufficio di Prefettura
C. Avv. PIANI.

2778

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE IN TORINO

AVVISO.

A termini dell'art. 98 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852, si notifica che l'appalto di cui nell'avviso d'asta del 16 aprile prossimo passato, n. 8, per le provviste qui sotto descritte, è stato in incanto d'oggi deliberato ai seguenti ribassi:

N° d'ordine	Indicazione della provvista	Quantità da appaltarsi	N° dei lotti	Quantità per cadun lotto	Prezzi parziali	Importo di cadun lotto	Importo totale della provvista	Somma richiesta per la cauzione e per ogni lotto	RIBASSI AVUTI per ogni cento lire
		Metri		Metri	Al Metro Lire	Lire	Lire	Lire	
1	Panno scarlatto alto m. 1 20 .	5000	5	1000	11 55	11550	57750	1155	Per lotti 2 L. 4 60 Id. 1 » 4 51 Id. 2 » 4 02
2	Id. Cremesi alto m. 1 20 . .	3000	3	1000	11 55	11550	34650	1155	Per lotti 2 L. 4 51 Id. 1 » 4 01
3	Id. giallo alto m. 1 20 . . .	5000	5	1000	11 55	11550	57750	1155	Per lotti 2 L. 4 60 Id. 2 » 4 51 Id. 1 » 2 50
4	Tela cotone vergata da camicie alta m. 0 74.	200000	20	10000	0 80	8000	160000	800	Per lotti 5 L. 12 26 Id. 5 » 11 56 Per lotti 5 L. 10 56 Id. 5 » 9 63
5	Id. da pezzuole da piedi alta m. 0 90.	200000	20	10000	1 »	10000	200000	1000	Per lotti 14 L. 7 02 Id. 6 » 7 00
6	Id. bianca (basino) da mutande alta m. 0 64.	100000	10	10000	0 95	9500	95000	950	Per lotti 5 L. 12 25 Id. 5 » 11 25
7	Id. colorata (basino) per fodere alta m. 0 62.	100000	10	10000	0 70	7000	70000	700	Per lotti 6 L. 21 26 Id. 4 » 20 07
8	Id. crociata bianca per cravatte alta m 0 90.	100000	10	10000	1 50	15000	150000	1500	Per lotti 2 L. 33 90 Id. 2 » 33 61 Per lotti 2 L. 30 81 Id. 4 » 30 08
9	Id. cruda crociata da vestiario alta m. 0 74.	500000	50	10000	1 25	12500	625000	1250	Per lotti 1 L. 8 55 Id. 3 » 7 87 Id. 8 » 7 27 Id. 3 » 7 17 Id. 1 » 7 15 Per lotti 1 L. 7 05 Id. 3 » 7 03 Id. 32 » 7 00 Id. 3 » 6 90
		Numero		Numero	Per caduno				
10	Kepy sguerniti.	100000	20	5000	4 74	23700	474000	2370	Per lotti 6 L. 6 20 Id. 7 » 6 19 Id. 7 » 6 17
11	Gavette.	15000	3	5000	2 20	11000	33000	1100	Per lotti 1 L. 5 75 Id. 1 » 5 60 Id. 1 » 5 25

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile, ossia il fatali per presentare le offerte di ribasso non minore del ventesimo, scadono alle ore 2 pomeridiane (tempo medio di Roma) del giorno 19 corrente mese, spirato qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque intenda fare la suindicata diminuzione, deve all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla colla ricevuta del deposito succitato, uniformandosi ad un tempo a tutte le prescrizioni portate dal suddetto avviso d'asta.

Torino, addì 4 maggio 1874.

Per detta Direzione
Il Capitano Commissario: COSTA.

2730

N. 288 rep. **DECRETO.** 2705

(1ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale in Milano, sezione IV promiscua, composto dai sigg. nobile Lado avv. Luigi vicepres., dottor Raffaele Savonarola giudice, Valle dott. Paolo giudice, radunatisi in camera di consiglio,

Sul soprascritto ricorso,

Sentita la relazione del giudice delegato e la lettura degli uniti documenti;

Visto il certificato dello stato civile del comune di Milano 26 gennaio p. p., da cui risulta come Ossola Fedele fu Luigi di questa città sia cessato di vivere il 23 aprile 1870 in questo stesso comune;

Visto l'atto di notorietà 6 febbraio 1874, stato assunto avanti la R. pretura del mandamento VI in Milano, nel quale fu attestato come nel giorno 23 aprile 1870 ha cessato di vivere il detto Fedele Ossola, minorenne, senza disposizione testamentaria, come suoi eredi legittimi siano la di lui madre Clotilde Mazzucchelli vedova Ossola, nonchè i di lui fratelli e sorelle Rachele, Ester, Maria, Teodolinda, Francesco, Giulio e Giuseppe Ossola fu Luigi, come in forza della legittima successione i detti eredi siano riammessi di fatto nel pacifico possesso della sostanza, e come quindi il certificato di cui sotto può attualmente essere di ragione dei soli sunnominati madre Clotilde Mazzucchelli e di costei figli suddetti;

Viste e ritenute le conclusioni del Pubblico Ministero,

Autorizza la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare il tramutamento in una cartella al portatore del certificato in data di Milano 25 settembre 1863, num. 31171 e 7198 registro di posizione, consolidato al 5 0/0, della rendita annua di lire 200, intestata a favore di Ossola Rachele, Ester, Francesco, Giulio, Maria, Teodolinda, Giuseppe e Fedele, minorenni rappresentati dal padre Luigi; ed a rilasciare il certificato così tramutato agli eredi come sopra nominati od anche per essi.

Milano, 12 aprile 1874.

Firmati: Lado vicepresidente — Bernardi vicecancelliere.

Per copia conforme all'originale
Milano, 1° maggio 1874.

E. Sartorio vicecanc.

CAMERANO NATALE, gerente provv.

ROMA — Tip. Eredi Botta.